

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

*Parlamento*

---

*Att. 1980*

---

92  
Ill.mo Onorevole,

come Le è noto, il decreto-legge n.163 del 29/5/79, concernente il nuovo assetto retributivo -funzionale del personale civile e militare dello Stato, è decaduto per mancata conversione.

Il Governo, in sostituzione, ha predisposto un apposito disegno di legge, il quale prevede, tra l'altro, l'inquadramento all'ottavo livello dei segretari comunali con parametri retributivi 307,257 e 190 (qualifiche corrispondenti a quelle del direttore di sezione, consigliere dopo sei mesi dall'assunzione e consigliere in prova) e del personale delle abolite imposte di consumo.

Analogo beneficio è stato previsto per il personale postelegrafonico dall'art.34 della legge n.101 del 3/4/1979.

Trattamento diverso è stato adottato, invece, per i direttori di sezione delle Amministrazioni Statali, i quali sono stati inquadrati al 7° livello con possibilità di accedere all'8° livello solo mediante pubblico concorso per esami, sempre che, naturalmente, sussista disponibilità di posti nel livello superiore.

Tanto premesso, Le alleghiamo l'unito testo dell'emendamento al disegno di legge in argomento con contestuale giustificazione e La preghiamo di volersi adoperare perchè venga accolto il richiesto emendamento, al fine di eliminare il sorgere di nuove ed immotivate sperequazioni sul piano normativo e sul piano economico tra dipendenti dello Stato svolgenti compiti del tutto analoghi, come del resto dimostrato dai parametri retributivi su richiamati.

Nel ringraziarla per quanto andrà a fare a tutela dei diritti acquisiti da tutti i consiglieri e direttori di sezione (e qualifiche equiparate) delle Amministrazioni Statali, Le porgiamo i sensi della nostra più profonda stima.

Salerno, li

dr. Angelo Di Mauro

Direttore di Sezione Intendenza di Finanza di Salerno

*Angelo Di Mauro*  
dr. Pasquale Manfredi

" " " " "

*Pasquale Manfredi*  
dr. Antonio Morrone

" " " " "

*Antonio Morrone*  
dr. Carmine Maiorano

" " " " "

*Carmine Maiorano*  
dr. Biagio Crescenze

" " " " "

*Biagio Crescenze*

Allegato: 1-

Caro Compagno,

Sono Angelo Di Mauro, da Somma Vesuviana, figlio di Umberto (una vita nelle CGIL - enti locali - socialista da sempre), amico di Gligino D'Avino, e di Alberto Auguzani, socialista dal 1960, segretario della Fedestatali e.g.l. - Salerno, ricordo un tuo discorso a Piazza San Domenico a Somma di una quindicina d'anni fa. "È inutile fare buone leggi se la pubblica Amministrazione - burocratica e codina - non le applica in una visione più generale degli interessi del popolo -" - d'acerti. Ora ci troviamo di fronte ad una soluzione ingiusta, come puoi vedere dagli allegati. [Sono anche amico di Guido (no figlio)] - Fai quello che

poi secondo le tue convenienze, nella quale mi riconosco.  
 Vorrei però a te averti per portarti un'antologia di  
 parti, sommari - da me curate - in cui sono raccolte  
 anche opere di Gino Agnelli.

Tutti i nomi che ho richiamato sentono a parte avere  
 di me una finzione politica-culturale. Non ho  
 mai chiesto al partito prezzo per un convegno di lavoro.

Il mio prezzo di lavoro.

I fini perseguiti dagli emendamenti proposti sono quelli di ristabilire l'unicità dei quadri direttivi dello Stato e di ridare giustizia a quei funzionari che maggiormente vengono lesi nelle loro legittime aspettative.

L'emendamento n.1 prevede la soppressione delle parole "direttore di sezione e direttore aggiunto di divisione" inserite nel quarto comma dello art.4 ; ciò al fine di regolamentare, con successivo emendamento, nel modo più unitario ed organico possibile l'inquadramento nei livelli dei funzionari direttivi con le qualifiche di direttore di sezione e consiglieri ed equiparate.

L'emendamento n.2, da inserire dopo il quarto comma del medesimo articolo 4, prevede l'inquadramento nell'ottavo livello dei direttori di sezione e dei consiglieri e delle qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore della legge, al maturare dell'anzianità richiesta dalla preesistente normativa per lo scrutinio alla qualifica di direttore aggiunto di divisione. E' stabilito inoltre che la decorrenza di tale inquadramento non sia, comunque anteriore al 1° gennaio 1980, tenuto conto delle promozioni che dovranno effettuarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 1979 anche per la qualifica di direttore aggiunto di divisione.

Con tale comma si tutela il buon diritto di quei funzionari (direttori di sezione e consiglieri) che dal momento dell'ingresso nell'impiego statale coltivavano una legittima aspettativa di progressione in carriera per effetto del maturare dell'anzianità necessaria per legge e delle capacità professionali dimostrate.

A questi infatti inquadrati nel settimo livello, è ora preclusa ogni possibilità di progressione in carriera, ove si pensi che i posti disponibili nel livello superiore (8°), prima riservati ai funzionari direttivi come riconoscimento di una accresciuta professionalità, verrebbero messi a pubblico concorso e nella misura del restante 10% riservati, ma sempre per concorso, ai funzionari del settimo livello.

Sistema di per sè non criticabile ma che lo diventa quando sacrifica aspettative di fatto e di diritto che fanno capo ai funzionari direttivi già in servizio, invece di regolamentarle adeguatamente in via transitoria.

E del resto, in altre situazioni simili, le aspettative di fatto e di diritto dei funzionari, già in servizio al momento dell'entrata in vigore di nuove normative, sono sempre state opportunamente salvaguardate.

Così, ad esempio, nel settore dell'impiego statale, con legge 319/1970 si lasciavano sopravvivere "ad esaurimento" i ruoli di concetto per quegli impiegati non transitati nelle nuove carriere direttive.

Ed ancora, col D.P.R. 748/1972, all'atto dell'istituzione delle qualifiche dirigenziali, si creavano, in via transitoria, i ruoli ad esaurimento degli ispettori generali e dei direttori di divisione, garantendo, comunque, al personale già in servizio, la progressione in carriera precedentemente prevista.

Nel caso in esame la lesione delle aspettative di fatto e di diritto è ancor più grave ed ingiusta per quei direttori di sezione, appartenenti ad amministrazioni ove i posti di organico, previsti per la qualifica di direttore aggiunto di divisione, sono già in larga parte scoperti e, pertanto, ad essi destinati col solo maturare della prescritta anzianità. Col disposto di questo comma si evita, inoltre, una disparità di trattamento tra questi funzionari statali ed altri con qualifiche corrispondenti, per i quali è stato previsto un trattamento più favorevole; esempi di tale disparità ci vengono dati dagli artt. 34, 39 e 113 dello stesso disegno di legge n. 737, regolanti, tra l'altro, rispettivamente, l'inquadramento ben più favorevole, nei livelli del personale direttivo delle ex imposte di consumo, dei segretari comunali e del personale direttivo dei Monopoli.

Tale disparità si evidenzia inoltre nel confronto con le leggi 6.2.1979 n. 42 e 3.4.1979 n. 101 le quali regolamentano, rispettivamente, il nuovo assetto del personale del Ministero dei Trasporti e di quello delle Poste.

6

COMITATO INTERMINISTERIALE DIRETTIVI STATALI

Sede provvisoria : Ministero Finanze tel. 5997

Torre B Dogane piano VI Di Stefano " 580

Torre B Tasse piano XV Annunziata " 616

Torre C II.DD. piano XIII Salerno " 491

RELAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 737

N. 737 PROPOSTI DAL COMITATO INTERMINISTERIALE DIRETTIVI STATALI

Alla cortese attenzione della S.V.

Il 17 ottobre 1979, il Governo ha presentato il disegno di legge n.737 concernente il "Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato" sostitutivo del Decreto-legge n.163 decaduto.

In via preliminare si fa notare che su di esso gravano perplessità di ordine costituzionale circa il rispetto degli articoli della Costituzione Italiana appresso indicati:

- art.3; non è rispettato il principio che ad eguaglianza di condizioni soggettive ed oggettive deve corrispondere eguaglianza di trattamento legislativo;
- art. 36 : manca la proporzionalità della retribuzione relativa alla qualità e quantità del lavoro prestato;
- art.97 : non vengono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Per quanto concerne poi l'inquadramento della carriera direttiva si osserva anzitutto che con D.P.R. 30 giugno 1972, n.748, la medesima è stata suddivisa in due tronconi: quello dirigenziale, comprendente le qualifiche di dirigente generale, dirigente superiore, primo dirigente e quello del restante personale direttivo, di cui alle qualifiche di direttore di divisione aggiunto, direttore di sezione e consigliere o qualifiche equiparate. Per tacere, poi, del particolare inquadramento previsto con l'istituzione del ruolo speciale ad esaurimento (ispettori generale e direttori di divisione ad esaurimento o qualifiche equiparate).

Le norme vigenti consentono alla qualifica direttiva iniziale (Consigliere) di accedere dopo 4 anni e 6 mesi alla qualifica di Direttore di Sezione, a ruolo aperto, e al Direttore di sezione, di essere scrutinato dopo 5 anni per la qualifica di Direttore Aggiunto di Divisione o equiparata.

E' poi previsto, sia per il Direttore Aggiunto di Divisione che per il Direttore di Sezione con 5 anni di anzianità, l'accesso alla qualifica di Dirigente, secondo le modalità stabilite dagli artt.22-23 del citato D.P.R. n.748.

Esiste, dunque, ancorchè suddivisa in due tronconi, un'unica carriera direttiva.

Tale principio dell'unicità della carriera direttiva non è stato invece recepito, contrariamente a quanto è avvenuto per le altre carriere, nel testo del disegno di legge n.737, ripetitivo nelle linee generali del D.L. n.163 decaduto.

Infatti per le carriere ausiliaria, esecutiva e di contatto il nuovo inquadramento vede in un livello funzionale diverso da quello proprio della carriera ordinaria, le sole qualifiche "apicali", che sono: commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo o qualifiche equiparate, mentre per la carriera direttiva si inquadrano in un livello diverso (8°) i direttori aggiunti di divisione o equiparati, che non sono e non possono essere considerati "apicali" in quanto costituiscono soltanto un grado intermedio della stessa carriera direttiva.

In sintesi il personale dirattivo viene suddiviso in quattro tronconi: personale dirigenziale - personale ad esaurimento-ottavo livello e settimo li-  
vello.

Inoltre, mentre tutte le altre carriere attualmente esistenti vengono tra-  
vasate in appositi livelli senza subire mescolanza con le carriere inferiori se  
non con le carriere considerate "atipiche", così non è per il 7° livello che ve-  
de accomunate la carriera direttiva e quella "apicale" di concetto ordinaria  
(1° comma dell'art.4).

La disposizione contenuta nell'art.4, che prevede, fra l'altro, una riser-  
va del 50% dei posti disponibili nell'8° livello per i direttori di sezione  
(inseriti nel 7° livello) via via che matureranno l'anzianità prevista per  
essere scrutinati a Direttore Aggiunto di divisione, si rivela, ad un esame  
appena approfondito, del tutto inidonea a sanare gli inconvenienti e le spe-  
requazioni sopra illustrate. Infatti, tale inquadramento "automatico" avverrà  
solo dopo gli inquadramenti definitivi previsti dallo stesso articolo. Inoltre,  
tenuto conto che in alcune amministrazioni potrebbero esservi dei posti dispo-  
nibili mentre per altre gli organici potrebbero risultare completi, ne conse-  
gue che, a parità di anzianità e di meriti, taluni saranno inquadrati nell'8°  
livello, mentre altri rimarranno nel 7°.

E' pur vero che il 10° comma dell'art.4 prevede, per il dipendente che ri-  
tenga di individuare in una qualifica di livello superiore le attribuzioni ef-  
fettivamente svolte, la possibilità di essere sottoposto ad una prova selettiva  
intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità (e in  
tale caso tutti i direttori di sezione e i consiglieri o qualifiche equiparate  
potrebbero rientrare in tale soluzione in quanto non esiste praticamente alcuna  
diversità di funzioni svolte tra le due qualifiche citate e quella di Diret-  
tore Aggiunto di divisione dell'attuale carriera direttiva), ma il successivo  
13° comma pone tale possibilità nei limiti della dotazione organica del nuovo  
livello che, come recita l'art.5, non può superare il numero dei posti delle  
diverse carriere esistenti al 1° gennaio 1978. Ne consegue che, se l'estensore  
del disegno di legge n.737 pensava di rendere giustizia, fra l'altro, ai diret-  
tori di sezione, ha fallito nettamente nel suo scopo.

Per quanto concerne l'accesso esterno ai vari livelli funzionali-retribu-  
tivi previsto dall'art.13, non si ravvisa il criterio che ha determinato la  
possibilità di accedere a due diversi livelli a parità di titolo di studio.  
Per quanto attiene in particolare alla carriera direttiva è previsto infatti  
il possesso del diploma di laurea per accedere sia al 7° che all'8° livello,  
come se lo Stato Italiano rilasciasse lauree "minori" e lauree "speciali".

A questo punto occorre anche richiamare l'attenzione sul trattamento  
di favore concesso dal Governo al personale delle carriere di concetto specia-  
li, sopresse con D.P.R. 1° giugno 1972, n.319, che, sebbene alla data di entra-  
ta in vigore di detto provvedimento poteva optare per la carriera direttiva nor-  
male o rimanere nella carriera di concetto ad esaurimento può, ora per allora -  
come previsto dall'art.4, ultimo comma - chiedere l'inquadramento nel livel-  
lo settimo, se con parametro 255 e 297 e, addirittura, nel livello ottavo  
se con parametro 370, sebbene in tutte e due i casi detti impiegati abbiano  
svolto per sette anni, su loro richiesta, mansioni proprie della carriera di  
concetto.

8

-3-

Altro trattamento incompatibile con ogni elementare norma giuridica e di buon senso è quello riservato agli impiegati di cui al penultimo comma dell'art.4, che si appalesa avvilente e demotivante per chi ha sempre sostenuto l'onere di accedere alle carriere statali attraverso un pubblico concorso per esami, così come dettato dalla Costituzione italiana. Detto comma prevede l'inquadramento nel 7° livello (riservato, fra l'altro, ai consiglieri e ai direttori di sezione), di quegli impiegati assunti a contratto triennale e successivamente collocati fra i diurnisti, beneficiando dell'art.2 della legge 4 febbraio 1966, n.32.

Ma dove la disparità di trattamento, riservata ai direttivi ministeriali non dirigenti, si rivela addirittura illegittima, è nel diverso inquadramento previsto per i funzionari di altre amministrazioni con analoghe qualifiche:

a) l'art.39 prevede per i segretari comunali con parametri 190 e 257, identici a quelli dei consiglieri dei Ministeri, l'inserimento nel 7° livello ma, con possibilità di transitare all'8° automaticamente, previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi in altre sedi, allorché conseguano la qualifica di segretario capo (par.307) analoga a quella di direttore di sezione. Inoltre i segretari capo possono essere inseriti subito nell'8° livello previa suindicata dichiarazione scritta, ovvero transitarvi automaticamente al compimento dell'anzianità prevista per il conseguimento del parametro di stipendio 387 (corrispondente a quello stabilito per i direttori aggiunti dei ministeri);

b) l'art.34 stabilisce per i dipendenti delle soppresse imposte di consumo un inquadramento del tutto particolare, in merito al quale il Parlamento dovrebbe effettuare un esame serio e approfondito: si pensi soltanto a titolo esemplificativo che nel 7° livello viene inserito il cassiere principale di nomina comunale, mentre per l'analoga qualifica dei dipendenti ministeriali, è previsto l'inquadramento al 6° livello, in quanto trattasi di impiegato di carriera di concetto non apicale.

Per quanto concerne poi l'8° livello, si fa rilevare che nel medesimo viene inquadrato, fra l'altro, il direttore di 2° categoria, paragonabile, ad esempio, al direttore di 2° classe dell'Amministrazione periferica delle Tasse che viene, invece, inserito nel 7° livello.

Non è da tacere, inoltre, che detti impiegati conservano gli emolumenti acquisiti nel precedente ordinamento privatistico, con il paradosso che un impiegato di tali uffici soppressi viene a percepire, di fatto, più di un dirigente generale, espletando mansioni identiche a quelle del collega del Ministero inserito come lui nello stesso livello.

Ed ancora, mentre per il personale statale è previsto, all'art.174, ~~primo~~ a secondo comma, lo scrutinio per i posti disponibili al 31 dicembre 1979, per detto privilegiato personale delle ex imposte di consumo, tale data viene spostata, chissà perché, ad un anno dalla data di entrata in vigore delle legge in argomento (disegno di legge n.737);

c) il titolo IV prevede poi una completa ed esauriente normativa per l'inquadramento del personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

In particolare sia l'inquadramento che il passaggio fra le varie categorie (corrispondenti ai livelli funzionali retributivi) vengono palesemente agevolati in quanto dette norme consentono accessi automatici alle categorie superiori e dispongono maggiori riserve di posti per coloro che già sono in servizio.

L.L.



L'emendamento n.3, infine, adegua il secondo comma dell'art.174 alla nuova formulazione dell'art.4 dopo l'inserimento del comma riguardante il personale della carriera direttiva (direttori di sezioni, consiglieri e qualifiche equiparate).

EMENDAMENTI

Emendamento n.1

Dall'art.4 del disegno di legge n.737, sono soppresse, al quarto comma, le parole "direttore di sezione" (righe 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>) e le parole "direttore aggiunto di divisione" (righe 12<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>).

Emendamento n.2

Dopo il 4<sup>o</sup> comma dell'art.4 del disegno di legge n.737, è inserito il seguente:

"Il personale della carriera direttiva che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di consigliere e direttore di sezione o qualifiche equiparate, che abbia maturato oppure abbia in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di direttore di divisione aggiunto o equiparata, è inquadrato, o sarà inquadrato a mano a mano che maturerà detta anzianità, nell'ottavo livello, ove occorra anche in soprannumero, con decorrenza giuridica ed economica comunque non anteriore al 1<sup>o</sup> gennaio 1980 e secondo l'ordine risultante dal ruolo di provenienza.

Emendamento n.3

Al secondo comma dell'art.174, le parole "nel sesto e settimo comma", sono sostituite dalle parole "nel settimo e ottavo comma".

CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 4 luglio 1979

IL DEPUTATO QUESTORE

Caro collega,

come ti è noto i deputati questori curano collegialmente il buon andamento dell'amministrazione della Camera, vigilando sull'applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente.

Nel riunirci per la prima volta all'inizio della presente legislatura abbiamo ritenuto opportuno darti comunicazione, mediante l'appunto che troverai allegato alla presente, dei principali servizi e delle facilitazioni di cui avrai la possibilità di usufruire, nella speranza che ti siano di valido aiuto, nello svolgimento dell'attività parlamentare. A questa prima informazione seguirà la distribuzione di un opuscolo di rapida consultazione contenente indicazioni di dettaglio riguardanti l'ubicazione e le attribuzioni dei vari Servizi della Camera. Ti sollecitiamo, comunque, ad inviarci qualunque suggerimento o proposta atti a migliorare qualitativamente e quantitativamente gli strumenti ed i servizi offerti dall'amministrazione della Camera dei deputati; in ogni caso confidiamo nella tua fattiva collaborazione per facilitare lo svolgimento dei compiti che ci sono affidati.

Restiamo, comunque, noi personalmente e tutti gli uffici dell'amministrazione, a tua completa disposizione per ogni chiarimento in ordine al contenuto del documento allegato alla presente lettera o alle altre questioni concernenti l'andamento dei servizi di Montecitorio.

Con successive comunicazioni ci riserviamo di darti informazioni in merito all'assegnazione dei posti in aula ai fini dell'utilizzazione del sistema di votazione elettronica, alla misura delle indennità parlamentari, all'assistenza mutualistica e all'assistenza sanitaria integrativa.

CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

Cogliamo l'occasione per formularti i nostri migliori auguri di buon lavoro e per inviarti i nostri più cordiali saluti.

I DEPUTATI QUESTORI

*Antonio*  
*Orsini*  
*Stefano*

STEFANO  
SERVATI

CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

1 - POSTI DI LAVORO PER I DEPUTATI

Ogni deputato può richiedere l'assegnazione di un tavolo con il relativo cassetto o di uno stipetto nelle sale di scritte che sono sistemate al piano aula e nel salone degli arazzi al secondo piano, entro i limiti della effettiva disponibilità.

Le chiavi dei cassetti e degli stipetti sono in distribuzione presso il Servizio di amministrazione e provveditorato, ufficio economato, al piano amezzo, lato cassa. I tavoli saranno assegnati in ordine di richiesta e di prenotazione.

I tavoli disponibili nelle sale di scrittura sono circa 320; a palazzo Raggi, in via del Corso, sono stati assegnati complessivamente ai Gruppi parlamentari 60 uffici per i deputati: ciascun Gruppo provvederà alla distribuzione in concreto degli uffici ad esso spettanti.

E' inoltre prossima la consegna da parte del Genio Civile di altri uffici (oltre 150) nel complesso demaniale di Vicolo Valdina ed in quello di via del Seminario.

Presso la biblioteca è disponibile un salone di lettura riservato ai deputati in cui, tra l'altro, è stata predisposta una raccolta di opere di immediata consultazione ripartita secondo le competenze delle commissioni permanenti.

2 - SERVIZI PER LA DOCUMENTAZIONE E L'INFORMAZIONE DEI DEPUTATI

Nel settore della documentazione operano i seguenti servizi:

- 1) Servizio archivio: (atti parlamentari della Camera e del Senato, relazioni governative, documenti ufficiali e pubblicazioni della Camera).

## CAMERA DEI DEPUTATI

## IL DEPUTATO QUESTORE

- 2) Servizio studi, ricerche e statistiche parlamentari: (ricerche di diritto comparato, documentazione informativa e studi in campo giuridico ed economico, dati sull'attività parlamentare).
- 3) Servizio biblioteca: consultazione, prestito e duplicazione di volumi e riviste (600.000 volumi e 2.000 periodici circa) e ricerche bibliografiche.
- 4) Centro per la documentazione automatica (ricerche di giurisprudenza costituzionale, civile e penale, sindacato ispettivo e legislazione regionale).
- 5) Ufficio speciale per l'informazione parlamentare (precedenti parlamentari, iter legislativo, legislazione vigente).

Si fa altresì presente che, presso il Servizio rapporti con le regioni e commissioni bicamerali, esiste la raccolta integrale dei bollettini ufficiali delle regioni.

### 3 - PERMESSI DI ACCESSO AL IV SETTORE DEL CENTRO STORICO

Gli onorevole colleghi possono ottenere, per poter accedere con la loro autovettura nella IV zona del centro storico ed usufruire delle aree di parcheggio riservate in Piazza Montecitorio e Piazza del Parlamento, un apposito contrassegno abilitante rilasciato dall'amministrazione comunale in accordo con la Camera (non più di uno per deputato).

Tale contrassegno, da applicare al parabrezza della auto, potrà essere rilasciato solo dietro esibizione della carta di circolazione della vettura, dalla quale risulti che questa è intestata al parlamentare oppure al coniuge.

La richiesta deve essere indirizzata al Servizio amministrazione e provveditorato (piano terzo).

## CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

I colleghi che sono attualmente in possesso del contrassegno a suo tempo loro rilasciato nel corso della VII legislatura potranno continuare ad utilizzarlo, mantenendo esso validità anche nell'VIII legislatura.

Si precisa che, per motivi di tutela della agibilità dei parcheggi ed evitare possibili abusi, i vigili urbani di servizio nella piazza hanno avuto rigorose istruzioni di procedere contravvenzionalmente nei casi di vetture sprovviste di contrassegno che vi siano comunque lasciate in sosta.

#### 4 - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Con apposita polizza (di cui si allega copia - all. A) stipulata a suo tempo con la compagnia "Le assicurazioni d'Italia" (società collegata con l'istituto nazionale delle assicurazioni) la Camera ha assicurato i deputati contro i rischi derivanti da infortunio.

I massimali sono i seguenti:

- 50 milioni per il caso di morte;
- 60 milioni per il caso di invalidità permanente.

Sono garantiti i rischi inerenti all'espletamento del mandato parlamentare, i rischi professionali riguardanti l'attività privata degli assicurati, i rischi extra professionali derivanti dall'espletamento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, i rischi di volo, i rischi cosiddetti speciali (uso e conduzione di autovetture proprie e di terzi, pratica di sports comuni, ecc.), i rischi per infortuni che possono derivare a seguito di tumulti, di aggressioni od atti violenti aventi carattere politico, sociale o sindacale.

Non è assicurata l'inabilità temporanea di cui all'art. 16 delle condizioni generali di polizza.

La validità della garanzia è estesa a tutto il mondo, compresi i viaggi marittimi su regolari linee di navigazione per passeggeri.

A copertura del costo della polizza è praticata a ciascun deputato una trattenuta mensile di L. 16.500 sull'indennità parlamentare.

Le denunce di infortunio dovranno essere inviate, per raccomandata con avviso di ricezione, entro cinque giorni dal fatto, all'ispettorato sinistri della compagnia "Le assicurazioni d'Italia" (Corso Italia, 33 - Roma) a cura dei singoli interessati.

Entro un anno dalla data di denuncia l'assicurato dovrà far pervenire alla compagnia il certificato medico corredato, se del caso, di idonea documentazione (radiografie, cartelle cliniche, ecc.), attestante la natura e l'entità della eventuale invalidità permanente riportata a causa dell'infortunio.

Per ogni ulteriore chiarimento, gli onorevole colleghi potranno rivolgersi al Servizio amministrazione e provveditorato (piano III).

5 - TESSERE DI ACCESSO PER I SEGRETARI DEGLI ONOREVOLI DEPUTATI

Ogni deputato può richiedere al servizio amministrazione e provveditorato l'emissione di una tessera di accesso per il proprio segretario.

La richiesta scritta e firmata dal deputato dovrà indicare le generalità complete e la residenza del segretario.

In allegato dovranno essere trasmesse due fotografie formato tessera sottoscritte sul retro dal segretario.

## CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

Per ciascun deputato potrà essere emessa soltanto una tessera di accesso per segretario. Nel caso di sostituzione del segretario nel corso della legislatura la tessera precedentemente emessa dovrà essere restituita al servizio amministrazione e provveditorato.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il suddetto documento dovrà essere presentato per il rinnovo al Servizio amministrazione e provveditorato, accompagnato da una richiesta del deputato.

Il titolare della tessera ha facoltà di accedere al palazzo di Montecitorio dall'ingresso di via della Missione n. 8, per recarsi alle sale riservate ai segretari, e dall'ingresso di via della Missione n. 10 per recarsi all'ufficio postale.

E' espressamente vietato ai segretari degli onorevoli deputati di circolare nella restante parte del palazzo.

6 - DOTAZIONE CARTA

Ogni deputato può ritirare, presso il magazzino della Camera dei deputati, una dotazione mensile di carta intestata consistente in:

- n. 1.600 fogli di carta corona e relative buste;
- n. 400 fogli di carta da minuta formato corona;
- n. 400 cartoncini e relative buste;
- n. 200 fogli di carta quadrotta.

Per il ritiro della suddetta dotazione è necessario far pervenire una apposita richiesta, firmata dal deputato, al magazzino della Camera dei deputati, che provvederà a prender nota, su apposito registro nominativo, dei prelievi effettuati.

Si prega di contenere le richieste di cancelleria nei limiti dei tipi di carta e dei quantitativi previsti dalla dotazione mensile; sono state impartite in merito precise e severe disposizioni al magazzino centrale, che non potrà evadere le richieste eccedenti la dotazione. Il prelievo va effet-

## CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

tuato entro il mese; il magazzino non potrà consegnare comunque più di una dotazione arretrata data l'impossibilità di predisporre forti scorte, per esigenze di spazio.

L'ufficio di distribuzione del magazzino centrale è situato nel palazzo dell'aula dei gruppi parlamentari con accesso da via della Missione n. 8.

7 - RISTORANTE SELF SERVICE

Al piano basamentale del palazzo di Montecitorio è in funzione il ristorante self service.

Si acclude un estratto delle principali norme regolanti la frequenza dei relativi locali (all. B) .

8 - UFFICIO POSTALE (piano aula)

Osserva il seguente orario:

- )8 -- 21: a Camera chiusa
- {8 -- termine seduta: a Camera aperta

Servizi di cassa (conti correnti ecc.):

- dalle 9 alle 17.

9 - BANCO DI NAPOLI (lato ingresso di P.zza Parlamento n.24)

I Servizi dell' Agenzia del Banco di Napoli, che ha sede a Montecitorio, osservano orario antimeridiano ( h. 9-12,30) e pomeridiano (h. 16,45 - 18.00) dal lunedì al venerdì.

10 - RIVENDITA GENERI DI MONOPOLIO

La Tabaccheria si trova accanto all'"Anticamera della posta".

Orario

<u>Camera aperta</u>	h. 8-20
<u>Camera chiusa</u>	{ h. 8,30-13.00
	{ h. 17.00-19.00

CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

11 - BARBIERIA (piano aula)

I colleghi possono usufruire gratuitamente della barbieria dalle 8 alle 20, se la Camera tiene seduta e dalle 8 alle 19, se non vi è seduta.

Le Onorevoli colleghe possono ritirare i buoni per il parrucchiere al Servizio amministrazione e provveditorato (secondo piano).

12 - RIMBORSI PER ACQUISTO AUTOVETTURE

Per effetto di apposite intese con la Camera, la Fiat e l'Alfa Romeo accordano ai deputati acquirenti di autovetture nuove di fabbrica di loro produzione uno speciale rimborso sul prezzo di listino, alle condizioni che, relativamente a ciascuna casa, sono qui di seguito indicate.

FIAT

La Fiat concede il rimborso del 10% su tutti gli autoveicoli inclusi nel listino ufficiale della fabbrica compresa la produzione Autobianchi, purchè acquistati presso una delle sue filiali (e non presso concessionari) sia in contanti sia a rate, senza cessione in permuta di veicolo usato.

Il rimborso può riguardare solo le autovetture, con esclusione assoluta dei veicoli industriali.

Sono esclusi dallo sconto i modelli "spyder".

L'autovettura deve essere intestate personalmente al deputato.

Il beneficio del rimborso non può essere concesso più di una volta ogni sei mesi.

**CAMERA DEI DEPUTATI**

IL DEPUTATO QUESTORE

La Fiat si riserva di fissare di volta in volta, dandone specifica comunicazione all'amministrazione della Camera l'estensione del rimborso, con relativa data di decorrenza, alle autovetture di nuovo modello successivamente inserite nel listino.

Per usufruire del rimborso gli onorevoli colleghi dovranno consegnare al Servizio amministrazione e provveditorato (piano terzo) la fattura quietanzata comprovante l'acquisto, che sarà trasmessa alla direzione Fiat di Roma, la quale provvederà al rimborso a mezzo assegno non trasferibile intestato al deputato. Tale assegno, a cura del predetto Servizio, sarà inviato alla casella postale di ciascun interessato.

Si raccomanda ai colleghi di provvedere con ogni possibile tempestività alla consegna delle fatture, non potendo la casa, per ragioni amministrative e di contabilità interna, concedere il rimborso quando le fatture stesse le siano trasmesse con eccessivo ritardo o comunque si riferiscano ad acquisti risalenti ad oltre un anno.

**ALFA ROMEO**

L'Alfa Romeo accorda agli onorevoli deputati lo sconto del 7% sul prezzo di listino delle autovetture nuove di propria fabbricazione, purchè siano acquistate sia in contanti sia a rate presso le sue Filiali (e non presso Concessionari) senza cessione in permuta di veicolo usato.

Lo sconto è praticato direttamente dalla Filiale all'atto dell'acquisto previa dimostrazione, da parte dell'interessato, della propria qualità di parlamentare mediante l'esibizione della apposita tessera di riconoscimento.

## CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

13 - CENTRO DI RIPRODUZIONE E DI DUPLICAZIONE

Il centro di riproduzione e di duplicazione (C.R.D.) dislocato al V piano del palazzo di Montecitorio, provvede alla riproduzione ed alla duplicazione di atti e documenti.

Ogni deputato può usufruire gratuitamente dei servizi del centro entro un limite mensile di spesa di L. 40.000; per richieste di lavori di importo superiore, il parlamentare deve autorizzare la trattenuta dell'importo eccedente le lire 40.000 sulle proprie competenze mensili.

I preventivi vengono compilati sulla base delle tariffe aggiornate che sono a disposizione per la consultazione presso il C.R.D., al quale le richieste possono essere inoltrate direttamente.



# LE ASSICURAZIONI D'ITALIA

SOCIETA PER AZIONI - CAPITALE LIRE 6.000.000.000 INTERAMENTE VERSATO  
ISCRITTA AL N. 861/23 DEL REGISTRO DELLE SOCIETA PRESSO LA CANCELLERIA COMMERCIALE DEL TRIBUNALE DI ROMA  
SOCIETA COLLEGATA CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI  
DIREZIONE GENERALE - ROMA



C.C.I.A.A. - ROMA 1762

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE CUMULATIVA CONTRO GLI INFORTUNI!

Roma 13.12.75

AGENZIA GENERALE di ROMA CB/amb /Zona 1631

POLIZZA 73 / N° 1 332642/15

Rilasciata a Spett.le On.le CAMERA DEI DEPUTATI

domiciliat. a ROMA Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Attività esercitata \_\_\_\_\_

Sostituisce polizza 51/160391 scadente il 15/7/77

Rinnova polizza \_\_\_\_\_

Riprende polizza \_\_\_\_\_

Costituisce rischio comune con polizza \_\_\_\_\_  
Durata { dal 31/12/1975 al 31/12/1985  
anni 10 mesi \_\_\_\_\_ giorni \_\_\_\_\_

Premio netto annuo . . . . . L. 119.187.832

Delegataria <u>ASSITALIA</u> - Quota Assitalia <u>32</u> %	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO (per la trascurazione valori allegati)	Rata da pagarsi alla firma della polizza	Rata convenuta dal <u>31.12.76</u>
<b>MODALITA' DI PAGAMENTO</b>	Premio netto . . . . . L.	<u>31.024.582</u>	<u>119.187.832</u>
1 <sup>a</sup> rata fino al <u>31/12/1976</u>	Acc.sori . . . . . L.	<u>//</u>	<u>//</u>
Rate successive <u>annuali</u> n. <u>9</u> scadenti il	Addizionale supplementare . L.		
<u>31/12</u>	Premio imponibile . . . . . L.	<u>31.024.582</u>	<u>119.187.832</u>
di ogni anno, fino al <u>31/12/1984</u>	Imposte (..... <u>2</u> .....%) . . L.	<u>1.820.423</u>	<u>2.383.757</u>
(1) - Annuali oppure, era semestrale, trimestrale, ecc.	<b>Totale Generale</b> . . . . . L.	<u>32.845.005</u>	<u>121.571.589</u>

Fanno parte integrante della presente polizza i seguenti allegati:

- 1) - Mod. \_\_\_\_\_ - Proposta sottoscritta il \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/19
- 2) - Mod. 12 - Allegato per Reparto premio
- 3) - Mod. 220 - Allegato per Rischio Volo
- 4) - Mod. 10 - " " send. Particolari
- 5) - Mod. 229 - Allegato per inserimento delle clausole contraddistinte con i numeri \_\_\_\_\_

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

N. B. - Nel testo che segue la parola « Società » designa LE ASSICURAZIONI D'ITALIA, la parola « Contraente » la persona, la ditta o l'ente, con il quale viene stipulato il contratto e quella « Assicurato » la persona a favore della quale viene prestata l'assicurazione.

Art. 1. - **Definizione di infortunio.** - L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate dal Contraente e nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, che producano lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Art. 2. - **Delimitazione dell'assicurazione.** - L'assicurazione vale durante il servizio militare in tempo di pace in seguito a richiamo per ordinarie esercitazioni; è invece sospesa durante il servizio di leva, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale e riprende vigore non appena cessate le anzidette cause di sospensione.

- Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:
- a) dalla guida e dall'uso di motoveicoli azionati da motore di cilindrata superiore a 50 cmc.;
  - b) dalla guida di veicoli a motore e imbarcazioni a motore, che non siano autoveicoli ad uso privato o motoscafi per diporto e sempreché la persona alla guida sia munita dei prescritti documenti di abilitazione;
  - c) dalla guida e dall'uso di mezzi di locomozione serali e subacquei;
  - d) dall'esercizio dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, caccia a cavallo, polo, pelota, alpinismo con scalata di rocce od accesso ai ghiacciai, sci con salti dal trampolino, guidosilitta, calcio, rugby, baseball, caccia o pesca subacquea, idrosci, speleologia, ascensioni aeree, volo a motore ed a vela, paracadutismo, giochi ed attività sportive speciali;
  - e) dalla partecipazione a corse o gare ed alle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di corse podiatriche, gare bocciolfie, pesca non subacquea, tiro a segno, tiro a volo e simili, scherma, tennis.

Sono pure esclusi dall'assicurazione:

- f) gli infortuni derivanti da atti di guerra o da operazioni militari, insurrezioni e tumulti popolari; da aggressioni od atti violenti che abbiano movente politico; da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche; da influenze termiche od atmosferiche;
- g) gli infortuni che siano conseguenza diretta od indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinati e quelli sofferti in conseguenza di proprie provocazioni, azioni delittuose, risse, imprudenze o negligenze gravi, nonché di partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- i) gli infortuni dovuti ad ingestione o ad assorbimento di sostanze, le ernie, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, la malaria od altre manifestazioni morbose causate da punture di insetti, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta od esclusiva una lesione ai sensi dell'art. 1, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio e di pratiche riguardanti la cura della propria persona.

Art. 3. - **Persone non assicurabili.** - L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 70 anni e cessa dalla prossima scadenza annuale del premio per quelle che raggiungono tale limite di età.

Non sono assicurabili le persone colpite da apoplessia od affette da epilessia, paralisi, infermità mentali, delirium tremens, alcoolismo, cocainismo, morfismo, oppiomania, diabete o da altre infermità gravi e permanenti e l'assicurazione cessa col manifestarsi di una di queste malattie. Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale.

22 GEN 1976

L'importo di cui a (\*) è stato versato a mani del sottoscritto oggi, \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/19\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

La Società LE ASSICURAZIONI D'ITALIA, in base a conforme proposta ed alle condizioni generali e particolari della presente polizza, assicura contro gli infortuni le persone indicate nello specchio che segue:

COGNOME e NOME	Anno di nascita	Qualifica ed occupazioni professionali	Somme assicurate (in lire)		
			Morte	Invalidità permanente assoluta	Inabilità temporanea (diaria)
On. 514 Deputati			50.000.000	50.000.000	/
			X	514	
			30.700.000.000	36.840.000.000	



CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - L'assicurazione vale dal momento in cui gli Assicurati salgono a bordo dell'aeromobile fino al momento nel quale ne sono discesi.

Art. 2 - La presente estensione di garanzia viene prestata alle condizioni stabilite dalle vigenti tariffe del Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche. Si conviene pertanto fin da ora fra le parti che, nel caso in cui tali tariffe venissero modificate, la Società avrà diritto di richiedere le corrispondenti modifiche a partire dalla prima scadenza successiva di premio.

In caso di disaccordo, gli effetti del presente allegato si intenderanno cessati alla data della predetta scadenza.

Art. 3 - Ai fini della presente garanzia relativa al rischio volo sono esclusi gli infortuni derivanti da aggressioni od atti violenti che abbiano movente sociale.

Art. 4 - Clausola di limitazione di cumulo

— per polizze individuali:

la somma delle garanzie di cui alla presente appendice e di eventuali altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio di volo in abbinamento a polizze infortuni comuni non potrà superare i capitali di:

- L. 200.000.000, per il caso di morte e
- L. 200.000.000, per il caso di invalidità permanente totale.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

— per polizze cumulative:

la somma delle garanzie di cui alla presente appendice e di eventuali altre assicurazioni stipulate dallo stesso Contraente o da terzi in favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni « cumulative » non potrà superare i capitali di:

- per persona
  - L. 200.000.000, per il caso di morte
  - L. 200.000.000, per il caso di invalidità permanente totale
- e complessivamente per aeromobile
  - L. 1.000.000.000, per il caso di morte
  - L. 1.000.000.000, per il caso di invalidità permanente totale.

In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze del medesimo tipo di capitolato stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art. 5 - Per quanto non regolato dal presente allegato, valgono le condizioni generali di assicurazione e quelle particolari di polizza qui espressamente richiamate.

Clausola atti di pirateria aerea (che si intende operante sempreché sia stato corrisposto il relativo soprapremio):

A deroga del precedente art. 3 ed a parziale deroga del comma f) dell'art. 2 delle condizioni generali di assicurazione, la garanzia si intende valida anche per gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico o sociale quali ad esempio attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, purché non conseguenti a guerra anche se non dichiarata, ad insurrezioni o tumulti popolari.

La garanzia si intende estesa agli eventuali infortuni che, in conseguenza di forzato dirottamento, dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsti in polizza, compreso quindi l'eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l'assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo prevista dal biglietto aereo.

LE ASSICURAZIONI D'ITALIA

Agenzia Generale di Roma

*[Handwritten signature]*

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

(anche per approvazione specifica della clausola di limitazione di cumulo di cui all'art. 4)

*[Handwritten signature]*

COMPAGNIA ITALIANA DI SICURTÀ  
L'AGENTE GENERALE DI ROMA  
ING. GILIO ARMANDO BRAGAGLIA

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO  
AGENZIA GENERALE DI ROMA

*[Handwritten signature]*



# LE ASSICURAZIONI D'ITALIA

SOCIETA' PER AZIONI - CAPITALE LIRE 2.000.000.000 INTIERAMENTE VERSATO  
 NOME E P. CO. DI SEDE DEL SEVERO PER LA CUIAIONE SOSTITUITO DA ROMA E 1984  
 SOCIETA' COLLEGATA CON L'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

DIREZIONE GENERALE - ROMA

ASSUNZIONI - Mod. 12

## ALLEGATO PER LA COASSICURAZIONE

AGENZIA GENERALE di ROMA CB/amb /Zona

RAMO Infortuni

Polizza 73 / 51 / 532642/15

Scadenza polizza 12/19 85  
 (anno) (anno)

Appendice /

Rateazione premio annuale

Riparto del premio alla firma dal 31/12/1975 al 31/12/1976

COMPAGNIE	Quota	Premio netto	Ammorti	Adizionale supplementare	Premio imponibile	Imposte	TOTALE GENERALE	Deposito contabile
1 GENERALI	14	12.743.455	//		12.743.455	254.869	12.998.324	
2 ASSICURITAL	14	12.743.455			12.743.455	254.869	12.998.324	
3 INTERCONTI- NENTALE	10	9.102.468			9.102.468	182.049	9.284.517	
4 MILANO	10	9.102.468			9.102.468	182.049	9.284.517	
5 UNIPOL(Roma)	10	9.102.468			9.102.468	182.049	9.284.517	
6 COMP.ITAL. SICURTA'	10	9.102.468			9.102.468	182.049	9.284.517	
Totale ceduto ...	58	61.896.782			61.896.782	1.237.934	63.134.716	
Assitalia	32	29.127.900			29.127.900	582.559	29.710.459	
Totale (100, 1000, ecc.)	90	91.024.682			91.024.682	1.820.493	92.845.175	

Riparto rate annuali successive dal 31/12/1975

1 GENERALI	14	16.686.297			16.686.297	333.725	17.020.022	
2 ASSICURITAL	14	16.686.297			16.686.297	333.725	17.020.022	
3 INTERCONTI- NENTALE	10	11.918.783			11.918.783	238.375	12.157.158	
4 MILANO	10	11.918.783			11.918.783	238.375	12.157.158	
5 UNIPOL(Roma)	10	11.918.783			11.918.783	238.375	12.157.158	
6 COMP.ITAL. SICURTA'	10	11.918.783			11.918.783	238.375	12.157.158	
Totale ceduto ...	58	81.047.726			81.047.726	1.620.950	82.668.676	
Assitalia	32	38.140.112			38.140.112	762.807	38.902.919	
Totale (100, 1000, ecc.)	90	119.187.838			119.187.838	2.383.757	121.571.595	



Agenzia Generale di ROMA CB/amb

Polizza 73 / 51/ 532642/15 Appendice = Seguito

## - CONDIZIONI PARTICOLARI -

- 1) A parziale deroga dell'art.3 delle condizioni generali rimane abolito ogni limite di età.
- 2) L'art.4 delle condizioni generali rimane abolito, in quanto la validità della garanzia deve intendersi estesa a tutto il mondo, compresi i viaggi marittimi su regolari linee di navigazione per passeggeri.
- 3) La garanzia della presente polizza copre i rischi inerenti al mandato parlamentare, i rischi professionali riguardanti l'attività privata dei deputati, i rischi extra professionali derivanti dall'espletamento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, i rischi così detti speciali (uso e conduzione di autovetture proprie e di terzi, pratica di sports comuni ecc.); i rischi per infortuni che possano derivare agli assicurati a seguito di tumulti e di aggressioni od atti violenti aventi carattere politico, sociale o sindacale.
- 4) Al termine di ogni legislatura l'efficacia della polizza di assicurazione opera nei confronti dei deputati rieletti anche durante il periodo di proroga dei poteri della Camera, nei confronti dei deputati non rieletti fino alle ore 24 del giorno antecedente a quello della prima riunione della nuova Camera e nei riguardi dei deputati nuovi eletti a decorrere dal giorno di prima riunione della nuova Camera. In caso di decesso di deputato o di cessazione del mandato per qualsiasi causa, la polizza di assicurazione si estende automaticamente al subentrante.
- 5) La Società in deroga al disposto dell'Art.1916 C.C., rinuncia ad ogni azione di rivalsa verso i responsabili dell'infortunio, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa.
- 6) A parziale deroga di quanto previsto all'art.11 delle condizioni generali di assicurazione, il termine per la denuncia dell'infortunio deve intendersi elevato da tre a cinque giorni anche in caso di morte.
- 7) A deroga di quanto disposto al secondo e terzo comma dell'art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia si intende pienamente operante per tutti indistintamente i Deputati, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche e di salute, restando espressamente confermati i criteri di indennizzabilità di cui all'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
- 8) L'art.10 "altre assicurazioni" delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende totalmente abrogato.
- 9) Resta inteso e convenuto che è facoltà delle Parti di rescindere il contratto alla fine di ogni anno assicurativo con preavviso di tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata, prima della scadenza della rata di premio annuale. Qualora la risoluzione anticipata del Contratto sia richiesta dal Contraente, questi sarà tenuto a rimborsare alla Società gli scatti di poliennalità goduti come previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
- 10) Con riferimento all'art.14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le Parti Contraenti precisano che la designazione del beneficiario in caso di morte dell'Assicurato dovrà essere fatta per iscritto dall'Assicurato medesimo e inviata alla Società Assicuratrice ovvero fiduciarmente de-

./.

positata presso i competenti uffici della Camera dei Deputati, con il solo obbligo da parte di quest'ultima di dare comunicazione alla Compagnia della ricezione dell'atto di designazione e, in ogni caso, senza responsabilità alcuna per la Camera dei Deputati Contraente.

11) Relativamente alla garanzia Rischio Volo di cui all'allegato Mod.220, la garanzia è altresì estesa ai voli effettuati in qualità di passeggeri di velivoli ed elicotteri eserciti da Società di traffico non regolare e di trasporto a domanda (esclusi Aeroclubs), nonché da autorità civili e militari durante il servizio non regolare di traffico civile, nonché da Ditte e privati per attività turistica e di trasferimento con velivoli plurimotori condotti da piloti professionisti, escluse le transvolate oceaniche.

12) Il premio è annuo ed è stato così conteggiato:

- a) Infortuni  
£. 174.637 per ciascuno dei 614 On.li Deputati
  - b) Rischio Volo  
£. 19.480 per ciascuno dei 614 On.li Deputati
- I suddetti premi sono al netto delle imposte.

13) L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate:

LE ASSICURAZIONI D'ITALIA	32	Delegataria
GENERALI	14	Coassicuratrice
ASSICURITAL	14	" "
INTERCONTINENTALE	10	" "
MILANO	10	" "
UNIPOL (Roma)	10	" "
COMP. ITALIANA SICURTÀ	10	" "

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unitamente per il tramite della Società "Le Assicurazioni d'Italia" all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni modificazione si intende fatta e ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dello atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione di premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

LE ASSICURAZIONI D'ITALIA  
Agenzia Generale di Roma

*[Handwritten signature]*

COMPAGNIA ITALIANA DI SICURTÀ  
L'AGENTE GENERALE DI ROMA  
EG. LUIGI ARMANDO BRAGAGLIA

*[Handwritten signature]*

IL CONTRAENTE

*[Handwritten signature]*  
CA  
DELEG.

COMPAGNIA ITALIANA DI SICURTÀ  
AGENZIA DI MILANO  
L. G. ROSSI

Art. 4. - Limiti territoriali. - L'assicurazione vale per l'Europa e per i territori degli Stati africani ed asiatici del Mediterraneo e del Mar Nero entro una fascia costiera di 50 Km.

Vale anche durante i viaggi marittimi su navi in servizio regolare per passeggeri, effettuati fra i porti europei e fra questi e i porti africani ed asiatici del Mediterraneo e del Mar Nero.

Art. 5. - Prova del contratto - Validità delle variazioni. - La proposta scritta diretta alla Società e la polizza firmata dalla Società stessa per mezzo delle persone all'uopo autorizzate e dal Contraente sono i soli documenti che fanno prova delle condizioni regolatrici dei rapporti fra le parti. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle parti come sopra.

Art. 6. - Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione e periodo di assicurazione. - Il Contraente è tenuto a pagare, presso la Direzione della Società o la Sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze e per tutta la durata del contratto, i premi e gli accessori stabiliti nella polizza medesima. La esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio del Contraente non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le rate successive vengono pagate contro rilascio di regolari quietanze emesse dalla Società, che devono portare la data del pagamento e la firma della persona che riscuote l'importo. L'assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio e gli accessori sono stati pagati; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 15 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

Trascorso il termine di 15 giorni di cui sopra, la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigere giudizialmente l'esecuzione.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate.

Art. 7. - Variazioni nella persona del Contraente. - Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidamente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate.

In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda.

Nel caso di fusione della società Contraente il contratto continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della società Contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopraindicanti devono essere comunicate per iscritto, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, dal Contraente, suoi eredi od aventi causa alla Società la quale, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 8. - Variazioni nelle mansioni delle persone assicurate. - Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni di rischio per cambiamento delle mansioni professionali dichiarate per i singoli Assicurati o delle condizioni nelle quali dette mansioni sono esercitate, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Società.

Se la variazione implica aggravamento del rischio tale che la Società non avrebbe consentita l'assicurazione, essa ha diritto con effetto immediato di recedere dal contratto o di escludere dall'assicurazione gli Assicurati ai quali l'aggravamento si riferisce.

Se la variazione implica aggravamento che importi un premio maggiore, la Società può chiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Se invece la variazione implica diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre correlativamente il premio, a partire dalla scadenza annuale successiva, notificando al Contraente le condizioni di assicurazione e la misura del nuovo premio ridotto.

Art. 9. - Variazioni nelle persone assicurate. - L'assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l'assicurazione. Le variazioni nel personale assicurato devono essere comunicate per iscritto alla Società, la quale ne prende atto con appendice. L'assicurazione rispetto alle nuove persone vale dalle ore ventiquattro del giorno del perfezionamento dell'appendice, con pagamento del maggior premio che risulti dovuto.

La cessazione di singoli Assicurati, non seguita da sostituzione, dà luogo a corrispondente riduzione di premio a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di comunicazione.

Art. 10. - Altre assicurazioni. - Prima di stipulare altre assicurazioni infornuti per le stesse persone o categorie di persone assicurate con la presente polizza, il Contraente deve darne comunicazione scritta alla Società sotto pena di decadenza. Questa entro 15 giorni dalla comunicazione può recedere dal contratto, dandone avviso al Contraente.

Art. 11. - Denuncia dell'infornuto e obblighi relativi. - La denuncia dell'infornuto con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dall'infornuto o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Avvenuto l'infornuto, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni; successivamente deve inviare a periodi non superiori a 15 giorni e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infornuto abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Società.

L'Assicurato ed i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione.

Se dolosamente non viene adempito all'obbligo della denuncia e agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato e i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi non viene adempito colposamente, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 12. - Criteri di indennizzabilità. - La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infornuto che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute, pertanto l'influenza che l'infornuto possa avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possano portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infornuto, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infornuto come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 13. - Prova. - E' a carico di chi domanda l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

Art. 14. - Morte. - Se l'infornuto ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infornuto è avvenuto, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte ai beneficiari designati, in difetto di designazione la Società liquida la detta somma, in parti uguali agli eredi nonché, se già non compreso tra gli eredi, al coniuge non legalmente separato al momento della morte dell'Assicurato.

Art. 15. - Invalidità permanente. - Se l'infornuto ha per conseguenza una invalidità permanente è questa si verifica entro un anno dal giorno nel quale l'infornuto è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni e le percentuali seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta.

	destro	sinistro
Per la perdita totale dell'arto superiore	70%	60%
Per la perdita della mano o dell'avambraccio	60%	50%
Per la perdita dell'arto inferiore al di sopra del ginocchio	40%	30%
Per la perdita dell'arto inferiore all'altezza o al disotto del ginocchio	30%	20%
Per la perdita del piede	40%	30%
Per la perdita del pollice	18%	16%
Per la perdita dell'indice	14%	12%
Per la perdita del mignolo	12%	10%
Per la perdita del medio	8%	6%
Per la perdita dell'anulare	8%	6%
Per la perdita di un alluce	5%	4%
Per la perdita di ogni altro dito del piede	3%	2%
Per la sordità completa di un orecchio	10%	
Per la sordità di ambedue gli orecchi	40%	
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto		

viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella su esposta tabella l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale e per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 16. - Inabilità temporanea. - Se l'infornuto ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:

a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni dichiarate;

b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni, in relazione al grado che egli ha conservato o che è andato riacquistando della sua capacità fisica.

L'indennità per inabilità temporanea, che è corrisposta per il periodo della necessaria cura medica, decorre dal giorno successivo a quello dell'infornuto regolarmente denunciato o, in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia e cessa col giorno precedente a quello dell'avvenuta guarigione.

Nel caso che l'Assicurato non abbia inviato successivi certificati medici nel termine prescritto dall'art. 11 la liquidazione della indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data anteriore.

Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni da quello dell'infornuto.

Art. 17. - Cumulo di indennità. - L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infornuto ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

Tuttavia se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infornuto dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Art. 18. - Liquidazione. - Ricevuto il certificato medico di guarigione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida l'indennità che risulti dovuta, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento.

Art. 19. - Controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni. - In caso di divergenza sulla natura, sulle cause o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata della inabilità temporanea, le parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, ad un collegio di tre medici di decidere a norma e nei limiti delle condizioni di polizza.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge.

La proposta di convocare il collegio medico deve partire dall'Assicurato o dagli aventi diritto, entro 30 giorni da quello in cui è stata comunicata la decisione della Società e deve essere fatta per iscritto con l'indicazione del nome del medico designato, dopo di che la Società comunica all'Assicurato, entro 30 giorni, il nome del medico che essa a sua volta designa. Il terzo medico viene scelto dalle parti sopra una terna di medici proposta dai due primi; in caso di disaccordo lo designa il Segretario dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio medico. Nominato il terzo medico, la Società convoca il collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.

Il collegio medico risiede, a scelta della Società, presso la sede della Società stessa o presso la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. L'assenza delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico.

E' data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal collegio stesso entro tre anni, nel quale caso il collegio può intanto concedere una provvisoria sulla indennità.

La decisione del collegio medico è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 20. - Competenza territoriale. - Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'articolo precedente è competente esclusivamente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Società ovvero di quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Le parti rinunciano espressamente a valersi del disposto degli artt. 282 e 61 del Codice di Procedura Civile.

Art. 21. - Responsabilità del Contraente. - Qualora l'infornuto o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'art. 14 o soltanto qualcuno di essi non accettino o completa facitazione per l'infornuto, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza ed avanzata verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere comunitata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infornuto o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimanano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.

Art. 22. - Recesso dal contratto ed anticipata risoluzione. - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società ha la facoltà di far cessare l'assicurazione relativa alla persona infornuta od anche di risolvere il contratto con preavviso di 15 giorni, con rimborso del premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento della cessazione al termine del periodo di assicurazione in corso. Detto rimborso sarà effettuato dalla Società entro il termine dei 30 giorni successivi a quello in cui il recesso è divenuto efficace.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata per le ipotesi previste dagli articoli 3, 8 secondo comma e 10, spettano alla Società, oltre le rate di premio scadute e rimaste inossidate:

a) l'intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

b) la rifusione degli sconti di polimeribilità, dal cui ammontare si dedurranno tanti decimi per quanti anni la polizza sia stata in vigore, sempreché essa abbia avuto corso per almeno 3 anni.

Analoga disciplina sarà osservata nell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 9 relativamente alla quota di premio corrispondente a ciascun Assicurato cessato e non sostituito.

Art. 23. - Proroga del contratto. - In mancanza di disdetta data da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, il contratto è prorogato per una durata eguale a quella originaria esclusa la frazione d'anno, ma non superiore a due anni, e così successivamente.

Art. 24. - Tasse e diritti. - Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti dipendenti dalla presente assicurazione sono a carico del Contraente o dell'Assicurato e suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 25. - Forma delle comunicazioni del Contraente, dell'Assicurato o degli aventi diritto alla Società. - Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI RISCHI DI VOLO SU LINEE AEREE REGOLARI

L'assicurazione si estende agli infornuti occorsi in occasione di viaggi aerei effettuati dall'Assicurato quale passeggero di velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari.

Questa assicurazione vale solo per i casi di morte e di invalidità permanente e per un capitale corrispondente a quello assicurato per i rischi normali con la presente polizza o con eventuali altre polizze del medesimo tipo stipulate con la infrascritta Società, fino ad un capitale massimo complessivo di L. 5.000.000 per persona e di L. 50.000.000 in caso di catastrofe, quando, cioè, in uno stesso evento rimangono danneggiate più persone assicurate.

La garanzia ha inizio del momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aereo mobile fino al momento nel quale ne è disceso.

CONDIZIONI PARTICOLARI

vedasi allegato mod. 10

CONTENUTO DEL PREMIO NETTO

Premio per l'assicurazione infortuni	L. 174.637 x 614	L.	107.227.118
Soprapremi per rischi di locomozione e sportivi		L.	
Premio per le garanzie accessorie di cui agli « Allegati »	Mod. 200 Rischio Volo L. 19.840 x 514 780	L.	11.960.720
<b>Totale</b>		L.	<b>107.227.118 + 11.960.720</b>
Sconto % per durata		L.	
Aumento % per frazionamento	mestrale	L.	
		L.	<b>107.227.118 + 11.960.720</b>

Premio netto annuo L. 107.227.118 + 11.960.720 = 119.187.838

Premio netto mestrale L. + L. Prima rata  x   L. 119.187.838

Rateo iniziale dal / / 19 Abbuono per sostituzione L. 28.103.156

al / / 19 L. Premio netto alla firma L. 37.024.682

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE DI MILANO  
AGENZIA GENERALE DI ROMA

Fatta in tre esemplari ad un solo effetto, in  
LE ASSICURAZIONI D'ITALIA  
Agenzia Generale di Roma

COMPAGNIA ITALIANA  
L'AGENTE GENERALE L.  
ARMANDO BRAGAGLIA

IL CONTRAENTE

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C. C., il Contraente dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali di assicurazione:

- Art. 7 - Facoltà di recesso della Società per variazioni nella persona del Contraente.
- Art. 10 - Obbligo di comunicare la stipulazione di altre assicurazioni; decadenza e facoltà di recesso della Società.
- Art. 19 - Rinuncia alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per controversie sulla natura e sulle conseguenze delle lesioni.
- Art. 20 - Deroga alle disposizioni territoriali.
- Art. 21 - Facoltà di regresso della Società dopo ogni denuncia di infortunio.
- Art. 22 - Tacita proroga dell' contratto in mancanza di disdette tre mesi prima della scadenza.
- Art. 25 - Forma delle comunicazioni del Contraente, dell'Assicurato o degli aventi diritto alla Società.

Roma, 30 MAG 1979  
Prot. n. 790530003 /Tes.

Egregio Onorevole,

le rendo noto che l'Ufficio di Presidenza nella riunione del 23 maggio 1979 ha approvato il nuovo testo dell'articolo 8 bis del Regolamento della previdenza per i deputati che qui di seguito le riporto:

"In caso di anticipata chiusura di una legislatura, i deputati che ne facevano parte sono ammessi, su loro richiesta, a versare i contributi volontari per il completamento del quinquennio della legislatura chiusa anticipatamente, conseguendo il diritto alla valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio, dell'intero periodo di contribuzione volontaria, dal primo giorno del mese successivo a quello della ultimazione del versamento dei predetti contributi di riscatto.

La facoltà di cui al precedente comma è estesa agli aventi diritto alla reversibilità.

La misura dei contributi resta fissata in quella in vigore alla data della chiusura anticipata della legislatura.

Le norme di cui al presente articolo si applicano altresì, al riscatto della chiusura anticipata della V e VI legislatura, in quanto sostitutive delle disposizioni transitorie V e V bis".

Pertanto ella ha facoltà di effettuare i versamenti dei contributi per il riscatto dei periodi non compiuti della V, VI e VII legislatura che, calcolati nella misura attualmente in vigore, ammontano a lire:


- 1.213.335 per la V legislatura relativamente ai deputati non provenienti dalla IV legislatura ovvero 1.200.000 relativamente a quelli provenienti dalla IV legislatura ;

- 1.086.665 per la VI legislatura relativamente ai deputati provenienti dalla V legislatura ovvero 1.066.665 relativamente a quelli non provenienti dalla V legislatura;
- 2.450.000 per la VII legislatura.

Qualora intenda avvalersi di tale facoltà, ella può eseguire il versamento dei suddetti contributi direttamente con unico assegno intestato al Cassiere della Camera dei Deputati, dando comunicazione scritta al Servizio Tesoreria oppure autorizzando il medesimo Servizio a trattenere l'importo dalle sue prossime spettanze (indennità parlamentare in caso di rielezione nella VIII legislatura; assegno di reinserimento o assegno vitalizio nell'ipotesi di mancata rielezione).

Le rendo noto che, al momento della liquidazione dell'assegno vitalizio (20 giugno p.v. o data successiva a seconda della anzianità di mandato e dell'età sulla base di quanto prescritto dal citato Regolamento), i cennati periodi potranno essere valutati solamente se sarà stato eseguito il versamento dei relativi contributi, facendo presente che per coloro che maturano il diritto all'assegno vitalizio dal 20 giugno 1979, il versamento si intenderà compiuto se entro tale data sarà pervenuta l'autorizzazione a trattenere l'importo dei contributi sull'assegno di reinserimento spettante.

Cordiali saluti



(Dott. Vincenzo Longi)

35

ASSOCIAZIONE AMICI DELL'AVANTI!  
00186 ROMA - Via della Guardiola, 22  
Telefono 6796777

Roma, 22 Giugno 1979

Segreteria  
Prot.n. 241

A tutti i Parlamentari  
Nazionali ed Europei  
del P.S.I.  
Loro indirizzi

Caro Onorevole,

L'Associazione nazionale "Amici dell'Avanti!" ha in animo di fare una pubblicazione dal titolo "I Parlamentari del PSI dell'VIII° Legislatura e del Primo Parlamento Europeo".

Il sommario sarà il seguente:

- Risultati elettorali del 3 Giugno 1979 della Camera e del Senato;
- Risultati elettorali del 10 Giugno 1979 del Parlamento Europeo;
- I Deputati del P.S.I. (biografie e foto)
- I Senatori del P.S.I. (biografie e foto)
- I Parlamentari Europei del P.S.I. (biografie e foto)
- Elenco dei rispettivi Gruppi del P.S.I. alla Camera, al Senato, e al Parlamento Europeo con relativi incarichi.

La richiesta che facciamo ad ogni singolo Parlamentare Socialista si riferisce alla biografia essenziale: una biografia che tenga conto che è destinata ad una pubblicazione di Partito.

I dati essenziali richiesti sono: luogo e data di nascita, residenza attuale, professione, titolo di studio ed eventuali titoli accademici, incarichi pubblici, di partito, sindacali o di organismi di massa (indicare i periodi relativi).

Se è possibile, dare notizia della materia o settore in cui il nostro Parlamentare si è particolarmente dedicato e impegnato o nella sua specifica attività culturale e professionale, o nella sua attività di partito o di pubblico amministratore o, per il parlamentare rieletto, nella sua precedente attività alla Camera o al Senato.

Altre notizie si possono dare circa l'eventuale attività pubblicistica, pubblicazioni, esperienze in altri partiti o movimenti, ecc.

Più presto avremo la biografia richiesta, più presto potremo fare la pubblicazione in questione che intendiamo realizzare in veste economica per una larga diffusione.

Ti ringraziamo per la collaborazione e ti inviamo fraterni saluti.-

Per la Segreteria della  
Ass. Amici dell'Avanti!  
( Giuseppe Mnfrin)



*Giuseppe Mnfrin*



editoriale giornali del mezzogiorno

egim

IL GIORNALE DEL MEZZOGIORNO  
 IL GIORNALE D'ABRUZZO  
 IL GIORNALE DI BASILICATA  
 IL GIORNALE DEL MOLISE  
 IL GIORNALE DI CAMPANIA  
 IL GIORNALE DI PUGLIA  
 IL GIORNALE DI SARDEGNA  
 IL GIORNALE DI NAPOLI  
 IL GIORNALE DI REGGIO CALABRIA  
 IL GIORNALE DI MESSINA

ROMA 20 GIU. 1979

Gentile Onorevole,

felicitandomi cordialmente per la Sua elezione, desidero informarla che stiamo preparando un numero di "presentazione" dei Deputati e dei Senatori meridionali dell'VIII Legislatura Repubblicana.

Se, come penso, l'iniziativa dovesse interessarla, La prego di farci recapitare in Redazione - Via in Arcione, 71 - ROMA (telefoni 678.02.08 e 679.80.51/2/3), a stretto giro di posta:

- 1) un Suo curriculum vitae;
- 2) una Sua recente fotografia;
- 3) una "breve dichiarazione" che illustri il Suo punto di vista sulla politica meridionalista e sul ruolo che Ella intende svolgere avvalendosi del "mandato parlamentare".

Per Sua comodità, le compiego una "scheda" della nostra Segreteria di Redazione, che Ella potrà compilare e restituirci.

Il nostro gruppo editoriale - che ha auspicato, alla vigilia delle elezioni, un solido contributo politico, legislativo e culturale da parte di tutti i parlamentari del Mezzogiorno per una effettiva informazione sulla realtà meridionale e la definitiva saldatura economica Nord-Sud - avrebbe in animo di avviare con Lei una fattiva e concreta collaborazione, per tutte le questioni che interessano il Mezzogiorno.

Pertanto Lei dovrebbe, nel frattempo, inviarci sistematicamente e tempestivamente tutte le informazioni che possono interessare l'opinione pubblica, mentre mi sarebbe gradito poter avere con Lei, non appena possibile, uno scambio di idee sulle eventuali iniziative da realizzare.

RinnovandoLe i migliori auguri per la Sua attività politica e parlamentare, Le invio i miei più cordiali saluti.

-----  
 Onorevole  
 dott. prof. Francesco DE MARTINO  
 Camera dei Deputati  
 R O M A

*Vito Bianco*  
 (Vito Bianco)

Direttore

*Vito Bianco*



Roma, 3 luglio 1979

Caro Francesco,

apprendo solo ora di dover partire per Lisbona, dove si tiene una riunione in vista di una Conferenza Internazionale di solidarietà con il popolo palestinese (ed essendo mancato alle due ultime riunioni tenutesi in periodo elettorale, questa volta non posso proprio mancare).

Spero di essere di ritorno per giovedì mattina, ma se non lo fossi ti prego di concordare con Codignola e Leon che verranno da te, tutte le iniziative che riterrete opportune per costringere la maggioranza ad uscire allo scoperto e ad affrontare una approfondita discussione politica. Io mi dichiaro fin d'ora d'accordo con quanto stabilirete.

Ti saluto e ti prego di scusarmi se non dovesi giungere in tempo.

Fraternamente.

\*\*\*\*\*

On. Francesco DE MARTINO  
Camera dei Deputati  
ROMA

Dott. ANTONIO NITTO

Direttore di  
« SCAMBI E DOGANA »

Abitaz.: Via Tito Livio, 3 - Tel. 7691290 - c.a.p. 80122  
Studio: P.zza G. Bovio, 22 - Tel. 323901 - c.a.p. 80100  
NAPOLI

Napoli, 6 Luglio 1979

On. Le Francesco DE MARTINO

On. Le Antonio CALDORO

ON. Le Luigi BUCCICO

Cari Compagni,

anche a nome di tanti pensionati statali Vi sarei molto grato di un Vs/ intervento al Parlamento in sede di conversione del D.L. n.163 del 24 Maggio scorso con il quale sono stati concessi miglioramenti economici agli impiegati dello Stato.

Purtroppo con l'art.72, nel concedere integrazioni mensili anche ai pensionati, sono stati però inclusi in tale provvedimento soltanto coloro che sono stati collocati a riposo dal 1° Gennaio 1976 in poi escludendo automaticamente tutti gli altri in quiescenza in data anteriore.

Questo provvedimento palesemente ingiusto non fa che completare altri dello stesso tenore approvati nella passata legislatura come ad esempio la riduzione al 2,90% anziché del 5,9% (prevista dalla Legge 3 Giugno 1975, n.160) ai fini della perequazione automatica delle pensioni, riduzione effettuata con la Legge Finanziaria Pandolfi n.843 del 21 Dicembre 1978.

Altre rivendicazioni portate avanti dai pensionati sono intese ad ottenere:

- 1) La perequazione automatica delle pensioni collegata agli aumenti del personale in attività;
- 2) che l'indennità integrativa sia corrisposta ogni tre mesi come

Dott. ANTONIO NITTO

Direttore di  
« SCAMBI E DOGANA »

Abitaz.: Via Tito Livio, 3 - Tel. 7691290 - c.a.p. 80122  
Studio: P.zza G. Bovio, 22 - Tel. 323901 - c.a.p. 80100  
NAPOLI

39

- 2 -

nel settore privato;

- 3) che ogni riforma del sistema pensionistico non metta in discussione l'esistenza e il pieno rispetto dei diritti acquisiti di leggi anteriori;
- 4) che vengano ripresentate e approvate proposte di legge, già presentate nella vecchia legislatura, per risolvere le ormai annose controversie giurisdizionali, derivanti dall'applicazione del D.P.R. del 1972 n. 748 riguardante l'esodo dei funzionari statali.

Queste le principali rivendicazioni che portano avanti i pensionati dello Stato; aggiungo ancora che il compagno Colucci nella passata legislatura aveva presentato un progetto di Legge per il riscatto degli anni universitari a favore degli impiegati dello Stato ex carriere speciali e con il quale potreste metterVi in contatto per la ripresentazione dello stesso progetto di legge.

Vi ringrazio del Vostro fattivo interessamento e Vi saluto molto fraternamente.

*Antonio Nitto*

GRUPPO PARLAMENTARE

P.S.I.

Il Presidente

Roma, 16 novembre 1979

- A tutti i compagni

deputati

S E D E

Cari compagni,

il Comitato Direttivo del Gruppo ai fini di una più funzionale opera di direzione, ha proceduto ad una ripartizione degli incarichi di responsabilità sia per materia che per alcuni progetti.

Vi allego un prospetto con le decisioni prese affinché ne teniate conto nel vostro lavoro.

Fraterni saluti.

Vincenzo Balzamo  
*Vincenzo Balzamo*

INCARICHI DI LAVORO

PER MATERIE

1) - Problemi istituzionali e politica estera

(commissioni I<sup>^</sup>-II<sup>^</sup>-III<sup>^</sup>-IV<sup>^</sup>-VII<sup>^</sup>)

Responsabilità politica - Presidente on.le Balzamo

Coordinamento - Franco Prosperi

2) - Servizi e problemi sociali

(commissioni VIII<sup>^</sup>-IX<sup>^</sup>-X<sup>^</sup>-XIII<sup>^</sup>-XIV<sup>^</sup>)

Responsabilità politica - Vice Presidente on.le Saladino

Coordinamento - Maria Vittoria Silvestri

3) - Affari economici

(commissioni V<sup>^</sup>-VI<sup>^</sup>-XI<sup>^</sup>-XII<sup>^</sup>)

Responsabilità politica - Vice Presidente on.le Labriola

Coordinamento - Aldo Spinelli

PER PROGETTI

DROGA

Responsabilità politica - on.le Seppia

coordinamento - Maria Vittoria Silvestri

PICCOLA E MEDIA

INDUSTRIA

Responsabilità politica - on.le Canepa

coordinamento - Aldo Spinelli

PENSIONI

Responsabilità politica - on.lli Cresco e Ferrari

coordinamento - Maria Vittoria Silvestri

2.-

ARTIGIANI E  
COMMERCIANTI

Responsabilità politica- on.lli Cresco e Ferrari  
coordinamento- Aldo Spinelli

ORDINE PUBBLICO

Responsabilità politica- on.le Lenoci  
coordinamento- Franco Prosperi

MEZZOGIORNO

Responsabilità politica - on.le Nonne  
coordinamento - Aldo Spinelli

C A S A

Responsabilità politica+ on.le Babbini  
coordinamento - Maria Vittoria Silvestri

ENERGIA

Responsabilità politica - on.le La Ganga  
coordinamento - Aldo Spinelli

UFFICIO ASSEMBLEA

Responsabilità politica - on.lli Colucci-Seppia  
coordinamento - Aldo Spinelli - M.V.Silvestri

PROPOSTE DI LEGGE

Responsabilità del coordinamento-Aldo Spinelli  
(l'istruttoria avviene per competenza)

- On. Vincenzo SCORZA - Ministero del Lavoro - P.S. Via Flavia 6 ROMA
- On. Antonio GAVI - Camera dei Deputati - ROMA
- On. CIRINO BOSCO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. LOBLANCO Arcangelo - Camera dei Deputati - ROMA
- On. ARMATO Baldassarre - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Manfredi BOSCO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Vincenzo MANCINI - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Carmine' MENSURIO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Ugo GRIPPO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. On. Raffaele PUSCO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Antonio VENTURA - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Mauro IANNIELLO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Michele VESCOLO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Camillo VERBICE - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Raffaele ABBUSCA - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Giuseppe ANDRINO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Giorgio AMENDOLA - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Giorgio NAPOLITANO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Abramo ALLUMINO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Andrea GEREMICO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Gustavo MILELLI - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Giuseppe MILELLI - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Angela TUMMINO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Antonio SPINALE - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Paolo Pietro TUMMINO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Egidio SABBATINI - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Ersilia TUMMINO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Giorgio AMENDOLA - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Pietro TUMMINO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Marcello IANNI - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Antonio PALLONE - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Francesco TUMMINO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. Antonio PALLONE - Camera dei Deputati - ROMA
- On. CARBINO - Camera dei Deputati - ROMA
- On. ALBERTO TUMMINO - CAMERA DEI DEPUTATI - ROMA



- On. Giacinto PANNELLA - Camera dei Deputati ROMA
- On. Francesco COMPAGNA - Camera dei Deputati ROMA
- On. Luciana CASTELLINA - Camera dei Deputati ROMA
- Sen. Francesco Paolo BONIFACIO - Senato della Repubblica ROMA
- PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA NAPOLI
- PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE CASERTA
- PRESIDENTE CONSORZIO IDRICO CASERTA
- PREFETTO DI CASERTA
- MEDICO PROVINCIALE CASERTA
- GIORNALE "IL MATTINO", Largo G. Amico, 1 CASERTA
- GIORNALE "ROMA". C.so Trieste, Pal. Farina CASERTA
- GIORNALE L'UNITA' - Via Maiello CASERTA
- GIORNALE "AVANTI" - Via Roma CASERTA
- GIORNALE "IL TEMPO" - Corso Trieste, 55 CASERTA
- GIORNALE "IL QUOTIDIANO", via Acquaviva 31 CASERTA
- GIORNALE "GAZZETTA DI CASERTA", c.so Trieste, 195 CASERTA
- TELERADIO CASERTA - Pc. Cerasole Centurano CASERTA
- TELEEUROPA, via S.M. a Cappella Vecchia NAPOLI
- TELECAPRI, via Li Campi, 19 CAPRI
- CANALE 21, via Posillipo, 222 NAPOLI
- C.R.T., via Tasso 91/b NAPOLI
- RADIO "DEA" BELLONA

\*\*\*\*\*

Si compie l'appello sottoscritto da 738 cittadini di Vitulazio; autocostituitisi in Comitato di lotta per portare a soluzione il grave problema della carenza dell'acqua.

Si invitano le S.V. - per la parte di propria competenza - a porre in essere tutte le iniziative atte a risolvere definitivamente un problema divenuto insostenibile.

Si chiede al Sig. Prefetto di Caserta e al Presidente del Consorzio Idrico un incontro urgentissimo per discutere in termini operativi e concreti della soluzione da ricercare per il grave problema.

p. IL COMITATO  
*G. Giudicianni*

P.S.- La sede del Comitato - ove indirizzare eventuali comunicazioni - é sita presso l'abitazione del dott. Giovanni Giudicianni, in via Kennedy, nr. 4 - VITULAZIO (Caserta)

Il problema dell'acqua é diventato ormai insostenibile.

Da anni ci si promette di risolverlo in maniera definitiva, ma gli impegni assunti vengono poi sistematicamente disattesi.

Non poche attività (es. bars, lavanderie ecc.) vengono gravemente colpite dalla carenza dell'acqua con rilevanti danni economici.

E' estremamente difficoltoso attendere in maniera soddisfacente alla propria igiene personale dopo le ore 14, quando maggiore diventa il bisogno dell'acqua.

Eppure la stagione estiva é da un pezzo terminata e le piogge autunnali hanno già ricostituito la falda idrica.

Se ci sono perdite nelle condutture, ebbene SI PROCEDA UNA VOLTA PER TUTTE AD UNA RADICALE E COMPLETA RISISTEMAZIONE DELLA RETE E SI SMETTA DI INTERVENIRE (QUANDO S'INTERVIENE ?!?) IN MANIERA SPORADICA ED EPISODICA, LASCIANDO PRATICAMENTE LE COSE INALTERATE CON GRAVE SPERPERO DEL PUBBLICO DENARO.

Se invece manca la volontà politica di affrontare e risolvere il problema, SI SAPPIA ALLORA CHE NON INDEFINITIVAMENTE I CITTADINI SOPPORTANO DI ESSERE CONSIDERATI COME LIMONI DA SPREMERE IL PIU' POSSIBILE, O COME PERENNE SERBATOIO DI VOTI.

Pastorano, Camigliano ( CHE PURE SI SERVONO DELLA STESSA CONDUTTURA !!) Caserta, S.Maria C.V., Capua e tantissimi altri centri ricevono l'acqua in misura soddisfacente.

SIAMO FORSE NOI CITTADINI DI SERIE "B" ???

Per tali motivi, disattesi più volte da tante promesse, noi cittadini di Vitulazio, costituitici in Comitato di agitazione permanente chiediamo alle S.V. - per la parte di propria competenza - di adoperarsi perché del problema dell'acqua non si abbia più a parlare, riservandoci in ogni caso di passare a più incisive forme di lotta, se ancora una volta il problema dell'acqua dovesse rimanere irrisolto.

Vitulazio, 21 Ottobre 1979

1) Giovanni Giudiciano

2) Di Rubba Corunne

3) Naise Di Ilio

4) Bruno Antonio

5) Nicolò Di Iorio

Refuso 728 firme.

46



On. le Francesco De Martino

Camera dei Deputati

ROMA



# UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA

Via Po, 102 - 00198 ROMA - Tel. 86.06.88

Prot. n. 8034

00198 Roma,

16 OTT. 1979

Gentile Onorevole,

Le sarà sicuramente noto che la competente Commissione della Camera, ha esaminato e rimesso all'aula il testo della nuova proposta di legge riguardante la "Riforma dell'Editoria".

Poichè la Commissione si è astenuta dal proporre qualsiasi emendamento al testo originario, ritenendo più utile e produttiva la discussione nell'Aula, si ritiene opportuno sottoporle nell'interesse delle oltre 3.500 testate associate, alcune osservazioni e note di cui si prega di tener conto in sede di discussione e votazione.

Considerati i notevoli riflessi che la nuova legge avrà senza altro nei riguardi dei periodici in generale e di quelli di informazione locale in modo particolare, questa Unione rimane a disposizione per fornire qualsiasi ulteriore chiarimento al riguardo.

Si è certi di poter contare sulla Sua comprensione e sul Suo appoggio, per risolvere almeno alcuni dei tanti problemi della Stampa Periodica e, nel ringraziare anticipatamente, si inviano i più distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Gian Domenico Zuccalà)

IL PRESIDENTE  
(Dr. Ernesto Reddelli)



Sez. Problemi dello Stato  
/AA/mz

Roma, 31 ottobre 1979

Al compagno Vincenzo Balzamo  
Presidente del Gruppo P.S.I.  
Camera dei Deputati

= ROMA ≠

Ai compagni Della Commissione  
Affari Costituzionali  
Camera dei Deputati

= ROMA =

Cari compagni,


in riferimento al disegno di legge governativo n.737, relativo al nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato, che dovrebbe andare in discussione fra pochi giorni nella vostra commissione, ci preme avvertirvi che il Partito è impegnato a sostenere gli emendamenti relativi alle forze di polizia, come già è avvenuto nella precedente legislatura sul decreto legge di analogo contenuto, decaduto per decorrenza dei termini.

Il compagno Lagorio avrebbe voluto avere una riunione collegiale per un utile scambio di opinioni, ma i tempi stretti non l'hanno resa possibile.

Per quanto concerne eventuali chiarimenti tecnici sugli emendamenti, potete sollecitare un incontro con il Comitato di coordinamento dei poliziotti, anche tramite la nostra Sezione.

Vi alleghiamo il comunicato congiunto della Sezione Problemi dello Stato e dell'Esecutivo del Coordinamento sindacale, da cui risulta l'impegno assunto dal Partito; e il testo del decreto legge decaduto, da cui si rilevano tutti gli emendamenti approvati con l'appoggio di tutte le forze politiche democratiche e che non sono stati recapiti nel disegno di legge attuale.

Fraterni saluti

  
per la Sezione Problemi  
dello Stato  
(Angelo Albanese)

Il P.S.I. appoggerà gli emendamenti richiesti dal Sindacato lavoratori della polizia CGIL-CISL-UIL al d.dl sul nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato. Questa è la prima conclusione alla quale si è giunti nell'incontro fra l'esecutivo nazionale del coordinamento di PS, aderente alla federazione CGIL, CISL, UIL, e la Sezione Problemi dello Stato della Direzione del PSI. Il colloquio si è svolto presso la sede socialista.

Il Generale Felsani, a nome del movimento dei poliziotti, ha richiamato l'attenzione della Direzione Socialista sul fatto che il governo Cossiga il 17 ottobre, ha ripresentato il testo di legge predisposto nel maggio scorso dal Governo Andreotti e non ha tenuto conto degli emendamenti migliorativi che il Senato vi aveva apportato all'inizio dell'estate, sulla base di un largo accordo tra i partiti sia di governo che di opposizione.

L'On. Lagorio, a nome del PSI, ha assicurato che i gruppi parlamentari socialisti difenderanno in Commissione e in aula quegli emendamenti e le ulteriori modifiche (ad esempio quelle riguardanti la polizia femminile) che è giusto apportare al testo governativo.

E' stato quindi affrontato il tema della riforma della polizia e si è constatata una piena identità di vedute sui problemi sul tappeto e si è convenuto che molto dipende ora dal testo di riforma che il governo si è impegnato a presentare entro la prima settimana di novembre. Se esso non si discosterà dalle intese interpartitiche del '77 e del '78 l'iter della riforma potrà farsi più spedito. Se invece le differenze fossero rilevanti la lotta per la riforma entrerà in una fase più aspra.

Infine si è stabilito di procedere ad un nuovo incontro non appena gli orientamenti governativi saranno noti.

-----  
**TITOLO VI**  
**PERSONALE MILITARE**

Art. 46.

*Area di applicazione*

Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

Negli articoli successivi sono indicati:

a) con la dizione unica di « militari », la generalità dei destinatari;

b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.

Art. 47

*Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello*

A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli funzionali retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I del presente decreto, viene distribuito il personale civile dei Ministeri:

a) quarto livello L. 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;

b) quinto livello L. 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo e maresciallo maggiore;

c) sesto livello L. 3.600.000: maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;

d) settimo livello L. 4.500.000: tenente, capitano e maggiore;

e) ottavo livello L. 5.400.000: tenente colonnello.

Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di L. 5.940.000.

La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonché su scatti biennali in ragione del 2,50% calcolati sulla classe stipendiale conseguita.

Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16% della misura dello stipendio iniziale.

Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.

Le classi di stipendio e gli aumenti biennali di stipendio si attribuiscono dal primo giorno del mese di compimento dell'anzianità richiesta.

Articolo 46.

al primo comma, sono soppresse le parole: « della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato »;

al secondo comma, lettera b), sono soppresse le parole: « e dei Corpi di polizia ».

Articolo 47.

al primo comma, lettera a), sono soppresse le parole: « carabiniere, appuntato e »;

le lettere b), c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

« b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario e maresciallo capo;

c) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante e scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;

d) settimo livello lire 4.500.000: maresciallo maggiore aiutante e scelto e aiutante di battaglia con sei anni di anzianità nella qualifica e maresciallo maggiore con trenta anni di servizio, tenente e capitano;

e) ottavo livello lire 5.500.000: maggiore, tenente colonnello »;

dopo l'ottavo è aggiunto il seguente comma:

« Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717 ».

Salvo quanto stabilito nel successivo art. 48, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio militare prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1979, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.

L'art. 155 del regio decreto 11 novembre 1923, numero 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

Art. 48.

*Attribuzioni stipendi per passaggio di grado*

All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio tra quelli conseguibili nel livello, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali di importo pari o immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Nell'eventualità che un militare promosso il quale dovesse conseguire, per effetto della progressione economica maturata nel grado di provenienza, uno stipendio superiore a quello del collega con pari anzianità in quello stesso grado ma promosso al grado superiore in data anteriore, a quest'ultimo può essere attribuito, a domanda, lo stesso stipendio spettante al militare promosso allo stesso grado successivamente.

Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

Al personale promosso o nominato al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50% della classe di stipendio in godimento, riascrivibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti

attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Articolo 48.

il primo comma è sostituito dal seguente:

« All'atto della promozione o della nomina a grado e qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, alla classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio complessivo in godimento nel livello di provenienza, conservando l'anzianità maturata nella classe di stipendio del livello di provenienza. »;

il secondo comma è seppresso;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nell'eventualità che un militare promosso o nominato al grado o qualifica superiore dovesse conseguire uno stipendio inferiore a quello del collega o pari anzianità in quello stesso grado o qualifica superiore in data successiva, è attribuito lo stesso stipendio che spetterà a quest'ultimo allorchè sarà promosso o nominato allo stesso grado o alla stessa qualifica. »;

al quinto comma le parole: « al grado » sono sostituite dalle altre: « a grado ».

Art. 49.

*Trattamento economico del personale richiamato*

Al personale militare collocato, anteriormente al 1° gennaio 1978, nella posizione di ausiliaria, riserva, complemento e riserva di complemento, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio ai sensi del primo comma del successivo art. 50 in quanto applicabile, è attribuito lo stipendio, per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, d'importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.

Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente art. 47 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 50.

*Inquadramento nei livelli retributivi*

Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli funzionali-retributivi, in applicazione del precedente art. 47, sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1973 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di L. 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di L. 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715.

Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito questo ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50% di cui alla seguente tabella:

Anzianità di servizio militare	Numero scatti
da 15 a 17 anni	2
da 18 a 19 anni	3
da 20 a 21 anni	4
da 22 a 23 anni	5
da 24 a 25 anni	6
da 26 a 27 anni	7
da 28 anni in poi	8

Articolo 49,

al primo comma le parole: « collocato, anteriormente » sono sostituite dalle altre: « collocato in congedo anteriormente »; e sono soppresse le parole: « nella posizione di ausiliario, riserva, complemento e riserva di complemento ».

Articolo 50,

al terzo comma dopo le parole: « anni di servizio prestato », sono aggiunte le seguenti: « ai fini dello scorrimento nel livello di inquadramento e, quindi, per il definitivo inquadramento economico »; le parole: « da 28 anni in poi... 8 scatti » sono sostituite dalle altre: « da 28 a 29 anni... 8 scatti, da 30 a 31 anni... 9 scatti, da 32 in poi... 10 scatti »;

al quarto comma le parole da: « si applicano in aggiunta », alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo non determinano l'aggiunta di scatti convenzionali ed all'interessato viene attribuito lo scatto di stipendio per anzianità o la classe di stipendio immediatamente superiore a quella risultante dalla somma tra gli importi spettanti per il primo inquadramento e la valutazione dell'anzianità di servizio militare »;

al sesto comma le parole: « a partire dal 1° luglio 1978 », sono sostituite dalle altre: « a partire dal 1° gennaio 1978 ».

Sono aggiunti, dopo l'articolo 52, i seguenti articoli:

«TITOLO VI-BIS - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI CARATTERE ECONOMICO PER LE FORZE DI POLIZIA E PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA»

Art. 52-bis. - (Area di applicazione). - Le disposizioni del presente titolo si applicano al personale civile e militare delle forze di polizia e del Corpo degli agenti di custodia con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

Articolo 52-ter. - (Stipendi del personale non dirigente delle forze di polizia). - A decorrere dal 1° luglio 1978 gli stipendi annui lordi inziali del personale non dirigente delle forze di polizia sono stabiliti come segue:

- quarto livello lire 2.790.000: carabinieri, carabinieri scelto ed equiparati;
- quinto livello lire 3.150.000: appuntato, vice brigadiere ed equiparati;
- sesto livello lire 3.600.000: brigadiere, maresciallo di 3° classe, maresciallo di 2° classe ed equiparati;
- settimo livello lire 3.960.000: maresciallo di 1° classe, maresciallo di 1° classe scelto, maresciallo di 1° classe scelto con carica speciale; assistente e assistente principale di polizia; sottotenente ed equiparati;
- ottavo livello lire 4.500.000: assistente capo ed polizia; tenente, capitano, ispettore, comandante ed equiparati;
- nonavo livello lire 5.400.000: ispettore superiore, comandante capo, maggiore ed equiparati;
- decimo livello lire 5.940.000: ispettore capo aggiunto, vice questore aggiunto, capitano colonnello ed equiparati.

Commissione Affari costituzionali del Senato

Gli scatti di cui alla presente tabella si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento; si applicano in aggiunta a quelli spettanti per anzianità di permanenza nella classe di stipendio; promozione o nomina al grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo; vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale il servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 48, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Art. 51. Modificazioni delle situazioni soggettive

Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano conseguito nel presente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento.

Nel caso in cui, nel periodo suddetto, i militari abbiano conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che se oltre data al 1° luglio 1978 avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.

Art. 52. Stipendi dei generali e dei colonnelli

Nel confronto dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 52-*quater*. - (*Indennità d'istituto*). — L'indennità d'istituto in atto corrisposta al personale delle forze di polizia è interamente pensionabile ed è assoggettata ad ogni effetto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 della presente legge alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione e il ritardo.

L'indennità d'istituto è anche considerata ai fini degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

Art. 52-*quinquies*. — Al personale civile dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si applicano, ove più favorevoli, le disposizioni relative alla valutazione dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 50 della presente legge.

Art. 52-*sexies*. — Al personale civile e militare appartenente alle forze di polizia si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente titolo, rispettivamente le disposizioni di cui al titolo I e VI della presente legge.

Art. 52-*septies*. - (*Lavoro straordinario*). — Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge norme disciplinanti la retribuzione del lavoro prestato in eccedenza al normale orario di servizio.

Nell'emanazione del decreto delegato il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi: la retribuzione dovrà essere proporzionata alla durata del lavoro straordinario effettivamente prestato, alle condizioni di tempo e di luogo in cui esso è svolto, alla frequenza periodica delle prestazioni, all'onerosità, specialità e rischiosità delle prestazioni medesime ».

CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

Roma, 22 OTT 1979

Prot. n. 791022189 /Tes.


Onorevole Collega,

ti informo che il Collegio dei Deputati Questori, previa intese con la Direzione Generale del Banco di Napoli, ha disposto che la fideiussione della Camera dei Deputati sulle aperture di credito in conto corrente effettuate dagli Onorevoli Deputati presso l'agenzia Montecitorio del predetto Istituto di credito, fino ad oggi limitata a Lire 4 milioni, sia elevata a Lire 5 milioni, con decorrenza 17 ottobre 1979, ferme restando le condizioni già in atto.

Pertanto per coloro che, alla predetta data del 17 ottobre, avevano già in atto la citata apertura di credito, la fideiussione della Camera si intende automaticamente elevata all'importo di Lire 5 milioni.

Gli onorevoli colleghi invece che non hanno ancora usufruito di tale facilitazione creditizia dovranno farne espressa richiesta al Servizio Tesoreria della Camera secondo le modalità in precedenza comunicate.

Con molti cordiali saluti



CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

Roma, 1 / NOV. 1979

Prot 791114003/AP

Agli Onorevoli Colleghi

S E D E

Caro Collega,

ti informiamo che con decisione adottata il 25 ottobre 1979, sentito anche l'On.le Presidente della Camera, abbiamo deliberato di abilitare alla teleselezione ed alle conversazioni interurbane 15 apparecchi telefonici nelle cabine del corridoio della posta site in prossimità della sala giornali e 4 apparecchi nelle cabine situate a lato della sala di scrittura.

Abbiamo altresì ritenuto confacente alle esigenze degli onorevoli colleghi disporre la collocazione di 3 apparecchi telefonici abilitati anch'essi alla teleselezione ed alle conversazioni interurbane a Palazzo Raggi, ove già esistono gli uffici degli onorevoli deputati.

L'onere implicato dall'uso che ne faranno gli onorevoli colleghi sarà a totale carico del bilancio interno della Camera.

Desideriamo, nel contempo, far presente che si tratta per ora di una fase sperimentale; pertanto, sulla base dei risultati che ne deriveranno nei prossimi mesi, si fa riserva di introdurre in seguito ogni opportuno ed utile adattamento al sistema introdotto.

I tempi richiesti per la realizzazione, assai brevi, sono strettamente legati alle esigenze di approntamento tecnico delle nuove apparecchiature.

Con la più viva cordialità.

I DEPUTATI QUESTORI,

*Enrico De Michelis*  
*Antonio Di Pietro*  
*Antonio Di Pietro*

CAMERA DEI DEPUTATI

IL DEPUTATO QUESTORE

1 / NOV 1979

Prot 791114004 / AP

I Deputati Questori in data 25 ottobre 1979, sentito anche l'On. Presidente della Camera, hanno deliberato di abilitare alla teleselezione in favore degli on.li deputati n. 15 apparecchi siti al piano aula nelle cabine del corridoio della posta in prossimità della sala giornali, 4 apparecchi nelle cabine poste a lato della sala di lettura ed ulteriori tre apparecchi da sistemare in apposite cabine nell'edificio di palazzo Raggi.

All'interno di ciascuna cabina sarà posta la dicitura: "Riservato esclusivamente agli on.li deputati".

*Enrico Tassi*  
*Questore*  
*Stefano Tassi*

# STATUTO DEI LAVORATORI

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E PENALI

### Art. 35.

#### Campo di applicazione

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'articolo 18 e del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.

Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

#### NOTA

*Sui problemi che questo articolo pone in relazione all'art. 18 è nota all'articolo stesso. Da sottolineare che il campo di applicazione riguarda unicamente le imprese industriali, commerciali e agricole. Per gli enti pubblici v. art. 37.*

*Per il personale navigante l'applicazione dei principi della presente legge è rimessa alla contrattazione collettiva, ferma l'applicabilità immediata delle norme contenute negli artt. 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17.*

### Art. 36.

#### Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche

Nel provvedimenti di concessione di benefici accordati dalle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

(gradendo ogni parere e suggerimento)

PER UNA CONSULTA LEGISLATIVA (\*)

Nel precisare che il Popolo nella sua sovranità si impegna ad attuare la volontà generale risultante, in una autentica media di compromesso, dall'incontro tra le diverse volontà particolari, il Contratto sociale di Rousseau definisce nitidamente la figura del Governo come esecutore (quale Esecutivo, appunto) della sovrana volontà popolare, attraverso i ministri, che, nella loro posizione minoritaria (da minus), ne dovrebbero essere infatti i fedeli realizzatori, ancorchè, a parer nostro, piuttosto come attivi effettuatori che non come passivi esecutori; in quanto responsabili interpreti.

Non altrettanto chiaro è invece il capitolo appositamente dedicato alla figura del legislatore, non per nulla messo in ombra quando non addirittura emarginato di fatto dai pur innumeri studi dedicati al Ginevrino. Tanto che io stesso, nelle mie ereditazioni su Rousseau, ne ho tratto la sensazione dell'esprimersi di una qualche non ben definita esigenza che muove ad esorbitare dalle cornice complessive del trattato (in effetti propontesi come un "abbozzo" per una elaborazione futura), rinvian- do a un momento di gestazione in certo senso profetico, in cui, nel suo definirvisi, acquista voce la legge.

D'altra parte, questo scoglio tormentoso trova la sua giustificazione nelle alternative altrettanto tormentose che riguardano i rapporti, a parer mio interplementari, tra esecutivo e legislativo; quelli già in proposito ebbi a considerare, oltre che in articoli successivi, nell'apposito studio poi pubblicato anche in Società e Umanità, che intenderebbe suggerire spunti per quella opportuna soluzione che, per il coinvolgimento delle due funzioni (che non sono poteri) in pari dignità, qui potrebbe trovare un suo attuale sviluppo di adattamento alla nostra particolare situazione reale.

---

(\*) Questo testo - che, come sviluppo di precedente telegramma, dedichiamo all'alta attenzione del Presidente Pertini, che ci onorano di annoverare tra i nostri Accademici Onorari - è in corso di pubblicazione nel prossimo quaderno europeo 12 della rivista IL DIALOGO; che, quale organo della Libera Accademia del Dialogo, ritiene di trovare in questa, con il suo Centro di studi, l'alveo di incontro dialogico, nel cui spirito ci si augura che, cuspidevolmente con il favore presidenziale, la presente proposta possa raggiungere defi-

tante in Rousseau, ha da essere considerato e deve rendersi operante per quello che di fatto viene a definirsi nel suo emergere. Per la dignità stessa di chi può trovarvisi a concorrere senza ritenere l'esso stesso opportuno assumere la posizione, non sempre favorevole, di responsabilità esecutiva di governo.

Così che ne risulta una possibile indicazione per uscire da ogni tormentosa difficoltà che ostacoli il processo fecondo e operante della solidarietà nazionale.

Tanto che, in tale ambito, il detto consiglio legislativo, o consulta legislativa, prevenendo il momento della deliberazione legislativa, anche rispetto a questo assolverebbe all'utile funzione di consulta preventiva, intesa a fornire utili indicazioni al fine di evitare che, nel processo della definizione legislativa (e particolarmente per quella eccezionale motivata da urgenza che interviene attraverso i pur necessari decreti-legge governativi), ogni apporto di qualche parte che vi concorre ancorchè se in rapporto di opposizione positiva e di critica non preconcetta ma costruttiva possa venire trascurato sino a provocare deprecabile successivo disaccordo che, nell'autocondannarsi del sistema democratico, renderebbe impossibile il raggiungimento della deliberazione legislativa.

Di contro alla eccessiva lentezza legislativa con cui, a dare motivi ai fascisti, il nostro sistema parlamentare andava autocondannandosi, fummo lieti di trovarci d'accordo con l'allora Presidente della Camera on. Pertini - al quale, nel proporre alla presidenza onoraria del nostro Centro di studi parlamentari, mi rivolgevo come al suo valido ispiratore - nel considerare che la pur di fatto inattuata disparità di durata tra le due Camere prevista dalla Costituzione implicava che questa parimenti prevedesse, pur nel succedersi delle legislature, la continuità del processo legislativo, che altrimenti avrebbe subito troppo frequenti interruzioni. Per cui a questo proposito - come venne a convenire anche il nostro Accademico prof. Renato Alessi - il testo costituzionale relativo alla bicameralità ci risultò comunque comprovante la nostra tesi, ancorchè non troppo soddisfatta, dal momento che, violandone la generalizzazione, la ripresa è stata limitata ai soli progetti legislativi prescelti, non certo in accordo con la competenza del Legislativo, dall'arbitrio dell'Esecutivo.

Tuttavia il senatore Umberto Terracini, che, quale supremo conduttore e firmatario della Costituzione, illustrò più autorevolmente che mai presso il detto nostro Centro "L'attualità della Costituzione", nel convenire con noi che attualità significa vitalità, che rifiuta immobilizzazione, giunse a proporre senz'altro di eliminare il Senato come doppio non solo inutile, ma anche dannoso nel suo provocare i più deprecabili ritardi legislativi. Non senza motivi, invero; ancorchè, non volendo ritenere come unica motivazione della compresenza del Senato l'intento di soddisfare talune ambizioni, ritengo non trascurabili le probabili ragioni ispiratrici intese alla prudenza e alla gra-

Ricordandosi, infatti, che, nel rappresentare la volontà legislativa del Popolo, quell'organo legislativo che è il Parlamento, nell'ipersonalità, ne interpreta e ne assume la sovranità, occorre parimenti non trascurare che questa si esercita nei due distinti momenti della definizione legislativa, o legiferazione, e della approvazione o meno, per votazione, delle leggi; cioè, della deliberazione, onde quelle acquistano efficacia.

In tale ambito, mentre con i loro voti positivi o negativi, al momento deliberativo partecipano tutti, nel processo della definizione legislativa si viene individuando di fatto un organico "corpo" legislativo, i cui membri si incontrano nel concordare in una condotta legislativa il cui spirito informatore deve essere osservato dall'altro organico "corpo" esecutivo che per corrispondente concordanza ne risulta eletto: il Governo.

Di fronte al condizionamento di complesse e delicate situazioni realisticamente, anche se non moralmente, per ora scarsamente discutibili, considerato pertanto che, da un punto di vista istituzionale e costituzionale, la priorità giuridica e di intervento va sempre riconosciuta al corpo legislativo, con il raggiungimento di una soluzione sostanzialmente corretta e soddisfacente, ogni difficoltà potrà sempre essere formalmente aggirata corrispondendo tuttavia alla situazione reale del nostro Paese, che potrebbe suggerire di trascurare il fatto che talune componenti concorrenti al detto corpo legislativo (formalmente prioritario) non facciano poi parte del corpo esecutivo (formalmente minoritario), che oltre a tutto può sempre comportare una situazione più sconsigliata.

L'interessante è, piuttosto, che, ai fini della sua stessa efficienza, questo corpo legislativo, procedendo dalla gestazione del momento transitorio della cosiddetta maggioranza parlamentare, venga emergendo e definendosi assumendo una ben determinata individuazione; e, si intende, con il concorso congiunto, in organica unità operativa, di entrambi i suoi rami, nell'ambito costituzionale del Parlamento; senza incostituzionale ricorso ad intrusioni di Partiti in quanto tali; i quali, d'altra parte, già hanno acquisito le conseguenti risultanze del costituzionalmente previsto loro compito politico trovando la propria espressione politica nel Parlamento stesso.

Lo si chiami giunta legislativa oppure consiglio legislativo; per riscontro, in questo caso, al consiglio esecutivo, quale è infatti il Consiglio dei ministri. Lo si chiami come si vuole; e magari, purchè emerga nella sua realtà, non lo si chiami in alcun modo. Ma, in un necessario accordo di solidarietà nazionale, esso, dando corpo collettivo alla figura del legislatore risul-

---

nizione nel Parlamento nella sua sovranità costantemente da da noi sottolineata in ogni sua debita conseguenza, ivi compresa la sua priorità di legislativo rispetto all'esecutivo.

dualità legislativa, a cui, oltre alla poi inattuata disparità di durata, dovrebbe concorrere comunque la diversa età e degli elettori e degli eletti. Tanto che, di fronte a una realtà difficilmente superabile pur nell'ambito della detta attualità vitale e dinamica della Costituzione, riproposii la sostanziale unità della definizione legislativa nel suo concorde procedere mediante regolari lavori o frequenti incontri a commissioni riunite delle due Camere; che invece dovrebbero sempre procedere separatamente alla successiva deliberazione legislativa.

Orbene, mentre converrà impedire con validi regolamenti ogni intollerabile antisociale e antinazionale sabotaggio legislativo di altra parte, la detta unità nel processo della definizione legislativa si potrà comunque raggiungere nell'ambito della proposta consulta legislativa, che - eventualmente con il conforto informativo di autorevoli voci extra-parlamentari, a cui già ricorrono talora le commissioni parlamentari - potrà esse sola ridare vigore al sistema parlamentare; che è quanto dire alla democrazia.

ALDO TESTA

Napoli, 24/2/1980.

ALL'ON. FRANCESCO DE MARTINO  
Commissione Affari Costituzionali  
Camera dei Deputati

=R O M A=  
=====

Illustre Onorevole,  
tra pochi giorni sarà concluso l'Iter del neo decreto sul-  
l'assetto funzionale retributivo.

L'art. 174 del citato decreto prevede il passaggio  
nel ruolo ad esaurimento dei Direttori Aggiunti di Divisione  
che alla data del 31/12/72 rivestivano la qualifica di Diret-  
tore di Sezione, ma tralascia il problema dei Vici Intendenti  
vincitori di concorso (in ordine ai quali è stata iniziata que-  
sta battaglia) tali alla data di entrata in vigore della nuova  
normativa introdotta dal D.P.R. 1970 N. 1977 e di cui all'art.  
138 del decreto stesso.

Vi preghiamo di spiegare ogni consentito intervento  
perchè l'annosa questione degli ex Vice Intendenti vincitori di  
concorso rimasti illegittimamente esclusi dalla dirigenza e mol-  
ti anche dal ruolo ad esaurimento per una mera questione di  
organico, possa essere finalmente risolta.

Particolarmente grati, porgiamo vivi ringraziamenti e  
devoti ossequi.

I Vice Intendenti di Napoli e Caserta

*Simone De Rosa* *Giuseppe Solobru*

*Antonio Giannone*

*Stefano Verdross*  
*Gianni Bellucci*

*Andrea Lippi*

*Raffaele Panzeri*

*Apostolo Ricilli*

*[Signature]*

*[Signature]*



Agli Onorevoli Membri della  
"COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALE" della Camera dei  
Deputati

R O M A

- On.le - RITZ Rolandi (Gruppo Misto - Bolzano- Presidente
- " - LA PENNA Girolamo (Campobasso-D.C./) V.Presidente
- " - MOSCHINI Renzo (Pisa - P.C.I.) "
- " - OLCESE (R.Emilia - P.C.I.) Segretario
- " - BERTAMI Eletta (iden)
- " - GITTI (Brescia - C.C.) Relatore
- " - ARNELLA Angelo (Alessandria - D.C.) Membro
- " - BATTAGLIA Adolfo (Verona -P.R.I.) "
- " - BASSAMINI ( D.C.) "
- " - BOSCO Manfredi (Caserta (NA) - D.C.) "
- " - BOZZI Aldo (Roma - P.L.I. ) "
- " - CANULLO Lucio (Roma - P.C.I.) "
- " - CATTANEI Francesco (Genova-D.C.) "
- " - CHIRICO Carlo (Salerno- D.C.) "
- " - COLONNA Flavio (Bologna - P.C.I.) "
- " - COSTAMAGNA Giuseppe (Torino-D.C.) "
- " - DE MITA Ciriaco (Avellino-D.C.) "
- " - FORTUNA Loris (Udine- P.S.I.) "
- " - GREGGI Agostino(Roma - M.S.I.) "
- " - GUI Luigi (Padova-Verona-D.C.) ""
- " - IANNIELLO Mauro(NA-Caserta - D.C.) "
- " - MANFREDI Luigi (Cuneo- P.C.I.) "
- " - MANFREDI Manfredò(Genova- D.C.) "
- " - MELLINI Mauro (Genova-Radicale) "
- " -MISASI Riccardo (Catanzaro- D.C.) "
- " - PAZZAGLIA Alfredo (Cagliari-M.S.I.) "
- " - RODOTA' Stefano(R.Calabria-Ind.Sinistra) Membro
- " - SALADINO Gaspare (Palermo-P.S.I.) Membro
- " - SEGNI Mario (Sassari- D.C.) "
- " - SPAGNOLI Ugo (Torino- P.C.I.) "
- " - SULLO Fiorentino (Avellino-P.S.D.I.) "
- " - VECCHIARELLI Bruno(Campobasso -D.C.) "
- " -VERNOLA Nicola (Bari- D.C.) "
- " - VIGNOIA (P.S.I.) "
- " - VINCENZI Bruno (Mantova - D.C.) "
- " - **DEMARTINO FRANCESCO (P.S.I.)** "

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Si richiana l'attenzione delle SS.LL.III.me circa la

assurda ed antigiuridica situazione dei funzionari che, pervenuti, in base allo Statuto degli impiegati dello Stato tuttora vigente, alla qualifica di direttore di sezione mediante difficili esami per merito distinto o idoneità al compimento di undicianni di effettivo servizio direttivo, si trovano, allo stato, retrocessi e degradati alla nuova qualifica di direttore aggiunto di divisione, per effetto dei Decreti Presidenziali del 1970 n.1077 e del 1972 n.748, per una nera questione di organico.

Tale assurda situazione si è verificata perchè le richiamate leggi non hanno previsto l'accesso alle nuove qualifiche dirigenziali in modo paritario secondo criteri obiettivi valevoli per tutti i funzionari che si erano venuti a trovare nelle medesime condizioni, alla stregua dei "diritti questiti", bensì ne hanno condizionato e subordinato l'accesso alla disponibilità dei posti in ruolo, con la conseguenza che si sono determinate situazioni disparitarie ed illegittime.

E' il caso appunto dei Vice Intendenti che non hanno potuto ottenere l'inquadramento nella dirigenza, e molti neppure nel cosiddetto ruolo ad esaurimento, previsto dalla citata legge n.748/1972, per una inspiegabile riduzione di organico (si dice per nero errore).

E' palese come per tali funzionari si sia determinata una iniqua e antigiuridica situazione, tanto più deleteria se si considera che nella quasi totalità gli altri colleghi direttivi sono pervenuti alla dirigenza per effetto della

sola anzianità, ridotta a soli cinque anni dalla recente legge n.583 del settembre 1978 (sic!), che ha determinato ancor più sperequazione, ingiustizie ed illegittimità.

Pertanto, appare addirittura un assurdo che funzionari con un'anzianità ultraventennale e con corsi e concorsi superati, che già rivestivano qualifica dirigenziale, come nel caso dei Vice Intendenti, possano non essere inquadrati nella dirigenza esclusivamente per una questione di organico.

Per eliminare finalmente tale ingiustificata, illegittima ed antigiuridica situazione, si auspica che le SS.LL.III., nell'emanare la nuova normativa sull'assetto retributivo funzionale vogliano risolvere tale problema e prevedere nell'emanando decreto legge, ad integrazione dell'ultimo comma dello art.174, la seguente disposizione;

"I direttori aggiunti di divisione pervenuti alla qualifica di direttori di sezione o ad essa equiparata mediante esame per merito distinto o per idoneità, di cui all'art.138 comma 1° e 2° del D.P.R.28/12/70 n.1077, nonché i direttori di divisione delle qualifiche ad esaurimento, che non abbiano ancora conseguito inquadramento a primo dirigente, vengono inquadrati in tale qualifica, secondo i rispettivi ruoli di appartenenza, anche in soprannumero".

Con ossequi

Napoli, li 30/1/980

p.Coritato promotore Intendenze Finanza della Campania

REALE - VERDEROSA - PICILLI - IANNACCONE - DE LUCIA



# LETTERE AL DIRETTORE

## Per una sollecita risoluzione di problemi dei funzionari ex grado VI dell'Intendenza di Finanza

Riceviamo e ben volentieri pubblichiamo questa lettera aperta inviata alle maggiori autorità della Repubblica da un gruppo di Vice Intendenti di Napoli, i cui problemi sono tuttavia uguali a quegli altri funzionari statali di pari qualifica.

Lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10-1-1957 n. 3 — prevedeva, agli artt. 164 e 165, l'accesso alla qualifica di Direttore di Sezione o ad essa equiparata — corrispondente per le Intendenze di Finanza, a Vice-Intendente — « penultimo grado » della carriera — mediante esame da sostenere col compimento di nove anni di effettivo servizio nella carriera (concorso per merito distinto) o di undici anni (concorso per idoneità).

La legge 19-7-62 n. 959 introdusse nella carriera direttiva intendenziale la qualifica di « Intendente Aggiunto » (ex grado VI), in sostituzione della qualifica di Intendente di 2° classe, prevedendo nel ruolo n. 121 unità, oltre n. 99 Intendenti (ex 1° classe) e quindi una disponibilità (tra Intendenti Agg. e Intendenti) di complessivi n. 220 posti.

Ciò assicurava praticamente a tutti coloro che erano pervenuti alla qualifica di Vice-Intendente mediante l'esame-concorso (unico sistema previsto!) la promozione quanto meno al grado di Intendente Aggiunto (corrispondente attualmente a 1° Dirigente).

Il D.P.R. 28-12-1970 n. 1077 ha modificato sostanzialmente i detti criteri di progressione in carriera, prevedendo l'accesso alla nuova qualifica di Direttore Aggiunto di Divisione per sola anzianità e senza esami, differendo l'esame-concorso (mediante corso-concorso) per il passaggio alla nuova qualifica di 1° Dirigente senza tener conto dei « di-

ritti quesiti » da parte di quei funzionari che, nel frattempo, avevano sostenuto e superato l'esame previsto dalla precedente normativa e legittimamente dovevano ottenere la stessa progressione in carriera.

Infatti in sede di prima attuazione del citato D.P.R. n. 1077/1970 furono inquadrati nella nuova qualifica di Direttore Agg. di Divisione non soltanto i vincitori di esami-concorso (artt. 138 e 139) ma anche tutti coloro che, nella stragrande maggioranza avevano maturato l'anzianità di cinque anni nella carriera direttiva come previsto dall'art. 17.

Vero è che il successivo D.P.R. 30-6-1972 n. 748, integrativo del D.P.R. n. 1077/1970 ha previsto all'art. 65 l'istituzione di « un ruolo ad esaurimento » per l'accesso alla dirigenza senza esami fino a tutto il 31-12-1980 ma è ma è anche vero che l'accesso a tale ruolo non è stato legittimamente e paritariamente regolato in modo da consentirne in egual maniera il passaggio a tutti i funzionari alla stregua dei diritti quesiti, ma è stato subordinato e condizionato alla disponibilità dei posti in ruolo.

Si è in conseguenza verificato che per talune carriere non tutti coloro che avevano superato l'esame concorso hanno potuto conseguire la promozione a primo dirigente e in più neppure l'inquadramento nel ruolo ad esaurimento previsto dal richiamato art. 65 del D.P.R. n. 743/1972.

Tipico ed anche unico e solo esempio ne è il ruolo delle Intendenze di Finanza, laddove i posti di Intendente Aggiunto (corrispondente all'attuale penultimo posto della carriera dirigenziale) già previsti in numero di 121 sono stati ridotti — si dice per MERO ERRORE — soltanto a n. 60.

Sicché i funzionari delle Inten-

denze di Finanza che al momento dell'inquadramento nella nuova qualifica introdotta dall'art. 138 citato D.P.R. n. 1077/1970 già rivestivano la qualifica di Vice-Intendente, in base ai « diritti quesiti » legittimamente dovevano conservare le stesse posizioni e possibilità di progressione in carriera con l'accesso alla nuova qualifica di 1° dirigente corrispondente come si è detto alla qualifica di Intendente Aggiunto. Si sono visti invece, denegare tale legittima aspettativa con l'attuazione (per colpa o errore!) della ingiustificata ed inspiegabile riduzione dell'Organico.

Si è determinata così l'iniqua situazione che i funzionari dell'Intendenza di Finanza pur avendo sostenuto l'esame-concorso previsto dai citati artt. 164 e 165 Legge n. 3/1957 ed acquisita un'anzianità di effettivo servizio nella carriera direttiva per lo meno ventennale, si trovino — senza alcun demerito — ancora Direttori aggiunti di Divisione e tali rimarranno « in aeterno » giacché il ridotto ruolo (solo 60 posti) non consente progressione alcuna neppure con l'attuazione, dal 1-1-1981, dei corsi-concorsi previsti dall'art. 22 del D.P.R. n. 743/1972 in quanto in pratica non vi saranno posti vacanti da mettere a concorso. Non va tralasciato il fatto che tali corsi-concorsi sarebbero comunque illegittimi per i detti funzionari che hanno già espletato l'esame-concorso.

Tale assurda situazione di stallo, tranne che per il ruolo intendenziale, non è riscontrabile in nessuna delle altre Amministrazioni dello Stato e neppure nell'ambito dello stesso Ministero delle Finanze ove i funzionari delle varie Direzioni Generali che all'epoca superarono l'esame-concorso per Direttore di Sezione si trovano « TUTTI » inqua-

drati nella qualifica di 1° Dirigente superiore o quanto meno in quella di « Ispettore Generale ».

La recente Legge 30-9-1978 n. 583 ha determinato un'ulteriore discriminazione sul piano giuridico e morale dei funzionari intendentizi rispetto a colleghi più fortunati di altre Amministrazioni, mortificando ancora di più la categoria, avendo consentito l'accesso alla dirigenza senza esami o corso-concorso anche a funzionari con anzianità minima di cinque anni di effettivo complessivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparate, senza salvaguardare ancora una volta, in alcun modo i « diritti quesiti » di questi funzionari che pur avendo superato esami e maturato un'anzianità ultraventennale e mai demeritato, non hanno conseguito l'inquadramento nella dirigenza.

È da rilevare, infine, come anche la futura attuazione della nuova normativa introduttiva dei livelli funzionali non risolverà il problema di questi funzionari, giacché l'accesso alla dirigenza resta regolato dal susposto sistema di cui al richiamato articolo 22 del D.P.R. n. 743/1972.

Da quanto esposto appare evidente che la situazione dei predetti funzionari intendentizi non prevede alcuna soluzione nelle vie ordinarie giacché:

a) sia l'organico di 1° Dirigente

ridotto a 60 posti che quello di Dirigente Superiore non promettono alcuna vacanza essendo in essi insediati funzionari che hanno 50-55 anni di età;

b) ne consegue che neanche l'attuazione dei corsi-concorsi previsti dall'art. 22 citato D.P.R. n. 743/1972 a decorrere dal 1-1-1981, servirà a sbloccare la situazione;

c) il problema non è risolvibile, neppure con l'attuazione dei livelli funzionali giacché tale normativa non ha fatto che mortificare ancora di più sia giuridicamente che economicamente la categoria dei direttivi ed in ogni caso non contempla la dirigenza.

Per risolvere l'annosa questione si propongono tre diverse possibili soluzioni:

1) Allargamento dell'organico con l'aumento dei posti di 1° Dirigente dagli attuali 60 almeno a 120, con l'inquadramento in tale qualifica, anche in soprannumero, in sede di prima attuazione, dei funzionari intendentizi pervenuti alla qualifica di Vice-Intendente mediante gli esami di cui all'art. 138 comma 1° e 2° del D.P.R. 28-12-70 n. 1077.

2) Promozione in soprannumero, anche senza allargamento del ruolo, dei funzionari di cui al n. 1.

3) Collocamento a riposo, a domanda dei funzionari di cui al n. 1) che abbiano maturato almeno venti

anni di effettivo servizio, con il conferimento della qualifica di 1° Dirigente e l'abbuono di 10 anni di anzianità.

Gli interessati confidano che le SS.LL., valutate la palese ingiusta situazione in cui sono venuti a trovarsi i direttivi delle Intendenze anche rispetto ai funzionari delle ex carriere speciali (ex gruppo B), promuovino idonee iniziative atte a risolverla in attuazione di un principio di doverosa ed opportuna giustizia.

Napoli, li 26 aprile 1979.

I funzionari delle Intendenze di Finanza della Campania:

Segue firme.

Int. di Finanza di Napoli: Reale dr. Giuseppe, Verderosa dr. Nicola, Luzzi dr. Andrea, Bellucci dr. Giovanni, Picilli dr. Agostino, Goglia dr. Salvatore, Giamundo dr. Antonio, Paudice dr. Raffaele; Int. di Finanza di Avellino: De Rogatis dr. Emilio, Iannaccone dr. Vittorio, Avigliano dr. Giuseppe, Villanova dr. Fausto; Intendenza di Finanza di Benevento: Fallarino dr. Enzo, De Lucia dr. Fernando; Intendenza di Finanza di Salerno: Fortino dr. Mario, Della Volpe dr. Ferdinando, Villanova dr. Rocco; Intendenza di Finanza di Caserta: Alifano dr. Mario, Trombetta dr. Giuseppe, Serao dr. Antonio.

Estratto da n. 4/1979

SCAMBI E DOGANE - Rassegna Mensile

=====

Piazza G. Bovio N.22 - 80133 NAPOLI

## Ieri in una conferenza di assistenza

U3 del premio «Mario Stefanile»  
di Da vent'anni  
in attesa della promozione

Alla rubrica «La parola ai lettori». Siamo un gruppo di funzionari dell'Intendenza di Finanza di Napoli. Vorremmo richiamare l'attenzione su un problema forse troppo specifico, ma che interessa decine e decine di persone.

Il governo si accinge a ripresentare al Parlamento l'antiqua questione relativa al trattamento in servizio-funzionale degli impiegati dello Stato. Il nodo da sciogliere è quello dell'accesso alla dirigenza. La materia era regolata da due decreti legge, ora decaduti, che hanno di fatto provocato una grave ingiustizia.

L'accesso alla dirigenza, infatti, era spedito esclusivamente alla disponibilità dei posti in organico. La conseguenza è stata che mentre in altre amministrazioni — dove appunto c'era questa disponibilità — alcuni funzionari hanno raggiunto la dirigenza anche con soli 5 anni di anzianità (in base alla legge n. 583 del settembre 1951) — come noi — invece — ha raggiunto il penultimo grado della carriera direttiva con un'anzianità ultra ventennale e dopo aver superato concorsi ed esami assai difficili. Impenitivi, trova ora la strada ostruita da una ingiusta e inattuata riduzione degli organici.

La proposta che noi facciamo, dunque, e che speriamo qualcuno raccolga, è di inserire nel nuovo decreto legge che si va a presentare un emendamento che preveda l'inquadramento nella dirigenza anche lì dove — come nell'Intendenza di Finanza di Napoli — ci sia un organico limitato.

Vivi ingrossamenti.

Un gruppo di funzionari dell'Intendenza di Finanza di Napoli  
(seguono sei firme)

CGIL RICERCA

CISL RICERCA

UIL RICERCA

Agli On. membri della Commissione  
Affari Costituzionali  
Camera dei Deputati

e. p. c.

Al Sig. Ministro della Funzione Pubblica  
Professor M. S. Giannini

R O M A

Risulta alle scriventi OO. SS. che la Commissione Affari Costituzionali è in procinto di esaminare il testo del disegno di Legge relativo al rapporto di lavoro del personale dello Stato in una versione, elaborata dal Comitato ristretto, che non contiene gli emendamenti sostenuti dalla Federazione Unitaria, segnatamente quello in calce all'articolo 1 relativo al trasferimento a domanda del personale dei ruoli della Sperimentazione Agraria e dei Talassografici rispettivamente nei ruoli degli Istituti presso i quali sono in servizio e del CNR.

Risulta inoltre che a tale orientamento negativo abbiano contribuito alcune dichiarazioni rese in Commissione dal Ministro Giannini in ordine all'assetto futuro degli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria.

Con la presente lettera intendiamo sottoporre alla vostra attenzione alcune precisazioni ed alcuni elementi di giudizio che pensiamo possano essere utili ai fini di un orientamento definitivo nel senso che riteniamo positivo e per il quale il movimento sindacale si batte ormai da lungo tempo:

1 - in merito al ddl governativo per la riforma degli Enti di ricerca in agricoltura, il confronto era ormai avviato, con esito peraltro complessivamente positivo, su un testo elaborato dal Ministro Marcora e già pubblicato nel suo recente libro; nell'ultimo incontro tenutosi al Ministero dell'Agricoltura su questo testo con il Sottosegretario On. Pisoni circa un mese fa ci è stato però comunicato che quel testo era in corso di radicale revisione e proprio su due punti cruciali quali il numero e la natura

degli Enti da istituire.

Anzichè concludersi, dunque, il confronto tornava dopo due anni di lavoro al punto di partenza, allontanando nuovamente la prospettiva di una soluzione, attraverso la ristrutturazione, del grave problema del degrado e della progressiva marginalizzazione di Istituti di notevole interesse per la nostra economia e la nostra società.

2 - Mentre ci auguriamo di poter procedere rapidamente all'indispensabile riforma - e siamo in attesa di ricevere dal Ministro dell'Agricoltura un nuovo testo su cui aprire il confronto, come ci è stato assicurato - negli Istituti il disordine nella gestione si va facendo insostenibile. Da quando, ai sensi della Legge 70/75, gli I. R. S. A. sono stati riconosciuti Enti di diritto pubblico utili, tale riconoscimento non ha prodotto altro effetto che quello di modificare le norme per la contabilità, mentre è rimasta del tutto inoperante la normativa della citata Legge di riforma degli Enti pubblici nonché la normativa contrattuale che da essa è derivata nei successivi DPR 411/76 e 509/79; come motivo di tale mancata applicazione delle Leggi in vigore è stata adottata la particolarità del rapporto di lavoro di gran parte del personale che lavora presso questi Istituti appartenendo però ai ruoli del Ministero dell'Agricoltura. Proprio per fugare eventuali dubbi interpretativi, il recente DPR 509, già citato, contiene nell'articolo 58 una precisa definizione delle norme immediatamente applicabili e di quelle che presuppongono l'adozione dei regolamenti organici, ivi comprese le norme per il reinquadramento del personale dei ruoli statali "per il quale venga disposto il trasferimento alle dirette dipendenze dei suddetti Enti" (DPR 16/10/79 n. 509, articolo 58, ultimo comma).

3 - Nonostante le citate norme, ulteriormente esplicative, nulla è mutato, nè nella gestione degli Enti, nè nel rapporto contrattuale del personale non statale; nessun regolamento è stato predisposto; nessuna delle norme in tema di organizzazione del lavoro specificamente previste per gli Enti di ricerca è stata attuata; nessuno degli strumenti di consultazione, di partecipazione democratica è stato attivato, nessuno dei benefici, sociali, assistenziali, è stato concesso: non solo, ma sono giunte disposizioni da parte del Ministero vigilante (il M. A. F.) perchè la Legge non fosse applicata finchè il Parlamento non avesse

3.

deciso il trasferimento anche del personale statale presso gli Enti.

Il risultato di tale disordine (che per molti aspetti sconfina ormai nell'illegittimità o nell'illegalità) è un diffuso scontento tra il personale, un atteggiamento odiosamente punitivo degli organi di rigenti, l'anarchia nel lavoro, oltre ad un ormai diffuso contenzioso presso i tribunali amministrativi.

L'emendamento proposto è dunque solo l'atto, diremmo quasi, necessario per portare a compimento la volontà già espressa dal legislatore rimuovendo gli ultimi ostacoli che, sia pure illegittimamente, si frappongono. Ma quel che più conta, vogliamo affermare che è un atto che si richiede per poter invertire l'attuale progressiva tendenza che ha posto questi Istituti e più in generale la ricerca in agricoltura sempre più ai margini della nostra vita economica e civile; solo un primo passo, beninteso, cui altri dovranno seguire, ma un passo comunque importante perchè si mettano almeno in condizione di funzionare questi Istituti, strumento necessario per il rilancio di un settore vitale per il nostro Paese qual è l'agricoltura.

4 - Infine, in merito al problema del trattamento economico di quella fascia di personale per il quale è più favorevole secondo la normativa statale che non secondo quella parastatale: si tratta di un problema che pur riguardando una fascia numericamente esigua (i direttori) merita tuttavia una giusta considerazione per l'importanza del ruolo che essi rivestono. A nostro avviso il meccanismo del trasferimento a domanda fornisce tutte le richieste garanzie di salvaguardia sempre che l'argomento non nasconda piuttosto l'intento di ostacolare la introduzione in questi Enti di un più democratico rapporto di lavoro con le altre fasce di personale, come è previsto nella Legge 70 per gli Enti di ricerca e come ci si avvia a prevedere, in sede di Legge Quadro, per il rapporto di lavoro nel pubblico impiego in generale.

Nell'auspicio che queste osservazioni trovino da parte vostra un'attenta considerazione, vi auguriamo un proficuo lavoro.

Roma, 14 febbraio 1980

CGIL RICERCA  
(G. Principe)  
*G. Principe*

CISL RICERCA  
(C. Pasquelli)  
*C. Pasquelli*

UIL RICERCA  
(C. Merconi)  
*C. Merconi*

Il Comitato di " Lotta degli Inquilini  
di Immobili adibiti ad uso diverso  
da abitazione:

VISTO il continuo dilagare speculativo da parte dei piccoli proprietari  
di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione (negozi o Uffici).

VISTO la persistente richiesta di aumenti del canone mensile "a livello  
scandaloso" da parte dei proprietari, (i quali fanno sempre pesare  
nelle richieste che qualora non si divenisse ad accordo, si fa  
sempre in tempo a richiedere licenza di commercio e quindi ini-  
ziare procedura per il rilascio), vedi art? 59 legge 392,

VISTO che le leggi sul commercio non rappresentano un valido argine  
di rilascio di licenze di commercio,

VISTA la legge capestro sull'EQUO CANONE?! e in particolare l'art.59  
di essa,

I conduttori di immobili adibiti ad uso diverso da abitazione si costi-  
tuiscono attraverso in COMITATO DI LOTTA per sensibilizzare l'opinio-  
ne pubblica e questa Amministrazione a far conoscere la volontà dei sot-  
elencati di combattere ad oltranza la lrgge sull'EQUO CANONE ?! che  
salvaguarda soltanto ed esclusivamente la speculazione.

Il comitato dei di Lotta fa invito a questa Amministrazione di discuter  
in Consiglio Comunale e di stilare un documento congiunto da inviare  
al Parlamento.

- Il Comitato di lotta chiede:
- La sospensione degli sfratti già resi operanti e di altri in corso;
- Un giusto e democratico controllo sugli immobili adibiti ad uso diverso  
da abitazione;
- La revisione a variazione dell'indennità dell'avviamento commerciale  
(la vigente é solamente assurda):=
- Onde evitare sviluppi incresciosi e pericolosi si confida in un fattivo  
controllo degli organi competenti.=

Il Comitato di Lotta"

1) SIDA VICENTI - PIZZOLI, PARATI - ...  
 2) SIDA GUARDASO - CONFETTI - ...

- 1) BILBOE DUNE - LAVANDERIA
- 2) LA CASAH SEATOLE - MOBILI
- 3) COPPIN EITE - LA MEIA
- 4) MACARI ROSARIO - GATOMATO
- 5) CASABURI ESISABERA - BOTTEONE
- 6) GEAR - LINO GENARO
- 7) LAMARNA ROSA - ARMISPORT
- 8) ROMANO ERMELA - ARTIGIANE
- 9) MENAIS BONERA - BOUTIQUE
- 10) KENDINE MADIA - BAR
- 11) DE ROSA GIORIO - CENTRO ABBITAMENTO
- 12) DANIE GIUFFRÈ - BARRACERA
- 13) BOUTIQUE MILA-1 - BOUTIQUE
- 14) VITOLUBI - BAR PASICCERA
- 15) PIEOLO MARIA - SCUOLA GUIDA
- 16) FERARO RAFFAEL - ALBERO BIMBI
- 17) BARCELIA UMBERTO - SIPPINO
- 18) RIVETI FRANCO - ALFA ROMEO
- 19) DE FARO GIUSEPPE - BARRICERE
- 20) ERRARO GIUSEPPE - PROFUMERIA
- 21) LEONE RINARO - BARRICERE
- 22) ALA TOURS
- 23) RIONE ANTONIO (AGRIELLO)
- 24) TIANO ROSA (OLII)
- 25) TURKIN MASSIMO (MINI)
- 26) AMIRATI ARMANDO
- 27) MASONI IDA

MASONI IDA  
 AMIRATI ARMANDO  
 TURKIN MASSIMO (MINI)  
 TIANO ROSA (OLII)

RIONE ANTONIO (AGRIELLO)  
 ALA TOURS  
 LEONE RINARO - BARRICERE  
 DE FARO GIUSEPPE - BARRICERE

ERRARO GIUSEPPE - PROFUMERIA  
 RIVETI FRANCO - ALFA ROMEO  
 DE FARO GIUSEPPE - BARRICERE  
 BARCELIA UMBERTO - SIPPINO

FERARO RAFFAEL - ALBERO BIMBI  
 PIEOLO MARIA - SCUOLA GUIDA  
 VITOLUBI - BAR PASICCERA  
 BOUTIQUE MILA-1 - BOUTIQUE

DANIE GIUFFRÈ - BARRACERA  
 DE ROSA GIORIO - CENTRO ABBITAMENTO  
 MENAIS BONERA - BOUTIQUE  
 KENDINE MADIA - BAR

ROMANO ERMELA - ARTIGIANE  
 LAMARNA ROSA - ARMISPORT  
 GEAR - LINO GENARO  
 CASABURI ESISABERA - BOTTEONE

MACARI ROSARIO - GATOMATO  
 COPPIN EITE - LA MEIA  
 LA CASAH SEATOLE - MOBILI  
 BILBOE DUNE - LAVANDERIA

31) POTTOLINO EIRO - RETRI

Cozzolino Cirio

32) MITILINO MARIA (BOUTIQUE)

Mitilino Maria

33) RIECARDI BEATRICE (ABB.)

Riecardi Beatrice

34) ASSIEURAZIONE "FRENTE"

Assicurazione Fronte

35) FIERRO GIUSEPPINA (PESCHERIA)

F. Ferro Giuseppina

36) DON. TRANESE VINCENZO (STUDIO)

Don. Tranese Vincenzo

37) UTET

Utet

38) ASSO s.n.c. di N. L. & G. LUCIANO  
AMMINISTRATORE UNICO  
(Nelloleandro Luciano)

39) LA BANA LUIBI (MAT. ELETR.)

La Bana Lui

40) PRINCEPE ARMANDO

Principe Armando

41) VASTOLO RITA (ABBIGLIAMENTO)

Vastolo Rita

42) CARPENIERA ALFREDO (ORICA)

Carpeniera Alfredo

43) VITO CERBONE (FOTOGRAFO)

Vito Cerbone

44) POPPOLA RAFFAELE (PARRUCCHIERE)

Poppola Raffaele

45) PIZZA IMMACOLATA

Pizza Immacolata

46) ESPOSITO DOMENICO

Esposito Domenico

47) RIECI ANTONIETA (PIZZAIORE)

Rieci Antonietta

48) BIBLA DI ANNAMARIA

Bibla Annamaria

49) GONZALES OSTALDA

Gonzales Ostal

50) MALFI LUIBI

Malfi Lui

50) RUSSO ~~VINCENZO~~ VINCENZO

Russo Vincenzo



CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 16 ottobre 1980

Caro Silvano,

ti allego la lettera che ho ricevuto per eventuali interventi a favore di una categoria certamente meritevole del nostro appoggio.

Molti cordiali saluti.

(Francesco De Martino)

\*\*\*\*

On. Silvano Labriola  
Presidente Gruppo del P.S.I.  
Camera dei Deputati

R o m a

77



CAMERA DEI DEPUTATI

Roma, 16 ottobre 1980

Caro Manini,

ho trasmesso al Presidente del Gruppo dei Deputati del PSI, On. Labriola, la sua lettera del 23 settembre, perché esamini la possibilità di iniziative parlamentari.

La ringrazio degli auguri e ricambio cordiali saluti.

(Francesco De Martino)

\*\*\*\*\*

Aurelio Manini  
Via S. Ilario 49  
16167 GENOVA NERVI

23 set. 1980

78

Illusterrissimo Signore,

espresso voler tanto lasciare la  
paura presente mi permetto disturbarla  
in senso al suo dignitoso lavoro per chiedere  
un beneficio favore ha favore della categoria  
dei mutilati e invalidi del lavoro.

Sono un vecchio mutilato  
del lavoro privo di un arto inferiore  
lasciato per i macchinari in Sardegna  
per integrare la scuttinaria di braccianti  
agricoli ha lavorato nell'industria di  
elettronica.

Lei ben sa che noi mutilati  
abbiamo una rendita mensile non  
sufficiente, e non godiamo di 13a. Il  
nostro adeguamento alla scala mobile  
per l'aumento al costo della vita. Per la  
concordata, in illo tempore, si viene fatto  
ogni tre anni. Difatti, con il 1° luglio u.s.  
abbiamo avuto l'aumento, ma per il mese  
chiuso esistente, non ci è stato ancora  
adriposto, unghedo, che i centri elettronici  
munitanti degli uffici preposti, non abbia  
fornito il tempo giusto per l'adempimento. È già  
capitato in passato di ricevere, detto aumento  
con gli arretrati dopo altri sei mesi, dalla  
data convenuta.



NOTE ED OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI LEGGE N. 377

SULLA RIFORMA DELL'EDITORIA

La XXXXXXXXXXXX Camera dei Deputati sta per esaminare il testo della proposta di legge 377 sulla "riforma dell'editoria".

Poichè anche questo testo, come quelli precedentemente presentati, risulta insufficiente nella parte riguardante i periodici e le riviste, al fine di eliminare patenti discriminazioni e sperequazioni nel campo dell'editoria giornalistica, si propone l'introduzione dei seguenti emendamenti:

art. 9 - (Commissione nazionale per la stampa)

Si propone che il testo della lettera C) sia modificato, portando da 3 a 5 il numero dei rappresentanti degli editori di quotidiani e di periodici. Ciò risponde a criteri di una più idonea ed omogenea rappresentatività delle categorie interessate.

Sulla base degli stessi criteri si ritiene ingiustificato l'inserimento, al 9° comma, del divieto di rinnovo per i componenti della Commissione.

art. 10 - (Poteri della Commissione Nazionale per la stampa)

Al primo comma è prevista la possibilità che la Commissione provveda d'ufficio all'iscrizione nel registro stampa, anche in assenza di domanda. Tale procedura risulta del tutto ingiustificata ed addirittura potrebbe essere lesiva di principi generali di libertà, tutelati in modo particolare per la stampa.

Nella norma non è poi affatto chiara la posizione della Commissione nazionale per la stampa, alla quale vengono "trasferiti" i poteri del Comitato consultivo interministeriale, il quale non ha mai avuto attribuiti poteri in materia fiscale, ma soltanto compiti consultivi per il Ministro delle Finanze che emetteva i relativi provvedimenti. Il fatto poi che la stessa Commissione, come si è detto sostitutiva del Comitato avente i compiti predetti, debba chiedere il parere del Ministero delle Finanze complica ancora di più la cosa, in quanto stando all'attuale situazione dovrebbe essere chiesto un parere allo stesso Ministero che deve poi emettere il provvedimento.

art. 16 - Non risultano identificabili gli adempimenti da seguire per non incorrere nella decadenza dalle provvidenze previste dalla legge.

art. 20 - (norma transitoria)

Per uniformità di indirizzo e per ovvi motivi di rappresentatività, si propone che la lettera e) in luogo di "un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa degli editori", debba essere così formulata: "un rappresentante degli editori di quotidiani ed un rappresentante degli editori di periodici, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative".

Si è dell'avviso che l'inserimento della indicazione di cui sopra sia rilevante anche ai fini dell'orientamento che dovrà informare le leggi regionali ed i successivi piani comunali, accertato che in molte regioni vengono edite direttamente solo pubblicazioni periodiche e non già giornali quotidiani.

art. 29 - (Integrazioni del prezzo della carta da periodici)

Al quarto comma viene fissato uno stanziamento di 2.000 milioni di lire per l'erogazione di contributi alle riviste di valore scientifico. Si ritiene indispensabile l'elevazione di detto importo da 2.000 a 4.000 milioni, che rappresentano il minimo che si possa richiedere a sostegno di un tanto importante settore dell'editoria, così come nella passata legislatura avevano accertato la Commissione Industria e Commercio e la Commissione Bilancio, le quali avevano proposto un impinguamento della cifra.

- Al quinto comma dovrebbero essere aggiunte le parole "fatta eccezione per le riviste di elevato valore culturale, di cui al precedente comma, che sono esenti dall'obbligo dell'iscrizione al Registro Stampa di cui all'art. 12".
- Per motivi di equità nei riguardi del trattamento disposto per i quotidiani e per i libri, dovrebbe essere ripristinata la seguente disposizione già contenuta sul progetto interpartitico per l'editoria:  
"La carta destinata alla stampa dei periodici di cui al primo comma non è assoggettata, al pari di quella di quotidiani, al contributo a favore dell'Ente Nazionale Cellulosa e Carta, di cui alla legge 13 giugno 1940 n. 868 e successive modificazioni. In ogni caso beneficia dello stesso regime tributario della carta da quotidiani".

art. 34 - (agevolazioni fiscali)

La norma sanziona ufficialmente la disparità di trattamento già in essere tra i quotidiani ed i periodici. Difatti, poichè i quotidiani sono considerati esenti dall'IVA, si chiede l'inserimento di tale esenzione, peraltro già esistente in tutti i paesi del MEC, anche per i periodici.

In via subordinata, si chiede l'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA, indicando come quota massima l'1,50%.

Il D.L. 29 maggio 1979, n. 163, concernente, tra l'altro, il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile dello Stato, emanato in conformità delle richieste avanzate dalle Confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL, è solo in apparenza rivolto a migliorare la struttura delle carriere degli impiegati statali mediante l'istituzione dei cosiddetti livelli retributivi, mentre in realtà si prefigge obiettivi che non sempre coincidono con gli interessi della Pubblica Amministrazione e dei suoi dipendenti.

La principale innovazione consiste nell'assorbimento delle varie qualifiche di ogni ruolo in una sola qualifica detta "funzionale" (più esattamente definibile come qualifica "unica") che nulla introduce nel senso della funzionalità e della professionalità degli organi amministrativi in quanto anche le carriere che si vogliono sopprimere fanno riferimento a ben determinate funzioni ed a sfere di competenza delimitate con altrettanta se non maggior precisione.

Pertanto, l'unica novità sostanziale è costituita dall'abolizione delle promozioni e dalla conseguente impossibilità di selezionare il personale da destinare agli incarichi più impegnativi e delicati, col risultato di ridurre ulteriormente quel minimo di efficienza operativa che ancora rimane alla Pubblica Amministrazione.

D'altra parte, la fine di ogni prospettiva di promozione e l'assenza di altre forme di incentivazione, porteranno i pubblici dipendenti ad adagiarsi nell'attesa dei modesti benefici economici conseguibili col semplice decorso del tempo (classi di stipendio), venendo a mancare per loro la possibilità di mettere a frutto la propria capacità per conseguire miglioramenti economici e di carriera.

E' quindi evidente che il nuovo ordinamento non è indirizzato nel senso di incrementare la produttività della Pubblica Amministrazione e di razionalizzarne le strutture, ma si propone invece finalità del tutto diverse che possono essere così sintetizzate:

- 1) confondere i termini di raffronto fra le varie qualifiche e categorie allo scopo di mimetizzare le sperequazioni che si vogliono realizzare con la nuova normativa, come ad esempio nel caso del consigliere appena assunto - parametro 190 - che verrà a percepire uno stipendio pressoché identico (differenza 2,50%) alla retribuzione dell'attuale segretario capo - par. 370 - con oltre quaranta anni di servizio;
- 2) accentuare le ingiuste differenze retributive fra i vari settori del pubblico impiego, discriminando fra insegnanti e militari, fra ferrovieri e postelegrafonici, fra impiegati, operai, ausiliari e dirigenti, in un'assurda gara nella quale i perdenti - chissà perché - sono sempre gli impiegati amministrativi (ad es. per la Scuola è previsto un 6° livello pesante di L. 3.924.000 iniz. mentre gli amministrativi debbono contentarsi di un 6° livello leggero di L. 3.600.000 iniz. - Altro es. il maresciallo maggiore scelto oggi equiparato a coadiutore superiore - par. 245 - verrà portato al livello del segretario principale - par. 297);

- 3) creare all'interno delle Amministrazioni statali una particolare forma di potere sindacale con compiti di gestione del personale, mediante l'istituzione di organi paritetici di funzionari e sindacalisti - specie di "Soviet" ministeriali - denominati "Commissioni uniche paritetiche di inquadramento" che dovranno presiedere alle assegnazioni ai vari livelli retributivi (vedi al riguardo anche il disegno di legge relativo alla parte non economica della riforma e l'accordo contrattuale Governo-Sindacati);
- 4) instaurare, conseguentemente, un rapporto di sudditanza tra sindacati e pubblici dipendenti, al fine di orientare la ricerca di raccomandazioni verso gli esponenti delle organizzazioni sindacali "maggiormente rappresentative";
- 5) permettere l'assunzione dei giovani a condizioni per loro più vantaggiose rispetto al passato, elevando al tal fine le retribuzioni iniziali dei vari livelli e comprimendo, all'opposto, la successiva progressione economica;
- 6) indebolire i vincoli gerarchici oggi esistenti, attraverso la già menzionata soppressione delle promozioni e l'istituzione di gruppi di lavoro;
- 7) danneggiare gli impiegati più anziani, limitando a misure infinitesimali il riconoscimento del servizio già prestato presso la Pubblica Amministrazione.

Quest'ultimo punto è talmente sorprendente da meritare qualche parola di commento.

E' da premettere che il nuovo ordinamento non disconosce in generale i diritti dell'anzianità di servizio, tanto è vero che per compensarla adeguatamente prevede l'istituzione di classi e scatti di stipendio attribuibili nel tempo.

Al riguardo, è anzi il caso di rilevare che, venendo meno la possibilità di conseguire promozioni, tutta la progressione economica dei livelli, si basa esclusivamente sulla permanenza in servizio ed è quindi motivo di non poco stupore constatare che si sia voluto discriminare tra servizio precedente e servizio successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, trattandosi di un rapporto di lavoro nel quale i soggetti sono sempre gli stessi: lo Stato e l'incolpevole lavoratore anziano.

Il frutto di tale discriminazione è che l'anzianità anteriore al 1° gennaio 1978 viene praticamente ignorata.

Sarebbe stato più comprensibile se, ai fini della pratica attuazione della riforma, si fosse adottato un qualche accorgimento per contenere ragionevolmente le anzianità pregresse entro limiti compatibili con le esigenze della pubblica spesa, ma non è possibile concedere attenuanti quando si scopre che le decurtazioni operate dal provvedimento in questione sono di una tale entità da costituire un vero e proprio atto di spoliazione nei confronti degli interessati.

Per dare un'idea di quanto gravemente si voglia danneggiare costoro, è stata approntata l'unita tabella dimostrativa nella quale

lo sviluppo retributivo di alcune qualifiche delle varie carriere è stato messo a confronto con quello delle rispettive qualifiche iniziali, col risultato di chiarire in qual modo sia possibile annullare trenta anni di lavoro al servizio dello Stato, concedendo cioè a giovani impiegati di nuova nomina incrementi stipendiali che - nell'arco di tre anni e mezzo - giungono fino a L. 141.568 nette mensili e riservando, per contro, ad altri dipendenti, di maggiore anzianità e grado, aumenti retributivi di infimo ammontare, dell'ordine di L. 10.595 nette mensili, da cumulare nello stesso periodo di tempo (non tutte insieme).

In proposito, occorre anche tener presente che gli impiegati di nuova nomina avranno la possibilità di conseguire in venti anni tutte le sei classi di stipendio previste per il livello di appartenenza e di accrescerne l'importo di un buon 30% per scatti successivamente conseguibili, mentre i lavoratori di età superiore ai 48 anni potranno ottenere soltanto qualcuna delle prime classi stipendiali e dovranno contentarsi, all'atto del collocamento a riposo, di un trattamento di quiescenza modestissimo, inferiore di circa il 50% alla pensione che in seguito spetterà ai più giovani colleghi, quando saranno giunti a prestare lo stesso numero di anni di servizio.

Questa grave sperequazione, di per sé già condannabile perchè tradisce aspettative di diritto ormai consolidate ed ignora completamente la capacità, l'esperienza ed il senso di responsabilità dei lavoratori più anziani, diventa criminosa sotto il profilo sociale, considerando i maggiori obblighi di costoro verso le famiglie e quindi anche verso gli altri giovani, meno fortunati, in cerca di lavoro.

Con ciò, non si intende sostenere che i nuovi assunti debbano essere mal retribuiti, si vuole soltanto mettere in evidenza quanto sia ingiusto far pagare ad alcuni i benefici concessi ad altri, soprattutto quando tale inumana procedura non sia assolutamente indispensabile.

Resta da chiarire il motivo di tanto accanimento ed in merito occorre confessare che non è facile dare una logica spiegazione, si può solo avanzare l'ipotesi che si voglia seminare lo sconcerto fra quei dipendenti che, per maturità e per antica abitudine a fare il loro dovere, sono poco inclini a certe suggestioni anarcoidi oggi di moda.

In conclusione, si ribadisce che il decreto di cui trattasi non è idoneo a risolvere alcuno dei tanti problemi della Pubblica Amministrazione e del suo personale, ma sembra piuttosto concepito allo scopo di aggravarne la portata, alimentando così quel colpevole disordine tanto diffuso nei vari campi della vita nazionale.

Lo Stato non può delegare ad altri la ristrutturazione dei mezzi necessari al raggiungimento dei suoi fini, in particolar modo quando gli organismi che si vogliono sostituire ai pubblici poteri non hanno nessuna rappresentatività nei settori interessati.

Pertanto, in attesa che venga proposto un ragionevole progetto di riforma, veramente rispondente agli interessi della collettività nazionale e che sia preminentemente finalizzato ad incrementare l'efficienza della Pubblica Amministrazione, si propone di respingere in blocco le innovazioni contenute nel D.L. 29 Maggio 1979, n. 163, e nel contempo si invita il Governo ad emanare, in tempi strettissimi, un nuovo decreto legge che raccolga le norme del provvedimento estranee allo spirito della riforma proposta, quali sono in gran parte contenute nei titoli VII ed VIII, e col quale si estenda a tutto il personale interessato l'aumento retributivo del 40% già previsto per i dirigenti.

In via subordinata - ove Governo e maggioranza persistessero nell'intendimento di dar corso al provvedimento in questione - si propongono i seguenti emendamenti, predisposti allo scopo di salvaguardare, almeno in parte, gli interessi dei lavoratori più danneggiati.

Si propongono i seguenti emendamenti al D.L. 29 maggio 1979, n. 163:

All'articolo 2, primo comma, in corrispondenza delle parole: "quinto livello" la cifra: "3.150.000" è sostituita dalla cifra: "3.600.000".

All'articolo 2, primo comma, in corrispondenza delle parole: "sesto livello" la cifra: "3.600.000" è sostituita dalla cifra: "3.924.000".

All'articolo 3, quarto comma, la parola: "nonché" è sostituita dalle parole: "e delle".

All'articolo 3, quarto comma, dopo le parole: "capo operaio ed equiparate" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché il personale delle qualifiche immediatamente inferiori che alla stessa data abbia maturato l'anzianità di servizio richiesta per essere ammesso allo scrutinio di promozione alle predette qualifiche terminali".

All'articolo 3, quarto comma, sono eliminate le parole: "in ragione del 95% della dotazione organica, stabilita per ciascuna delle qualifiche suddette, computando a tali fini, anche gli eventuali posti in soprannumero".

All'articolo 3 viene eliminato il sesto comma.

All'articolo 3 viene eliminata la tabella che segue l'ultimo comma.

All'articolo 4, terzo comma, vengono eliminate le parole: "e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali".

All'articolo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente: "In ogni caso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978, viene assicurata l'attribuzione della seconda, della terza e della quarta classe di stipendio al personale che alla data del 1° gennaio 1978, abbia rispettivamente prestato oltre sei, oltre dodici ed oltre venti anni di servizio di ruolo e non di ruolo alle dipendenze dello Stato".

All'articolo 4, nono comma, sono eliminate le parole: "nel limite del 95% di quelli".

POSIZIONE AL 1° GENNAIO 1978  
(attuali carriere)

Parametro	Scatto	Qualifica	Maturato economico lordo (1)	Anzianità di servizio	
				Anni	mesi
133	5°	Commesso	2.546.193	17	1
100	in.	Commesso	1.790.800	=	1
		Diff.	755.593		
		Diff. perc.	42,18%		
213	in.	Coadiutore principale	3.235.800	16	4
120	in.	Coadiutore	1.940.800	=	1
		Diff.	1.295.000		
		Diff. perc.	66,72%		
297	in.	Segretario principale	4.175.600	27	8
160	in.	Segretario	2.490.800	=	1
		Diff.	1.684.800		
		Diff. perc.	67,64%		
307	in.	Direttore sezione	4.016.400	11	1
190	in.	Consigliere	2.740.800	=	1
		Diff.	1.275.600		
		Diff. perc.	46,54%		

I N Q U A D R A M E N T O N E I L I V E L L I

Anni Anzianità di servizio	Livello	Classe	Scatto	Aumenti netti mensili (comprensivi delle 800 lire per ogni anno di servizio)				TOTALE (2)	Stipendio annuo lordo al 31.12.1981
				Dal		Dal			
2	=	2°	1°	1.7.78	1.1.79	1.1.80	1.1.81	10.595	2.611.044
=	=	2°	in	8.647	=	=	=	36.991	2.547.360
				14.733	=	3.478	18.780		Diff. 63.684
									Diff. perc. 2,50%
2	=	4°	1°	9.932	2.475	=	=	12.407	3.409.560
=	=	4°	in	43.048	=	4.418	23.860	71.326	3.326.400
									Diff. 83.160
									Diff. perc. 2,50%
2	=	6°	1°	15.842	3.079	=	=	18.921	4.280.400
=	=	6°	in	58.540	=	5.430	29.688	93.658	4.176.000
									Diff. 104.400
									Diff. perc. 2,50%
=	=	7°	in	32.240	=	6.787	37.110	76.137	5.220.000
=	=	7°	in	97.671	=	6.787	37.110	141.568	5.220.000
									Diff. =
									Diff. perc. =

Diff. =  
Diff. perc. =

(1) Comprensivo di stipendio, ass. perequativo, aggiunzioni varie (L. 55.000) e della valutazione economica dell'anzianità di servizio (L. 800). (2) Gradualmente conseguibile dal 1.7.78 al 31.12.1981.  
N.B. in. = iniziale.

In riferimento al telegramma fatto pervenire alla S.V. in data 29 gennaio u.s., dai borsisti della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, inviamo la relativa documentazione, pregandola di esaminare attentamente le motivazioni addotte nell'illustrazione degli emendamenti proposti:

D.P.R. 21 aprile 1972, n.472

D.P.R. 20 giugno 1977, n.701

Bando di Concorso con decreto del 31 marzo 1978 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 3 maggio 1978.

Copia della proposta di emendamento alla legge.

L'attuale situazione dei borsisti del 1° Corso di Reclutamento della Scuola Superiore della P.A. laureati in Lettere e Filosofia, dimostra lo stravolgimento delle finalità in base alle quali il corso è stato concepito.

I borsisti fanno presente, inoltre, che, dopo essere stati reclutati attraverso una durissima selezione rischiano di veder vanificati gli sforzi compiuti per un intero anno di corso.

La presente documentazione è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la Funzione Pubblica, a tutti i membri della Commissione e alle forze sindacali.

Il Comitato dei borsisti laureati in  
Lettere e filosofia S.S.P.A  
Roma - Caserta - Bologna - Reggio Calabria

OGGETTO: Proposta di emendamenti al disegno di Legge concernente il "Nuovo Assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato" (Atto Camera n.737).

1. Come è noto, gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472 concernente il "Riordinamento ed il potenziamento della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione", stabiliscono, tra l'altro, che la Scuola stessa organizza e tiene i corsi preparatori, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati alla qualifica iniziale (Consigliere) delle carriere direttive amministrative dello Stato; a tali corsi si è ammessi tramite pubblico concorso per titoli ed esame-colloquio. In attuazione della citata normativa, la Scuola Superiore della P.A. sta attualmente svolgendo, presso le sue sedi, il 1° corso di reclutamento mentre, per quanto concerne il 2° corso già bandito, le apposite commissioni stanno vagliando domande e titoli degli aspiranti all'ammissione.

2. E' altresì noto che sia il concorso per titoli sia il corso di preparazione per il reclutamento hanno carattere "unico", a livello nazionale, per quanto si riferisce ai requisiti per l'ammissione, alle modalità di svolgimento del corso e degli esami, nonché all'assegnazione finale dei posti messi a concorso per le varie Amministrazioni.

Ciò in armonia con l'orientamento che tendeva ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri "ruoli unici" degli impiegati dello Stato (vedasi delega, poi decaduta, conferita in proposito con la Legge 22 luglio 1975, n. 382).

Tale orientamento appare del resto riconfermato dalla normativa emananda con il d.d.l. in oggetto laddove, a modifica dell'attuale suddivisione in carriere e qualifiche, tutto il personale dello Stato -ad esclusione dei dirigenti- viene inquadrato nei nuovi livelli funzionali-retributivi (art.4) e l'accesso a ciascun livello, dopo l'inquadramento di prima applicazione, viene stabilito tramite concorsi pubblici unici per tutte le Amministrazioni (art.7), previo possesso (art.13) di idoneo titolo di studio (diploma di laurea per i livelli 7° e 8°).

3. Nel rilevare che la nuova normativa non conferma la possibilità di accesso ai livelli 7° e 8° anche tramite i corsi di preparazione gestiti dalla Scuola Superiore della P.A., occorre evidenziare il problema che si prospetta, al termine dei corsi stessi, per l'assegnazione dei posti messi a concorso.

Allo stato attuale, infatti, si verifica che mentre tra i requisiti per l'ammissione al corso di reclutamento è richiesto il possesso di almeno uno tra vari tipi di diploma di laurea, nella graduatoria finale degli allievi che hanno superato tutte le prove prescritte potrebbero trovarsi vincitori in possesso di un diploma di laurea non richiesto dalla particolare Amministrazione prescelta dal candidato o da quelle indicate nel bando di concorso; in tal modo il candidato vincitore rimarrebbe escluso dall'assegnazione del posto. E' prevedibile che ciò possa verificarsi, in mancanza di adeguata soluzione, al termine del 1° corso di reclutamento che è frequentato, tra gli altri, da un folto gruppo di detentori di laurea in materie umanistiche che concorrono (n.53) per soli 11 posti conferibili con quel tipo di laurea.

4. Tutto ciò premesso, la Scuola Superiore della P.A. ravvisa la necessità che nella sede di competenza si provveda affinché l'emananda normativa, da una parte, confermi la possibilità dell'accesso ai livelli per i quali è richiesto il diploma di laurea anche tramite i corsi di preparazione attuati dalla Scuola stessa e, dall'altra, definisca la soluzione del problema dei laureati.

A tale scopo, vengono proposti, quale contributo normativo, i seguenti emendamenti:

ART.7

Aggiungere il comma seguente:

"L'accesso alla 7ma ed 8va qualifica funzionale retributiva può aver luogo mediante i corsi di preparazione di cui all'art.1 n.1 del D.P.R. 21 aprile 1972, n.472. L'accesso alle qualifiche avviene indipendentemente dal titolo di studio posseduto. Le norme per l'ammissione ai corsi, le modalità di svolgimento, i criteri per le prove d'esame, la nomina e composizione delle Commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di organizzazione e svolgimento dei corsi, saranno dettate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma precedente".

ART.11

Aggiungere i commi seguenti:

"I corsi di reclutamento in via di svolgimento o banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali retributive determinate secondo i criteri previsti nel comma precedente. L'ammissione al corso e la nomina nella prevista qualifica funzionale retributiva avranno luogo rispettivamente secondo l'ordine delle graduatorie previste dagli artt. 15 e 20 del D.P.R. 20 giugno 1977, n.701 indipendentemente dalla natura del titolo di studio posseduto dagli ammessi ai corsi".

## Art. 3.

Per le elezioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 92 e 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e negli articoli 22 e 23 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica.

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Visto, il Guardasigilli: CONELLA

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21 aprile 1972, n. 472.

Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 16, lettera b), della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

## Art. 1.

(Finalità della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

La Scuola superiore della pubblica amministrazione ha i seguenti compiti, oltre quelli previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) organizza e tiene i corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati delle carriere direttive amministrative, di cui al successivo art. 2;

2) organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale previsti per la nomina a primo dirigente dal decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ed emanato in attuazione della delega

contenuta negli articoli 15 e 16-bis della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

3) sovrintende agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Quando le esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, la scuola può autorizzare lo svolgimento, presso le amministrazioni interessate, di singoli corsi di formazione, per gli impiegati in prova delle carriere inferiori a quella direttiva, di aggiornamento e di integrazione.

Le amministrazioni presso le quali esistono gli istituti e scuole di cui al precedente n. 3), possono essere autorizzate a tenere corsi anche per la formazione degli impiegati direttivi. In tali casi, i programmi di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami vengono stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, sentiti il comitato didattico ed il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La scuola può, altresì, organizzare e tenere corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici a carattere nazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la scuola può avvalersi delle amministrazioni dello Stato, delle università, di enti o istituti culturali.

La Scuola superiore ha sede a Caserta. Le sedi decentralizzate eventualmente necessarie sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

## Art. 2.

(Corsi di preparazione per il reclutamento)

Ai corsi con borsa di studio, previsti dal precedente art. 1, n. 1), si è ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame-colloquio.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi per un numero di posti non superiore alla metà di quelli che si prevede si renderanno disponibili, nei singoli ruoli organici delle carriere direttive amministrative, alla data di conclusione del corso.

Al corso medesimo può essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato del venti per cento.

Ai concorsi di cui ai precedenti commi possono partecipare:

a) i cittadini in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) i cittadini iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea corrispondenti al titolo di studio normalmente richiesto, in regola con gli esami, di età non superiore agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni del limite di età.

L'ammissione al concorso è subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire per il conseguimento della laurea, siano comprese le materie

indicate nel bando di concorso, nonché, per gli studenti, che abbiano superato gli esami specificati nel bando medesimo.

Il corso ha la durata di dodici mesi; durante il suo svolgimento gli allievi possono essere applicati, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, presso organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato.

Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico sulle singole materie di insegnamento, il cui favorevole esito comporta, nel limite dei posti indicati al precedente secondo comma, e in base all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova, nella qualifica iniziale delle carriere per le quali hanno concorso, subordinatamente al conseguimento, da parte degli studenti universitari, del prescritto diploma di laurea. Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenze.

L'esame finale può essere tenuto in due diverse sessioni.

Gli allievi utilmente collocati in graduatoria, che al momento della formazione di questa non abbiano conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti nella graduatoria del successivo corso, sempreché abbiano conseguito il predetto titolo di studio.

Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneità nelle prove di esame finali non possono essere ammessi ad un successivo corso; gli idonei vi possono essere ammessi una sola volta, fermo restando l'obbligo del superamento del relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli altri prescritti requisiti.

Le materie degli esami per l'ammissione e quelle per il superamento del corso, le modalità di svolgimento del medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonché le altre disposizioni eventualmente necessarie, saranno stabiliti con regolamento di esecuzione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, al fine del conseguimento del diploma di laurea.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative.

### Art. 3.

#### (Organi della scuola)

Sono organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

- a) il comitato direttivo;
- b) il direttore.

#### (Composizione del comitato direttivo)

Il comitato

- a) del direttore, che lo presiede,

- b) da cinque funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, dei quali uno appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, uno al Ministero del bilancio e della programmazione economica e uno alle amministrazioni o aziende autonome dello Stato, designati dai Ministri interessati;

- c) dal segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

- d) da due professori stabili della Scuola superiore, designati dal comitato didattico;

- e) da quattro membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, scelti dal medesimo tra i rappresentanti del personale.

Per ciascuno dei componenti di cui alla lettera b) e successiva, è nominato un supplente.

Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui alle lettere b), d) ed e) durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario del comitato direttivo sono esercitate dal segretario amministrativo della scuola.

### Art. 5.

#### (Attribuzioni del comitato direttivo)

Il comitato direttivo delibera sui seguenti oggetti:

- 1) determinazione dei corsi da svolgersi durante l'anno accademico nella scuola o presso i Ministeri e altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), ed approvazione del piano di studi e dei programmi in base alle proposte del comitato didattico; per i corsi da svolgersi presso i Ministeri e gli altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), devono essere sentite le amministrazioni interessate;

- 2) programmazione dell'attività di ricerca e di studio da compiersi per i compiti di Istituto ed approvazione del piano di studi predisposto dal comitato didattico;

- 3) proposte annuali relative alla utilizzazione dei fondi di bilancio, anche per gli incarichi di ricerca da affidare ad esperti;

- 4) proposte di determinazione del contingente numerico dei docenti e degli assistenti e del personale da adibire agli uffici della scuola;

- 5) scelta dei professori stabili della scuola e conferimento degli incarichi di insegnamento, di studi e di ricerche, sentito il comitato didattico;

- 6) criteri per l'ammissione alla scuola nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi che regolano la materia e sentito, ove occorre, le amministrazioni interessate;

- 7) determinazione delle prove di esame e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi;

- 8) determinazione delle prove da indicare, ai sensi del comma secondo dell'art. 7, nel bando di concorso per l'assunzione dei corsi di preparazione per il reclutamento della scuola direttiva amministrativa;

- 9) proposte di disciplinari relativi agli uffici della scuola.

## Art. 6.

*(Funzionamento del comitato direttivo)*

Il comitato direttivo è convocato dal suo presidente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta cinque dei suoi membri.

Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

## Art. 7.

*(Direttore)*

Il direttore della scuola è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, fra i professori universitari di ruolo o fra gli impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata.

Il direttore dura in carica quattro anni; per tutta la durata dell'incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Al direttore che appartenga al ruolo dei professori universitari si applica, all'atto della cessazione dalla carica, l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Il direttore assicura il funzionamento didattico ed amministrativo della scuola e può, a tale scopo, formulare proposte al comitato direttivo; adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del comitato direttivo; provvede all'impegno ed alle erogazioni delle spese occorrenti per il funzionamento della scuola; stipula le convenzioni per l'attuazione dei corsi approvati dal comitato direttivo; adotta i provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del comitato direttivo, convoca e presiede il comitato didattico; formula il programma annuale di utilizzazione dei fondi di bilancio.

In caso di urgenza sospende, in via cautelare, gli allievi che si siano resi responsabili di gravi infrazioni disciplinari.

Esercita tutti gli altri compiti non espressamente attribuiti al comitato direttivo.

Per le esigenze della scuola è istituito un fondo di rappresentanza determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, la cui gestione è affidata al direttore con obbligo di rendiconto al comitato direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal più anziano dei professori stabili componenti il comitato direttivo.

## Art. 8.

*(Organizzazione della scuola)*

La Scuola superiore si articola in tre dipartimenti:

a) dipartimento delle scienze giuridico-amministrative;

b) dipartimento delle scienze economiche e aziendali;

c) dipartimento delle scienze storiche, politiche e sociali.

I professori stabili, i docenti incaricati dello svolgimento di particolari corsi e quelli incaricati di studi e ricerche sono assegnati ad uno dei dipartimenti previsti dal precedente comma.

Con deliberazione del comitato direttivo possono essere affidati al personale amministrativo della scuola funzioni di ausilio didattico, esclusa ogni attività di insegnamento.

## Art. 9.

*(Comitato didattico)*

Il comitato didattico è composto dal direttore della scuola che lo presiede, da due professori per ogni dipartimento, designati dal Corpo docente, e da tre rappresentanti degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri del comitato didattico durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.

Il comitato didattico predispose il piano di studi ed i programmi dei singoli corsi; propone le materie da indicare ai sensi del terzo comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione; propone piani di studio e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle amministrazioni dello Stato, formula proposte per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Il comitato didattico formula, inoltre, proposte sui seguenti oggetti:

1) questioni riguardanti l'ordinamento didattico ed amministrativo della scuola e della relativa biblioteca;

2) questioni concernenti l'attività degli Istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nonché i corsi per il personale organizzati presso le singole amministrazioni dello Stato. Di volta in volta è chiamato a partecipare ai lavori, qualora non ne faccia già parte, un rappresentante dell'Istituto, della scuola o dell'amministrazione della cui attività o dei cui corsi si tratta, al fine dell'acquisizione delle osservazioni e dei suggerimenti delle amministrazioni interessate.

Il comitato esamina altresì, le relazioni concernenti le osservazioni sul piano di studi e sui programmi formulate dal direttore di ciascun corso, anche su proposta degli allievi.

## Art. 10.

*(Segreteria amministrativa)*

Il segretario amministrativo dirige i servizi amministrativi della scuola ed espleta i compiti delegatigli dal direttore.

La segreteria amministrativa è articolata nei seguenti due uffici:

Ufficio I: affari amministrativi e generali;

Ufficio II: organizzazione dei corsi.

Il segretario amministrativo è scelto tra i funzionari dello Stato con qualifica di ispettore generale o equiparata; ai predetti uffici sono preposti due funzionari dello Stato con qualifica di direttore di divisione o equiparata.

Per provvedere alle proprie esigenze funzionali, la Scuola superiore si avvale di dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

(Personale docente della scuola)

Gli insegnamenti sono affidati per un triennio, salvo conferma, a professori universitari di ruolo, a magistrati dell'ordine amministrativo, nonché a funzionari civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

I professori universitari di ruolo, i magistrati dell'ordine amministrativo e i funzionari civili dello Stato, che siano chiamati a costituire il Corpo dei professori stabili della scuola, sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno e sono collocati nella posizione di fuori ruolo nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La scuola può affidare incarichi di insegnamento per ciascun corso a docenti universitari, a magistrati amministrativi e a funzionari civili dello Stato, con qualifica, di regola, non inferiore a direttore di divisione o equiparata e ad esperti.

Per le attività di studio e di ricerca, la scuola può altresì conferire incarichi a docenti universitari italiani e stranieri, a magistrati amministrativi, a funzionari civili dello Stato, nonché ad esperti, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 380, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Salvo quanto previsto dall'art. 13, comma quarto, dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per i compiti di insegnamento da affidare ai magistrati amministrativi ed ai funzionari civili dello Stato, è necessario in ogni caso il preventivo nulla osta del capo dell'istituto o del Ministro dal quale essi dipendono.

Art. 12.

(Nomina dei docenti)

Il comitato direttivo delibera sul modo di provvedere ai posti di professore stabile disponibili presso la scuola, determinando quelli da affidare a professori universitari di ruolo, e quelli da affidare a magistrati amministrativi e funzionari civili dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione.

I posti di professore stabile, destinati ad essere coperti, con la procedura del trasferimento, di professori universitari di ruolo, sono esauriti annualmente con delibera del comitato direttivo entro il 15 settembre di ogni anno. Il trasferimento ed il collocamento fuori ruolo sono disposti, su domanda dei interessati, previa deliberazione adottata dal comitato direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori stabili della scuola appartenenti ai ruoli dei professori universitari che cessano, anche a doman-

da, dal collocamento fuori ruolo, rientrano occorrendo anche in soprannumero nei ruoli di provenienza e sono assegnati alla serie già occupata.

Alla copertura dei posti di professore stabile, destinati ad essere occupati da magistrati amministrativi o da funzionari civili dello Stato, si provvede con il consenso degli interessati per chiamata diretta del comitato direttivo.

Per gli incarichi di insegnamento destinati ad essere svolti da professori universitari si provvede, su proposta del comitato didattico, nei modi previsti dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi nelle università e negli istituti di istruzione superiore. Per gli incarichi di insegnamento destinati ad essere svolti da magistrati e da funzionari civili dello Stato, si provvede con il consenso dei interessati, per chiamata diretta.

Art. 13.

(Trattamento economico del direttore, dei docenti e degli incaricati)

Al direttore ed ai professori stabili della scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica.

Il compenso da corrispondere ai professori incaricati, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, viene determinato su proposta del comitato direttivo in misura oraria uniforme, in relazione alla natura degli insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con gli stessi criteri sono determinate, altresì, le misure dei compensi da corrispondere ad esperti o docenti italiani o stranieri per conferenze o seminari.

Art. 14.

(Corsi di formazione, integrazione ed aggiornamento)

Le amministrazioni dello Stato sono tenute a far frequentare agli incaricati delle carriere direttive-amministrative o tecniche, che provengono dai concorsi ordinari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera, un corso di formazione, presso la Scuola superiore o presso gli istituti di istruzione previsti dall'art. 1, n. 3), della durata di sei mesi.

La frequenza dei corsi indicati nel precedente comma e l'esito favorevole espresso dal giudizio di idoneità nel colloquio sostenuto a conclusione del corso, costituiscono requisito di valutazione nello scrutinio per la promozione, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla qualifica di direttore di sezione o equiparata.

I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 15, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli incaricati delle carriere di concetto hanno la durata di sei mesi e si concludono con un esame finale per il giudizio di idoneità; essi sono organizzati dalla Scuola superiore e possono svolgersi presso le singole amministrazioni.

L'organizzazione dei corsi avviene secondo l'ordine di ruolo, previa parere favorevole dei rispettivi consigli di amministrazione, in relazione anche alle esigenze dei servizi ed a quelle organizzative dei corsi.

All'aggiornamento permanente dei funzionari della carriera direttiva la scuola provvede mediante corsi o seminari.

Art. 15.

(Trattamento giuridico ed economico durante i corsi)

Durante la frequenza dei corsi gli impiegati civili dello Stato sono considerati in servizio a tutti gli effetti e dipendono gerarchicamente e disciplinarmente, a norma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore della scuola.

Sono altresì sottoposti a vincolo disciplinare gli allievi chiamati a frequentare i corsi previsti dall'art. 2. Le sanzioni ed il procedimento saranno determinati nel regolamento.

Agli allievi dei corsi previsti dal precedente art. 2, che non siano dipendenti civili dello Stato, viene corrisposta una borsa di studio pari al 70% dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previa ritenute ai sensi di legge.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Per gravi ragioni, su motivata proposta del direttore, il comitato direttivo può disporre l'espulsione degli allievi dalla scuola. L'espulsione comporta la perdita della borsa di studio dalla data della proposta.

Nei casi di sospensione cautelare disposta dal direttore è altresì sospesa l'erogazione della borsa di studio in attesa dei provvedimenti definitivi che dovranno essere adottati dal comitato direttivo entro i successivi trenta giorni.

Art. 16.

(Spese di funzionamento)

Salvo quanto previsto dagli articoli 57 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, le spese per il trattamento economico del direttore, dei docenti, del personale amministrativo della scuola, nonché per il funzionamento degli organi della scuola, per i compensi agli incaricati di studi e ricerche, per l'acquisto dei testi di studio e del materiale didattico, per la pubblicazione delle dispense, per la manutenzione, l'arredamento e l'eventuale affitto dei locali, per il pagamento delle borse di studio agli allievi che non siano già dipendenti civili dello Stato e per tutto quant'altro occorra per il funzionamento dei corsi e dei servizi della scuola e per le altre attività da essa svolte, fanno carico ad una rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro denominato «spese per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione».

Art. 17.

(Disposizioni finali e transitorie)

Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove consentito, al collocamento fuori ruolo del personale docente e del personale amministrativo da destinare alla Scuola superiore della pubblica am-

ministrazione, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti.

Nella fase di prima applicazione del presente decreto e fino a quando non si sia provveduto a nominare almeno tre professori stabili dalla scuola, sono chiamati a far parte del comitato direttivo due professori universitari di ruolo, designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per la chiamata dei professori stabili della scuola, fino a quando non è costituito il comitato didattico, si prescinde dalla proposta prevista nell'art. 5, n. 5).

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973, salvo che per il disposto di cui all'art. 2, il quale ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma, 15, primo, quarto e quinto comma, si estendono, in quanto applicabili, agli istituti e scuole previsti dal secondo comma dell'art. 1, n. 3).

Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei confronti degli impiegati assunti in servizio o partecipanti a concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto; ad essi continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.

Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.

Il consiglio direttivo in carica cessa dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto.

Sino all'insediamento del nuovo comitato direttivo le sue attribuzioni sono esercitate dal Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione.

Le disposizioni del presente decreto non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado nonché, salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3), il personale della carriera diplomatica.

Art. 18.

Le attribuzioni che il presente decreto demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere da questi delegate al Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1972.

LEONE

ANDREOTTI — COLUMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA  
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972  
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 155. — VALENTINI

Ospedale civile « Maria Immacolata "Longo" » di Mussomeli: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7151

Ordine mauriziano di Torino:

Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7151

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto capo del servizio di allergologia . . . . . Pag. 7151

Ospedale civile di Canelli: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7152

Ospedale Infermi di Rimini: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di cardiologia con U.T.I.C. . . . . Pag. 7152

Ospedali dell'alta valle del Tevere di Città di Castello e di Umbertide: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . . . . . Pag. 7152

Ospedale « A. Pasqualucci » di Mondavio: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7152

Ospedale civile « Coniugi Bernardini » di Palestrina: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7152

Ospedale « S. Marco » di Montefalco: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo . . . . . Pag. 7152

Ospedale « C. Basillotta » di Nicosia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7153

Ospedale civile di Tarquinia: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto anestesista . . . . . Pag. 7153

Ospedale « A.G.P. » di Teano: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7153

Istituti ospedalieri di Modena: Concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7153

Ospedale « SS. Giacomo e Cristoforo » di Massa: Concorso ad un posto di primario della divisione di dermatosifilopatia . . . . . Pag. 7153

Ospedale civile di Sestri Levante: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7153

Ospedale sanatoriale di Codrolopo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7154

Ospedale civile di Bozzolo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo . . . . . Pag. 7154

Ospedale maggiore di Modica: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . Pag. 7154

Ospedale civile di Padova: Revoca del concorso ad un posto di assistente del laboratorio centrale di analisi . . . . . Pag. 7154

## REGIONI

### Regione Abruzzo

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 30.  
Assistenza estiva all'infanzia, all'adolescenza ed alla gioventù per gli anni 1977 e successivi . . . . . Pag. 7154

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1977, n. 31.  
Approvazione dello statuto della comunità montana della Malfetta - zona omogenea « P » - comuni della provincia di Chieti . . . . . Pag. 7154

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. 32.  
Abbandono dei crediti di modico valore . . . . . Pag. 7155

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. 33.  
Suppressione dell'ufficio agricolo di zona di Montesele, provincia di L'Aquila . . . . . Pag. 7155

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. 34.  
Variazione della misura delle tasse sulle concessioni regionali . . . . . Pag. 7155

LEGGE REGIONALE 12 luglio 1977, n. 35.  
Delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 28 luglio 1971, n. 558 . . . . . Pag. 7155

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977, n. 36.  
Modifica della legge regionale 7 marzo 1977, n. 11, recante: « Norme di salvaguardia per il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in servizio, ampliare servizi diagnostici e ambulatoriali extraospedalieri » . . . . . Pag. 7156

LEGGE REGIONALE 29 luglio 1977, n. 37.  
Provvedimenti per l'incentivazione del turismo nelle zone littoranee del territorio abruzzese . . . . . Pag. 7156

## LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1977, n. 701.

Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;  
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato il regolamento annesso al presente decreto, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1977

LEONE

ANDREOTTI — STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO  
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1977  
Atti di Governo, registra n. 14, foglio n. 36

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE  
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
21 APRILE 1972, N. 472

## Art. 1.

*Organizzazione generale della Scuola superiore  
della pubblica amministrazione*

La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti che le sono attribuiti dalle norme vigenti nella sede di Caserta, nella sede decentrata di Roma e nelle altre sedi istituite ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Alle attività didattiche concernenti la formazione dirigenziale la Scuola attende esclusivamente nella sede decentrata di Roma, in applicazione dell'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

## Art. 2.

*Compiti esercitati dalla Scuola*

La Scuola superiore della pubblica amministrazione esercita i compiti previsti dall'art. 1, comma primo e quarto, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e successive modificazioni e integrazioni.

Alla Scuola stessa, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, è altresì attribuito il compito di promuovere ed attuare i seguenti corsi che, quando lo richiedano esigenze di carattere organizzativo, da valutarsi caso per caso a giudizio del comitato direttivo della Scuola, possono essere svolti presso gli istituti o scuole istituiti dalle singole amministrazioni anche ad ordinamento autonomo:

- corsi di formazione per funzionari delle carriere direttive amministrative e tecniche, provenienti dai concorsi ordinari;
- corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto;
- corsi di aggiornamento per i funzionari delle carriere amministrative e tecniche.

La Scuola superiore autorizza l'attuazione dei corsi che intendono promuovere le singole amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, per i propri dipendenti di qualsiasi carriera.

## Art. 3.

*Corsi per il reclutamento di funzionari delle carriere direttive  
Determinazione dei posti da mettere a concorso*

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, viene annualmente determinato il numero dei posti disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato, che, in applicazione dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, debbono essere attribuiti presso ciascuna amministrazione agli allievi dei corsi di preparazione.

A favore degli allievi nati e residenti da almeno un biennio nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, possono essere conferiti dal comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenuto conto delle condizioni economiche, assegni di studio complementari, previa deliberazione annuale da adottarsi in base alla competenza attribuita dall'art. 5, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472. L'ammontare degli assegni di studio non può essere superiore al 25 per cento dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale.

Si prescinde dal requisito della residenza biennale e per coloro che, già residenti nei territori di cui al secondo comma, siano emigrati per ragioni di lavoro.

Il bando di concorso per l'ammissione al corso di cui al primo comma è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dell'avvenuta pubblicazione del bando è data notizia con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

## Art. 4.

*Bando di concorso per l'ammissione al corso*

Il bando deve indicare:

a) il numero dei posti, distinti per amministrazione, che saranno conferiti a conclusione del corso;

b) il numero complessivo degli allievi che possono essere ammessi al corso;

c) per i laureati:

il diploma di laurea richiesto per l'ammissione al corso;

d) per gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedenti all'ultimo:

1) la facoltà presso la quale i predetti debbono essere iscritti;

2) le materie che debbono risultare comprese nel piano di studi approvato;

3) le materie di cui al precedente punto 2), i cui esami debbono essere stati già superati;

e) le materie indicate al successivo art. 13, tra le quali il candidato ne scieglierà tre per l'esame colloquio;

f) il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, per la presentazione della domanda, dei titoli e di ogni altro documento prescritto;

g) la presumibile data, non posteriore, di regola, al 15 maggio, a partire dalla quale debbono avere inizio gli esami colloquio.

Le materie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), sono determinate dal comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 5, n. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

## Art. 5.

*Domanda di ammissione al concorso*

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità:

1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita ed il domicilio;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se dipendenti della pubblica amministrazione, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica rivestita, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio.

I candidati debbono, inoltre, indicare una tema di materia scelta tra quelle elencate all'art. 13 del presente regolamento, sulle quali intendono sostenere l'esame colloquio.

## Art. 6.

*Documentazione da allegare alla domanda*

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione contenente l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti.

I laureati devono, inoltre, allegare un certificato rilasciato dalla competente Università, dal quale risultino la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati devono produrre un certificato dal quale risulti:

1) il corso di laurea cui sono iscritti;

2) il piano di studi, con indicazione delle materie relative all'indirizzo scelto;

3) gli esami superati, con la indicazione del voto riportato.

Nel predetto certificato deve essere espressamente dichiarato che lo studente ha superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedente all'ultimo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza

o dal competente funzionario dell'Università ovvero dall'impiegato della direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti la firma può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

## Art. 7.

*Modalità presentazione domanda*

La domanda e la relativa documentazione debbono essere inviate alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sede di Roma, entro il termine perentorio fissato dal bando di concorso; possono essere presentate a mano ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della predetta sede; nel secondo la data di spedizione.

## Art. 8.

*Possesso requisiti di ammissione al concorso*

I requisiti di ammissione al concorso, stabiliti dall'art. 2, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

## Art. 9.

*Esclusione dal concorso*

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone comunicazione integrale all'interessato entro il termine di giorni trenta.

## Art. 10.

*Data e sede dell'esame per l'ammissione al corso*

La data e la sede dell'esame colloquio sono rese note mediante affissione all'albo, in tutte le sedi della Scuola, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove concorsuali.

Entro lo stesso termine ne viene data notizia ai candidati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## Art. 11.

*Commissione giudicatrice del concorso*

La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

È composta dal presidente, non docente della Scuola, che può essere un consigliere di Cassazione o un consigliere di Stato o un consigliere della Corte dei conti o un sostituto avvocato generale dello Stato o un funzionario della carriera direttiva amministrativa, avente la qualifica di dirigente generale, e da quattro docenti della Scuola stessa, designati dal comitato direttivo, dei quali due funzionari della pubblica amministrazione.

I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a duecento possono essere nominati, con gli stessi criteri e modalità stabiliti nel precedente comma, più sottocommissioni.

In tal caso i criteri di massima per la valutazione dei titoli e le modalità necessarie per dare uniformità alla valutazione dei candidati sono preventivamente deliberati in una riunione congiunta di tutte le sottocommissioni presieduta dal presidente della commissione.

Le funzioni di segretario della commissione e di ciascuna sottocommissione sono espletate da impiegati della carriera direttiva.

## Art. 12.

*Titoli valutabili*

Costituiscono titoli valutabili al fine della formazione della graduatoria d'ammissione al concorso le votazioni riportate nel corso universitario, nonché gli altri titoli culturali eventualmente posseduti.

Per gli aspiranti non laureati la commissione può stabilire di valutare anche il servizio conseguito dal diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti della pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato.

## Art. 13.

*Materia dell'esame colloquio*

Nella domanda di ammissione al concorso ciascun candidato deve indicare tre delle sottoclenate materie sulle quali verterà il colloquio:

analisi algebrica e calcolo infinitesimale;  
diritto agrario;  
diritto amministrativo;  
diritto costituzionale;  
diritto del lavoro;  
diritto internazionale;  
diritto urbanistico;  
diritto processuale civile;  
diritto tributario;  
contabilità di Stato;  
economia politica;  
istituzioni di diritto privato;  
istituzione di diritto pubblico;  
letteratura italiana;  
ragioneria generale ed applicata;  
scienza dell'amministrazione;  
scienza delle finanze e diritto finanziario;  
sociologia;  
statistica;  
storia contemporanea;  
storia delle dottrine politiche.

L'esame colloquio verte essenzialmente sulla discussione di argomenti che, con riferimento alle materie scelte dal candidato, consentano di accertare la sua preparazione culturale e professionale, nonché la capacità di analisi, di sintesi e di orientamento personale, la conoscenza degli elementi che caratterizzano i problemi fondamentali di attualità nella società italiana e la idoneità ad individuare soluzioni coerenti di tali problemi, in relazione agli studi compiuti.

## Art. 14.

*Punteggio titoli ed esame colloquio - Punteggio complessivo*

Per la valutazione dei titoli e del risultato dell'esame colloquio la commissione giudicatrice dispone complessivamente di 90 punti; non più di trenta riferiti ai titoli e non più di sessanta riferiti all'esame colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6 punti nella valutazione dei titoli.

L'esame colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato non meno di 40 punti.

Il giudizio complessivo risulta dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli e di quelli attribuiti nell'esame colloquio.

Per ciascun candidato la commissione redige un giudizio sulla preparazione e sui requisiti attitudinali.

## Art. 15.

*Graduatoria partecipanti concorsi*

Sono dichiarati vincitori delle borse di studio, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per la ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti di cui alla lettera d) del precedente art. 4.

## Art. 16.

*Corso di preparazione per il reclutamento*

Il corso di preparazione per il reclutamento si svolge in due periodi: il primo della durata di sei mesi ed il secondo di cinque.

Nel primo periodo gli allievi partecipano, unitamente o distribuiti in sezioni, alle lezioni ed alle esercitazioni concernenti insegnamenti di base stabiliti dal comitato direttivo, su proposta del comitato didattico.

Nel primo periodo gli allievi possono essere applicati, per uno o due periodi di addestramento, non inferiori a quindici giorni ciascuno, presso un organo centrale o periferico dell'amministrazione dello Stato.

Il funzionario dirigente preposto a tale organo deve curare che gli allievi siano informati dettagliatamente in ordine alla organizzazione dei servizi, alle tecniche di lavoro e alle moda-

lità di svolgimento dei servizi stessi e deve, alla fine del periodo di applicazione, inviare alla Scuola una relazione sul lavoro svolto dagli allievi.

Alla fine del primo periodo ciascun allievo presenta una relazione sul lavoro, singolo o di gruppo, svolto presso la Scuola o altrove nel periodo di applicazione. La relazione forma oggetto di un colloquio insieme alle materie di insegnamento.

Per i colloqui vengono formate una o più commissioni, nominate dal comitato direttivo e composte di tre docenti, di cui almeno uno stabile, indicati dal comitato didattico.

Il colloquio tende a valutare, anche sulla base del giudizio previsto dall'art. 14, oltre alla preparazione specifica, la maturità e l'attitudine allo svolgimento delle funzioni di impiegati della carriera direttiva amministrativa.

Al termine del colloquio la commissione formula un giudizio collegiale su ciascun allievo e sulle specifiche attitudini ai vari tipi di funzioni amministrative.

Nel secondo periodo l'insegnamento viene articolato secondo indirizzi specializzati, determinati, anche con riguardo alla distribuzione numerica degli allievi, dal comitato direttivo su proposta del comitato didattico, con la precisazione delle materie di insegnamento comuni e di quelle relative a ciascun indirizzo, nonché con la indicazione delle eventuali materie opzionali.

L'assegnazione all'indirizzo specializzato avviene in base al giudizio della commissione previsto nell'ottavo comma del presente articolo, tenendo conto delle attitudini degli allievi, delle preferenze da essi espresse e del numero di posti disponibili presso l'indirizzo specializzato.

Durante entrambi i periodi gli allievi sono tenuti a seguire il corso di almeno una lingua straniera.

Gli insegnamenti debbono essere svolti con l'impiego di tecniche didattiche che assicurino la massima partecipazione degli allievi.

Art. 17.

Materie di insegnamento

Gli insegnamenti vengono impartiti, individuando gli aspetti fondamentali dell'attività dell'amministrazione, con trattazione interdisciplinare riflettente gli aspetti giuridici, storici, sociologici, economici ed aziendalistici di ogni oggetto, e ricorrendo, ove necessario, a più di un docente per ogni insegnamento.

Gli insegnamenti di base hanno per oggetto:

- 1) bilancio e spesa pubblica:
  - a) macroeconomia;
  - b) programmazione;
  - c) bilancio;
- 2) organizzazione di pubblici poteri;
- 3) ordinamenti comunitari ed internazionali;
- 4) ordinamento del personale dello Stato e degli altri enti pubblici, con particolare riferimento alla responsabilità civile, amministrativa e penale;
- 5) procedimenti amministrativi e contenziosi (compresi i procedimenti relativi ai contratti);
- 6) organizzazione del lavoro amministrativo, analisi dei sistemi, teorie delle decisioni e ricerca operativa;
- 7) sociologia dell'organizzazione;
- 8) una lingua straniera.

Il comitato direttivo, su proposta del comitato didattico, e tenendo conto di eventuali proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate ovvero dal consiglio degli allievi di cui al successivo art. 53, può introdurre modifiche nelle suddette materie di base.

Il comitato direttivo, valutate le proposte del comitato didattico, determina i piani di studio, i programmi ed i tempi delle materie di insegnamento, nonché i tempi da riservare ad esercitazioni, seminari e conferenze.

I docenti appartenenti allo stesso dipartimento concordano l'ordine secondo il quale i rispettivi programmi debbono essere trattati.

Sempre a livello dipartimentale viene concordato l'oggetto delle esercitazioni e dei seminari.

Art. 18.

Metodologia degli insegnamenti e delle esercitazioni

Le lezioni vengono svolte dai docenti secondo i criteri di massima fissati dal comitato didattico e devono, in ogni caso, essere tenute con il metodo della diretta partecipazione degli allievi alla discussione e al lavoro di gruppo.

Le esercitazioni teoriche e pratiche sono effettuate sotto la guida del docente o di uno o più assistenti e debbono tendere all'approfondimento dei problemi interessanti l'organizzazione della pubblica amministrazione e l'espletamento delle funzioni di questa.

Agli allievi, singolarmente o in gruppi, sono affidati incarichi di ricerche particolari. Essi riferiscono con relazione scritta, che può essere discussa collegialmente in sede di esercitazioni e viene allegata al fascicolo personale.

Al termine del corso la Scuola cura la pubblicazione di quelle relazioni e lavori degli allievi che il comitato didattico ritenga meritevoli.

La Scuola può destinare a tal fine apposite pubblicazioni.

Art. 19.

Prove esame finale - Commissione giudicatrice

Al termine del corso gli allievi debbono sostenere, presso la sede della Scuola stabilita dal comitato direttivo, gli esami finali, che possono essere tenuti in due diverse sessioni e che consistono in due prove scritte e una prova orale.

Le materie delle prove scritte sono scelte dal comitato direttivo fra quelle di cui al precedente art. 17; le prove scritte hanno carattere prevalentemente pratico e tendono ad accertare la capacità dell'allievo a risolvere problemi concreti.

Sono ammessi alla prova orale gli allievi che abbiano riportato una media di almeno venti trentesimi nelle prove scritte e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

La prova orale verte sulle materie oggetto di insegnamento, nonché sulle ricerche condotte nelle esercitazioni e nei seminari; si intende superata dagli allievi che abbiano riportato un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

Nella valutazione complessiva la commissione deve tenere conto, oltre che del risultato delle prove scritte e della prova orale, anche dell'attività e della capacità poste in evidenza dall'allievo durante la frequenza del corso.

Il punteggio finale è determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova orale e da un coefficiente numerico, non superiore a dieci, da attribuire in base alla valutazione dell'attività, della capacità e della maturità di pensiero, poste in evidenza dall'allievo durante il corso.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Essa è presieduta da un presidente di sezione della Corte di cassazione o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o da un vice avvocato generale dello Stato o da un dirigente generale. I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

Della commissione fanno parte quattro membri, docenti della Scuola designati dal comitato direttivo, di cui almeno uno stabile, un professore universitario ordinario di materie giuridiche ed economiche ed un professore aggregato di lingue estere. Possono essere nominati anche membri aggregati per particolari discipline.

Esercita le funzioni di segretario il segretario amministrativo della Scuola o altro impiegato di carriera direttiva in servizio presso la Scuola stessa.

Art. 20.

Graduatoria esami fine corso - Nomina

La graduatoria degli allievi che hanno superato tutte le prove di esame previste nel precedente articolo è formata in base al punteggio finale conseguito da ciascuno; a parità di merito vengono applicate le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono inclusi, a domanda, nella graduatoria, nel posto risultante dal punteggio conseguito, gli allievi del corso immediatamente precedente che, utilmente collocati nella graduatoria, non siano stati nominati in ruolo avendo conseguito il diploma di laurea successivamente alla formazione della graduatoria stessa.

La graduatoria è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Gli interessati nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposito avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri possono dichiarare presso quale delle amministrazioni indicate nel bando di concorso desiderano essere assegnati, purché siano

allievi già in possesso del titolo di studio che, a norma delle vigenti disposizioni, è richiesto per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa presso l'amministrazione da essi indicata.

Per coloro che fanno pervenire l'indicazione di preferenza, la nomina in prova nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa avviene, nell'ordine della graduatoria e nei limiti dei posti disponibili precisati nel bando di cui all'art. 3 presso l'amministrazione indicata in via preferenziale.

In caso di mancata dichiarazione di preferenza o di indisponibilità dei posti richiesti la destinazione avviene d'ufficio.

Alla nomina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato.

#### Art. 21.

##### *Valutazione esami allievi laureandi*

Ai fini della valutazione prevista dall'art. 2, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, da parte delle competenti autorità accademiche, degli esami sostenuti presso la Scuola superiore dagli allievi non ancora laureati, al termine del corso la Scuola rilascia agli interessati, ed a richiesta delle competenti autorità accademiche, una certificazione indicante:

- corsi seguiti;
- il voto riportato nelle singole prove sostenute e nell'esame finale, con il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice;
- il programma svolto in relazione a ciascun insegnamento.

Le competenti autorità accademiche possono chiedere ulteriori chiarimenti alla direzione della Scuola.

#### Art. 22.

##### *Norme di comportamento*

E' fatto obbligo agli allievi di osservare l'orario stabilito dalla direzione della Scuola e di partecipare alle lezioni, ai seminari, alle esercitazioni e ad ogni altra iniziativa della direzione.

#### Art. 23.

##### *Sanzioni disciplinari*

Per gli allievi frequentatori dei corsi di preparazione per il reclutamento sono previste le seguenti sanzioni: richiamo verbale, richiamo scritto, espulsione dalla Scuola.

Gli addebiti che, per la loro gravità, comportino una sanzione superiore al richiamo verbale, vengono contestati per iscritto dal direttore della Scuola, nelle forme previste all'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con l'invito a produrre, entro il termine di 10 giorni, le relative giustificazioni scritte.

Qualora il direttore ritenga che l'infrazione disciplinare contestata possa dare luogo all'espulsione dalla Scuola può disporre la sospensione cautelare.

Nei confronti degli allievi sottoposti a procedimento penale il direttore della Scuola esercita i poteri previsti dall'art. 9°, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

All'allievo sospeso cautelatamente è anche sospesa l'erogazione della borsa di studio.

La direzione della Scuola, acquisita la documentazione relativa al procedimento disciplinare promosso, la sottopone all'esame del comitato direttivo, per le deliberazioni di competenza, da adottare entro trenta giorni.

L'allievo può chiedere di essere ascoltato di persona dal comitato direttivo.

#### Art. 24.

##### *Dipendenza gerarchica e disciplinare degli allievi dipendenti dalla pubblica amministrazione*

Alle infrazioni disciplinari commesse dagli impiegati civili dello Stato durante la frequenza dei corsi si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il direttore della Scuola esercita le attribuzioni di cui al primo comma degli articoli 100 e 101 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei confronti dei dipendenti civili dello Stato che, durante la frequenza dei corsi, commettono infrazioni disciplinari punibili con la sanzione prevista dall'art. 79 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Del provvedimento adottato viene data comunicazione alla amministrazione di appartenenza dell'interessato.

Qualora l'infrazione commessa comporti sanzioni più gravi di quella prevista dal citato art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il direttore della Scuola invia all'amministrazione stessa, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, gli atti istruttori compiuti.

#### Art. 25.

##### *Absenze*

L'assenza ingiustificata dell'allievo comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del presente regolamento ovvero dell'art. 24, se l'allievo è dipendente della pubblica amministrazione.

L'assenza che si protragga per un periodo complessivamente superiore a trenta giorni e incida negativamente sul profitto dell'allievo può determinare la esclusione dal corso e la perdita della borsa di studio, da disporsi con provvedimento definitivo del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, su conforme parere del comitato direttivo.

#### Art. 26.

##### *Ferie estive*

Gli allievi del corso hanno diritto a trenta giorni di vacanza in un solo periodo continuativo stabilito dalla direzione della Scuola, di regola nel mese di agosto.

#### Art. 27.

##### *Borsa di studio*

La borsa di studio prevista dall'art. 15, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, viene corrisposta agli allievi in tredici rate mensili, a cura del competente ufficio della direzione della Scuola, con le modalità stabilite nell'ordinamento vigente per il pagamento degli stipendi.

Sull'ammontare dei ratei della borsa di studio sono effettuate le ritenute erariali e quelle per il trattamento assistenziale in favore degli impiegati civili dello Stato.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato compete, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica ovvero quello stabilito per gli allievi esterni se più vantaggioso.

#### Art. 28.

##### *Corsi di formazione dirigenziale*

I corsi di formazione dirigenziale, di cui all'art. 2 del presente regolamento, durano quattordici mesi.

Si svolgono presso la sede di Roma della Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 23, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

#### Art. 29.

##### *Ammissione ai corsi di formazione dirigenziale*

L'ammissione ai corsi è disciplinata dalle norme previste dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

#### Art. 30.

##### *Struttura corsi di formazione dirigenziale*

Il corso è articolato in tre periodi per una durata complessiva di quattordici mesi.

Durante il primo periodo, della durata di non meno di cinque mesi, gli allievi dei corsi di formazione dirigenziale si applicano allo studio delle discipline indicate nel regolamento di cui all'ultimo comma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Durante il secondo periodo, della durata di non meno di sette mesi, si applicano ai servizi di amministrazioni pubbliche, anche non statali, diverse da quelle di appartenenza, e sono inviati presso grandi aziende, pubbliche e private, per compiere studi sull'organizzazione aziendale.

Al termine gli allievi redigono una relazione illustrativa delle esperienze acquisite, in conformità di quanto dispone l'art. 23, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Nel terzo periodo, di durata non superiore a due mesi, gli allievi discutono in seminari le singole relazioni, sotto la direzione di tre docenti della Scuola, i quali attribuiscono collegialmente un giudizio motivato su ciascuna delle relazioni stesse, accompagnandolo con un voto espresso in trentesimi.

Qualora lo richiedano e con carattere didattico-organizzativo, il comitato direttivo della Scuola può variare l'ordine di espletamento dei predetti tre periodi di studio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi degli allievi dei corsi di formazione dirigenziale appartenenti alle carriere direttive tecniche.

Qualora lo richiedano e con carattere didattico-organizzativo, il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione può disporre che gli allievi di cui al comma precedente compiano il primo o il terzo periodo di studio, o anche l'uno e l'altro, presso università ed istituti superiori, nonché presso scuole di perfezionamento o di specializzazione, in conformità di quanto prevede l'art. 23, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 31.

Prove di esame finale - Commissione giudicatrice

Al termine del corso, gli allievi che abbiano conseguito, nella relazione di cui all'art. 29 del presente regolamento, un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sostengono gli esami finali costituiti da due prove scritte e da un colloquio sulle materie oggetto di insegnamento.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto riportato nella relazione, della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione giudicatrice è costituita dal collegio dei docenti ed è presieduta dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Scuola, appartenente alla carriera direttiva amministrativa, con qualifica non inferiore a primo dirigente od equiparata.

La commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 32.

Graduatoria di merito

Le graduatorie di merito, distinte per le singole amministrazioni di appartenenza degli allievi, vengono rese note, a cura della direzione della Scuola, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli ulteriori adempimenti.

Art. 33.

Trattamento economico

Gli allievi dei corsi di formazione dirigenziale non aventi sede di servizio in Roma hanno diritto, per tutta la durata del corso, alla indennità giornaliera di missione, stabilita, per la rispettiva qualifica, dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, con imputazione della spesa al bilancio delle amministrazioni di appartenenza.

Si applica l'ultima parte del secondo comma dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Gli allievi aventi sede di servizio a Roma hanno diritto alla indennità giornaliera di missione prevista dal comma primo qualora le amministrazioni pubbliche o private, presso le quali sono inviati durante il corso, si trovino in altre città.

Tale indennità non compete nei casi previsti dalle leggi in vigore e durante le assenze per malattia con degenza fuori Roma e nei periodi di congedo.

Art. 34.

Congedo ordinario

Gli allievi del corso hanno diritto al congedo ordinario, previsto dall'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da fruito in un solo periodo stabilito dalla direzione della Scuola.

Art. 35.

Corsi di formazione

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle al ordinamento autonomo, sono tenute ad inviare alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, l'elenco nominativo dei dipendenti

funzionari delle carriere direttive amministrative e tecniche che nell'anno precedente, siano stati ammessi nei rispettivi ruoli a seguito di concorso ordinario.

La direzione della Scuola stabilisce, d'intesa con le amministrazioni interessate, l'epoca in cui tali funzionari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera, dovranno frequentare il corso di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e, di volta in volta, il loro numero.

Gli eventuali casi di inosservanza del presente articolo sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione, a cura della direzione della Scuola.

Art. 36.

Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi amministrativi

I corsi di formazione per i funzionari delle carriere direttive amministrative, che provengono dai concorsi ordinari, hanno la durata di sei mesi e possono essere effettuati presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero, quando esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, presso gli istituti o scuole per il personale istituiti dalle singole amministrazioni ed autorizzati con provvedimento legislativo ad esercitare attività didattiche.

I programmi dei corsi di formazione, oltre allo studio dei problemi comuni alle varie amministrazioni, debbono riguardare i problemi maggiormente interessanti le amministrazioni di appartenenza. Sono da prevedersi, altresì, eventuali incontri relativi ad interazione teorica delle conoscenze ritenute necessarie nonché lo studio di una lingua straniera.

Il comitato direttivo su proposta del comitato di studio e tenuto conto delle eventuali proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, stabilisce le materie di insegnamento.

Durante il corso i partecipanti sono tenuti a redigere una relazione, singola o di gruppo, su di un argomento teorico-pratico approfondito sotto la guida di un docente.

La relazione deve formare oggetto di discussione nel colloquio finale. Le relazioni possono essere pubblicate a cura della Scuola.

Art. 37.

Esami di fine corso

I partecipanti ai corsi di formazione effettuati presso le sedi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ovvero presso gli istituti o scuole per il personale di cui al primo comma del precedente articolo, sono chiamati a sostenere, al termine del corso, un colloquio sulla relazione e sull'attività svolta, nonché sulle materie oggetto di insegnamento tra le quali è compresa una lingua straniera.

La commissione di esame, nominata dal comitato direttivo, è presieduta da un consigliere di Cassazione o da un consigliere di Stato o della Corte dei conti o da un sostituto avvocato generale dello Stato o da un funzionario della carriera direttiva amministrativa avente qualifica di dirigente generale, di regola docente della Scuola, ed è composta da quattro membri anche essi docenti della Scuola, di cui almeno uno stabile. Qualora si tratti di corsi istituiti presso istituti o scuole per il personale, la commissione è costituita dal presidente come sopra indicato, da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da due docenti degli istituti o scuole di cui trattasi.

I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Scuola.

La commissione è integrata da insegnanti di lingue straniere designati dal comitato didattico.

Nella valutazione di ciascun partecipante al corso la commissione deve tener conto dell'attività svolta durante il corso, del risultato delle prove scritte e della preparazione dimostrata in sede di colloquio conclusivo.

Qualora il numero dei partecipanti sia superiore a duecento si applicano le disposizioni del precedente art. 11.

## Art. 38.

**Organizzazione corsi di formazione per funzionari direttivi tecnici**

I corsi di formazione per funzionari delle carriere direttive tecniche, provenienti dai concorsi ordinari, vengono effettuati presso gli istituti o scuole per il personale di cui al primo comma dell'art. 36 del presente regolamento ovvero presso università, enti o istituti culturali.

L'organizzazione dei suddetti corsi, di durata semestrale, i programmi di insegnamento, nonché le prove di esame, sono stabiliti dal comitato direttivo della Scuola superiore in base alle proposte del comitato didattico e d'intesa con le amministrazioni interessate.

Tali corsi debbono curare in particolare l'inserimento dei tecnici nei vari settori di amministrazione ai quali sono destinati ed hanno carattere prevalentemente pratico.

## Art. 39.

**Sovrintendenza ad istituti e scuole istituiti presso le amministrazioni dello Stato**

La Scuola superiore della pubblica amministrazione sovrintende, ai sensi dell'art. 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, agli istituti e scuole istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, determinando, d'intesa con la direzione di tali istituti e scuole, l'istituzione dei corsi di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 2 del presente regolamento e, a tal fine, dispone periodiche ispezioni.

## Art. 40.

**Corsi di integrazione**

I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto non provvisti del prescritto titolo di studio hanno la durata di sei mesi.

Alla frequenza di tali corsi sono ammessi gli impiegati della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo od equiparata, nonché di segretario principale o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e con le modalità di cui all'art. 14, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

I corsi di integrazione possono essere effettuati presso le sedi della Scuola ovvero, previa autorizzazione del comitato direttivo, presso le amministrazioni interessate; il programma degli insegnamenti è approvato dal comitato stesso in base alle proposte del comitato didattico e d'intesa con le amministrazioni interessate.

I corsi hanno carattere di integrazione delle conoscenze teoriche dei frequentatori e di aggiornamento professionale e vengono svolti con il metodo attivo in modo da favorire, attraverso ricerche di gruppo o seminari, una loro effettiva partecipazione.

Alla fine del corso i frequentatori sostengono un esame per il giudizio di idoneità.

La commissione giudicatrice, nominata dal comitato direttivo, è presieduta da un consigliere di Cassazione o da un consigliere di Stato o dalla Corte dei conti o da un sostituto avvocato generale dello Stato o da un dirigente generale, ed è composta da due docenti della Scuola superiore e da due funzionari, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, della stessa amministrazione alla quale appartengono i frequentatori del corso.

I magistrati amministrativi e gli avvocati dello Stato, di cui al precedente comma, sono designati dai capi dei rispettivi istituti; i dirigenti generali e i magistrati ordinari sono designati, rispettivamente, dal Ministro da cui dipendono e dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia.

Il risultato del corso costituisce elemento di valutazione ai soli fini previsti dall'art. 16, comma 1° del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 1077.

## Art. 41.

**Corsi di aggiornamento permanente**

Le amministrazioni sono tenute a far frequentare al dipendente personale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, corsi di aggiornamento teorico-professionale.

Tali corsi sono promossi dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero dalle singole amministrazioni e possono essere anche organizzati e svolti a cura delle amministrazioni stesse. I programmi di insegnamento, la nomina dei docenti, la durata e le modalità di esecuzione sono approvati dal comitato direttivo, sentito il comitato didattico, d'intesa con le amministrazioni interessate.

La durata dei corsi di aggiornamento è stabilita di volta in volta dalle singole amministrazioni.

Tali corsi debbono avere lo scopo di approfondire gli aspetti tecnici della problematica dell'amministrazione nonché la conoscenza critica ed applicativa delle tecniche in evoluzione nei vari settori di competenza.

Gli insegnamenti si svolgono prevalentemente mediante seminari.

Alla fine del corso i partecipanti sono tenuti a redigere una relazione scritta concernente le materie che sono state oggetto di studio.

Sulla base di tale relazione i docenti del corso, in riunione collegiale cui partecipa un docente della Scuola superiore designato dal comitato direttivo, qualora il corso stesso non sia stato effettuato presso una delle sedi della Scuola, esprimono un giudizio su ciascun partecipante; una copia della relazione e del giudizio vengono inserite nel fascicolo personale dell'allievo.

Dell'esito favorevole del corso si tiene conto, in sede di compilazione del rapporto informativo, con riferimento alla cultura generale e capacità professionale.

## Art. 42.

**Corsi promossi dalle singole amministrazioni per il dipendente personale non appartenente alle carriere direttive**

Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ove intendano promuovere corsi di specializzazione scientifica, di qualificazione tecnica o di qualsiasi altra natura per il dipendente personale delle carriere di concetto ed esecutiva, debbono averne preventiva autorizzazione dal comitato direttivo della Scuola superiore.

Il comitato stesso delibera in merito, sulla scorta delle indicazioni, di volta in volta fornite dalle amministrazioni interessate, relativamente al tipo di corsi, alla durata di ciascuno di essi, ai programmi di studio, alle sedi, nonché ai docenti designati.

Detti corsi si concludono con un giudizio, espresso collegialmente dai docenti, circa il profitto tratto dai singoli frequentatori dei corsi stessi.

Di tale giudizio, valido soltanto ai fini della valutazione della cultura generale e della capacità professionale in sede di compilazione del rapporto informativo, si inserisce copia nel fascicolo personale degli interessati.

## Art. 43.

**Corsi di istruzione per il personale del Ministero delle finanze**

Per i corsi di istruzione teorico-pratica svolti dal Ministero delle finanze per i propri dipendenti presso la Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni» restano ferme le disposizioni dell'articolo 254 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039.

## Art. 44.

**Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale direttivo non appartenente alle amministrazioni dello Stato**

A richiesta delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici a carattere nazionale, la Scuola superiore della pubblica amministrazione può organizzare corsi di formazione e di aggiornamento per il rispettivo dipendente personale delle carriere direttive.

La durata di ciascun corso e le modalità di svolgimento, i programmi di insegnamento, la scelta dei docenti, la prova di esame finale e la composizione delle commissioni esaminatrici vengono sottoposte alla approvazione del comitato direttivo su proposta della direzione della Scuola, d'intesa con il comitato didattico e le amministrazioni interessate.

Qualora tali corsi siano effettuati presso le sedi della Scuola o con utilizzo dei docenti della Scuola, il relativo onere è a carico delle amministrazioni stesse.

Ai dipendenti delle regioni, delle provincie, dei comuni e degli enti pubblici a carattere nazionale, che frequentano corsi svolti presso le sedi della Scuola, si applicano le disposizioni degli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 del presente regolamento.

Gli importi dovuti dalle predette amministrazioni saranno versati ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritti, con decreti del Ministro per il tesoro, ai capitoli concernenti le spese della Scuola superiore della pubblica amministrazione a reintegro delle spese sostenute per conto delle amministrazioni stesse.

## Art. 45.

*Organizzazione interna ed attribuzioni uffici della Scuola*

L'organizzazione interna, le attribuzioni degli uffici della Scuola e delle sue sedi decentrate, nonché la consistenza numerica, la carriera di appartenenza e la qualifica dei funzionari ed impiegati occorrenti per il funzionamento degli uffici, sono determinati dal comitato direttivo della Scuola su proposta del direttore.

## Art. 46.

*Funzionario preposto alla segreteria amministrativa della Scuola*

Alla segreteria amministrativa della Scuola è preposto un funzionario della carriera direttiva amministrativa con qualifica di dirigente superiore, al quale il direttore della Scuola stessa, all'inizio dell'anno, può delegare compiti che non siano di sua esclusiva competenza.

Analogamente il direttore della Scuola può delegare, in ciascuna sede decentrata, ad un funzionario della carriera direttiva compiti che non siano di sua esclusiva competenza, per assicurare il regolare funzionamento della sede.

## Art. 47.

*Biblioteca*

Le biblioteche delle sedi della Scuola sono poste alle dirette dipendenze del direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione cura l'acquisizione dei libri, delle riviste e di ogni altra pubblicazione ritenuta pertinente alle materie oggetto di insegnamento ovvero attinente alle metodologie didattiche o ai problemi di miglioramento tecnico-amministrativo delle amministrazioni dello Stato.

## Art. 48.

*Designazione docenti componenti del comitato didattico*

La designazione dei docenti, appartenenti ai dipartimenti, che sono chiamati a far parte del comitato didattico, avviene mediante elezione da parte del corpo docente. A tal fine il direttore della Scuola convoca tutti i docenti della Scuola in un giorno ed ora prestabiliti e l'elezione avviene mediante scrutinio segreto.

Ciascun docente può indicare non più di tre nomi.

Risultano eletti i due docenti di ciascun dipartimento che abbiano riportato il maggior numero di voti.

A parità di voti la nomina è conferita al docente più anziano di nomina o, a parità di nomina, al più anziano di età.

## Art. 49.

*Attribuzioni comitato didattico*

Prima dell'inizio dell'anno accademico il comitato didattico predispone i piani di studio ed i programmi di insegnamento relativi a tutti i corsi da effettuarsi a cura della Scuola, ovvero a cura delle singole amministrazioni, previa intesa, nella seconda ipotesi, con le amministrazioni interessate.

Il comitato direttivo approva i piani di studio ed i programmi e determina la composizione dei dipartimenti previsti all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Il comitato didattico conferisce ad uno dei docenti assegnati al dipartimento l'incarico di sovrintendere e coordinare lo svolgimento delle attività esplicitate dal dipartimento medesimo.

Il docente coordinatore indice periodicamente riunioni dei docenti assegnati al dipartimento per discutere problemi di organizzazione e di svolgimento delle lezioni ed esercitazioni.

Il comitato didattico esercita altresì i compiti indicati nell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

## Art. 50.

*Relazioni annuali del direttore della Scuola e dei direttori di sede*

I direttori di sede inviano alla direzione della Scuola, entro il mese di agosto di ciascun anno, una relazione in ordine ai diversi cicli didattici svolti nell'anno accademico, corredandola con le proprie osservazioni e le eventuali proposte formulate dai partecipanti a detti cicli.

Il direttore della Scuola riferisce, a sua volta, con relazione annuale, al comitato direttivo, illustrando l'andamento della Scuola sulla base degli elementi forniti dai direttori di sede e proponendo i provvedimenti ritenuti utili ad assicurare la maggiore efficienza della Scuola stessa.

## Art. 51.

*Conferimento incarichi di studio e ricerca*

Il comitato direttivo approva, ogni anno, il programma di studi e di ricerche da affidare a docenti universitari italiani e stranieri, a magistrati ordinari o amministrativi, a funzionari civili dello Stato nonché ad esperti.

Gli studi e ricerche debbono riguardare gli indirizzi oggetto di insegnamento nei corsi, le metodologie didattiche o, in generale, i problemi attinenti alla migliore organizzazione della pubblica amministrazione.

## Art. 52.

*Collaborazione della Scuola con le pubbliche amministrazioni*

La Scuola superiore della pubblica amministrazione collabora con le pubbliche amministrazioni allo svolgimento di studi per il miglioramento tecnico-amministrativo dei servizi, per il perfezionamento professionale del personale e presta il proprio ausilio tecnico alle amministrazioni stesse, nonché agli Istituti e scuole eventualmente istituiti, per la migliore esecuzione delle attività didattiche svolte dalle amministrazioni predette.

A tale scopo la Scuola superiore della pubblica amministrazione e le pubbliche amministrazioni si scambiano periodicamente informazioni sui corsi e le altre iniziative didattiche programmate, sull'esito di studi e ricerche, sull'acquisizione di materiale bibliografico.

## Art. 53.

*Consiglio degli allievi*

Presso ciascuna sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione è istituito un consiglio degli allievi composto da tre membri, eletti dai partecipanti all'inizio di ogni corso.

Il consiglio, in rappresentanza dei partecipanti ai corsi, può esporre al direttore di sede questioni attinenti allo svolgimento delle attività didattiche, alla disciplina, ai servizi sociali e può, in generale, formulare proposte tendenti a migliorare l'organizzazione e l'esecuzione delle attività svolte nell'ambito di ciascuna sede.

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANTONOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
13 giugno 1977, n. 702.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione denominata « Chiesa di Cristo di Milano », in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione denominata « Chiesa di Cristo di Milano », in Milano. L'ente viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla società a responsabilità limitata Aurora, con sede in Milano, con atto pubblico 23 dicembre 1974, n. 148883 di repertorio, a rogito notaio Giuseppe De Carli, consistente in un immobile sito in Milano, via del Bollo n. 5, distinto presso il nuovo catasto edilizio urbano alla partita 41480 (già 1958), foglio 388, mappale 145 subb. 11, 12 e 14, descritto nella perizia giurata del geometra Francesco Magni di Milano e valutato L. 100.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Milano.

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrata alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1977  
Registro n. 20 interno, foglio n. 339

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati nelle carriere direttive amministrative.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativo al riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, con il quale è stato disposto, per l'anno 1975, l'accantonamento del 15 per cento dei posti disponibili nelle carriere direttive, da attribuire mediante concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno, 15 ottobre e 10 novembre 1977, con i quali è stato disposto, per l'anno 1977, l'accantonamento del 15 per cento dei posti disponibili nelle carriere direttive, da attribuire mediante i corsi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Considerato che taluni dei posti accantonati con il richiamato decreto del Presidente del Consiglio 5 maggio 1975 si sono resi, nel frattempo, non più disponibili;

Sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Ritenuto che, con i propri decreti sopraindicati, in data 5 maggio 1975, 30 giugno, 15 ottobre e 10 novembre 1977, è già stato effettuato l'accertamento annuale dei posti disponibili prescritto dal primo comma dell'art. 3 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 701/1977 e che l'intervenuto parere del comitato direttivo può integrare, ora per allora, quello previsto dal predetto art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1978, concernente la delega al Sottosegretario di Stato on. Giovanni Del Rio per le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Decreta:

### Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati nelle carriere direttive amministrative.

Il numero complessivo degli allievi che possono esservi ammessi è fissato in 180.

I posti nella qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative, distinti per amministrazione, che possono essere conferiti a conclusione del corso sono 150, suddivisi come risulta dal quadro allegato (quadro A).

### Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) i laureati in possesso di uno dei diplomi richiesti per l'accesso nelle carriere delle singole amministrazioni indicati nell'allegato quadro A nonché dei requisiti indicati nell'articolo seguente;

b) gli studenti universitari iscritti alle facoltà che rilasciano i diplomi di laurea di cui allo stesso quadro A purché abbiano superato tutti gli esami relativi agli anni del corso precedente l'ultimo e siano in possesso dei requisiti espressamente indicati nell'articolo seguente.

### Art. 3.

Per gli studenti universitari l'ammissione al concorso è subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire, per il conseguimento del prescritto diploma di laurea, siano comprese le materie indicate nell'allegato quadro B e siano stati inoltre superati gli esami relativi alle materie indicate nel quadro stesso.

Tutti i candidati debbono altresì essere in possesso dei requisiti seguenti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) 1) età non superiore agli anni 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti, per gli aspiranti in possesso del prescritto diploma di laurea;

2) età non superiore agli anni 24 per gli aspiranti studenti universitari, per i quali non sono ammesse elevazioni del limite di età;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono inoltre prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 (lettera d) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con motivato decreto, a carattere definitivo, del Presidente del Consiglio dei Ministri.

### Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 1500 e indirizzata alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - Caserta, corredata della documentazione di cui al successivo art. 5, deve essere inviata entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso fa fede la data di consegna alla segreteria della Scuola; nel secondo la data di spedizione risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato C), i candidati debbono dichiarare, sotto la loro responsabilità:

1) il nome e cognome, la data e il luogo di nascita ed il domicilio; nonché, ove occorra, il titolo che ne legittima la elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali dovrà essere specificata la natura;

5) la posizione relativa agli obblighi militari;

6) se dipendenti della pubblica amministrazione, la carriera o categoria di inquadramento, la qualifica rivestita, l'amministrazione di appartenenza e la sede di servizio;

7) l'indicazione degli studi seguiti e dei titoli culturali posseduti;

8) una terna di materie scelte tra quelle elencate al successivo art. 8 sulle quali intendono sostenere l'esame-colloquio;

9) le amministrazioni ai cui posti il candidato intende concorrere con riferimento al titolo di studio posseduto o, per gli studenti, al diploma di laurea che verrà conseguito entro la fine del corso, sulla base delle indicazioni fornite nell'allegato schema A;

10) la sede della Scuola, in ordine di preferenza tra quelle di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, presso la quale gradirebbero frequentare il corso di preparazione di cui all'articolo 1 del presente bando.

La Scuola superiore si riserva la facoltà di assegnare gli allievi ammessi ad una delle quattro sedi previste, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati e del posto occupato nella graduatoria di cui al successivo art. 10; si riserva, inoltre, la facoltà, in relazione al numero delle domande pervenute e alle esigenze organizzative, di limitare il numero delle sedi, raggruppando gli allievi in talune delle sedi previste.

Nella domanda deve risultare altresì indicato il recapito cui indirizzare le relative comunicazioni e le variazioni del medesimo che avvengano dopo la presentazione della domanda.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, ovvero dal competente funzionario dell'Università o dall'impiegato della direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione delegato a ricevere le domande.

Per i pubblici dipendenti la firma può essere autenticata dal capo dell'ufficio di appartenenza.

#### Art. 5.

I laureati devono allegare alla domanda un certificato rilasciato dalla competente Università dal quale risultino la facoltà che ha conferito il diploma di laurea, gli esami che sono stati superati durante il corso e le votazioni riportate.

Gli aspiranti non laureati devono produrre un certificato, dal quale risulti:

- 1) il corso di laurea cui sono iscritti;
- 2) l'iscrizione all'ultimo anno di corso;
- 3) il piano di studi con l'indicazione delle materie relative all'indirizzo scelto;
- 4) gli esami superati con l'indicazione del voto riportato.

Nel predetto certificato deve essere espressamente attestato che lo studente ha superato tutti gli esami relativi agli anni di corso precedenti l'ultimo.

I candidati potranno allegare alla domanda ogni altro certificato o titolo culturale che ritengano attinente.

#### Art. 6.

Costituiscono titoli valutabili, ai fini della formazione della graduatoria di ammissione al corso, le votazioni riportate nel corso universitario, nonché gli altri titoli culturali eventualmente posseduti.

Per gli aspiranti non laureati la commissione può stabilire di valutare anche il risultato conseguito nel diploma di istruzione secondaria superiore.

Per i candidati dipendenti dalla pubblica amministrazione sarà valutato anche il servizio prestato.

Per la valutazione dei titoli e del risultato dell'esame-colloquio la commissione giudicatrice dispone complessivamente di novanta punti; non più di trenta riferiti ai titoli e non più di sessanta riferiti all'esame-colloquio, al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato almeno sei punti nella valutazione dei titoli.

L'esame-colloquio si intenderà superato dai candidati che avranno riportato non meno di quaranta punti.

Il giudizio complessivo risulterà dalla somma dei punti attribuiti nella valutazione dei titoli e di quelli attribuiti nell'esame-colloquio.

Per ciascun candidato la commissione redigerà un giudizio sulla preparazione e sui requisiti attitudinali.

#### Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta in base ai criteri contenuti nell'art. 11 del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

#### Art. 8.

La data e la sede dell'esame-colloquio saranno rese note, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove concorsuali, mediante affissione all'albo in tutte le sedi della Scuola e, inoltre, con comunicazione ai candidati ammessi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nella domanda di ammissione al concorso ciascun candidato deve indicare tre delle sottocitate materie sulle quali verterà il colloquio:

analisi algebrica e calcolo infinitesimale;  
diritto agrario;  
diritto amministrativo;  
diritto costituzionale;  
diritto del lavoro;  
diritto internazionale;  
diritto urbanistico;  
diritto processuale civile;  
diritto tributario;  
contabilità di Stato;  
economia politica;  
Istituzioni di diritto privato;  
Istituzioni di diritto pubblico;  
letteratura italiana;  
ragioneria generale ed applicata;  
scienza dell'amministrazione;  
scienza delle finanze e diritto finanziario;  
sociologia;  
statistica;  
storia contemporanea;  
storia delle dottrine politiche.

L'esame-colloquio verte essenzialmente sulla discussione di argomenti che, con riferimento alle materie scelte dal candidato, consentano di accertare la sua preparazione culturale e professionale, nonché la capacità di analisi, di sintesi e di orientamento personale, la conoscenza degli elementi che caratterizzano i problemi fondamentali di attualità nella società italiana e la idoneità ad individuare soluzioni coerenti di tali problemi, in relazione agli studi compiuti.

L'esito dell'esame-colloquio verrà reso noto ai candidati al termine di ciascuna seduta.

#### Art. 9.

Coloro che avranno superato l'esame-colloquio dovranno far pervenire, entro venti giorni dalla data del colloquio stesso, eventuali titoli attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

#### Art. 10.

Saranno dichiarati vincitori delle borse di studio, nel limite dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata dal Presidente del Consiglio dei Ministri sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per la ammissione alla qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa, ad esclusione del diploma di laurea per i partecipanti studenti universitari che dovranno conseguire tale titolo di studio entro la fine del corso di reclutamento.

#### Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno pertanto presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - Caserta, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

- a) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è in corso alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;
- d) certificato generale del casellario giudiziale;
- e) documento relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;
- f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione e nel certificato di cui alla lettera f), dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo devono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, a pena di decadenza, il solo documento di cui alla lettera f) nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Il corso di preparazione per il reclutamento ha la durata di dodici mesi e si svolge secondo le modalità di cui al regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Durante la frequenza del corso agli allievi che non siano dipendenti civili dello Stato verrà corrisposta, in tredici rate mensili, una borsa di studio di importo pari al settanta per cento dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato previe ritenute ai sensi di legge.

Agli allievi del corso che siano dipendenti civili dello Stato competerà, per tutta la durata del corso, il trattamento economico relativo alla loro qualifica, ovvero quello stabilito per gli allievi esterni se più vantaggioso.

#### Art. 12.

Al termine del corso gli allievi dovranno sostenere, presso la sede della Scuola stabilita dal comitato direttivo, gli esami finali, che possono essere tenuti in due diverse sessioni e che consisteranno in due prove scritte ed una prova orale.

Le materie delle prove scritte saranno scelte dal comitato direttivo tra quelle di cui all'art. 17 del regolamento di esecuzione.

Le prove scritte avranno carattere prevalentemente pratico e tenderanno ad accertare la capacità dell'allievo di risolvere problemi concreti.

Saranno ammessi alla prova orale gli allievi che avranno riportato una media di almeno venti trentesimi nelle prove scritte e non meno di diciotto trentesimi in ciascuna di esse.

La prova orale verterà sulle materie oggetto di insegnamento, nonché sulle ricerche condotte nelle esercitazioni e nei seminari; si intenderà superata dagli allievi che avranno riportato un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

#### Art. 13.

La graduatoria di fine corso verrà redatta secondo le modalità indicate nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.

Alla nomina dei vincitori presso le singole amministrazioni si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro interessato.

#### Art. 14.

Gli allievi utilmente collocati in graduatoria che al momento della formazione di questa non abbiano ancora conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti al posto risultante dal punteggio conseguito, nella graduatoria del corso successivo, purché nel frattempo abbiano conseguito detto titolo di studio.

#### Art. 15.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando di concorso si fa richiamo al regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1978

p. Il Presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1978  
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 188

QUADRO A

MINISTERI	NUMERO POSTI MESSI A CONCORSO	TITOLI DI STUDIO (*)
Agricoltura e foreste . . . . .	7 posti di consigliere - Amministrazione centrale e periferica	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
Bilancio . . . . .	3 posti di consigliere	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, economia e commercio, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, scienze economiche e bancarie, sociologia
Commercio con l'estero . . . . .	1 posto di consigliere	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche e demografiche o scienze statistiche attuariali
Difesa . . . . .	5 posti di consigliere	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e bancarie, scienze statistiche, sociologia

MINISTERI	NUMERO POSTI MESSI A CONCORSO	TITOLI DI STUDIO (*)
<i>Giustizia e giustizia</i> . . . . .	1 posto di esperto - Ufficio traduzioni e atti stranieri 30 posti di cancelliere - Amministrazione giudiziaria 7 posti di vice direttore amministrativo - Istituti di prevenzione e pena 4 posti di assistente sociale - Istituti di prevenzione e pena	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, lettere, conoscenza lingue inglese e tedesca Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio Laurea in: giurisprudenza, pedagogia, lettere e filosofia Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia, lettere e filosofia
<i>Industria, commercio e artigianato</i> . . . . .	2 posti di consigliere - Amministrazione centrale 4 posti di capo ufficio statistico - Ruolo UU.P.P.I.C.A.	Laurea in: giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, scienze politiche, economia aziendale, scienze economiche e bancarie Laurea in: giurisprudenza, scienze economiche e commerciali, scienze politiche, economia e diritto, scienze statistiche sia demografiche che attuariali, scienze statistiche ed economiche
<i>Interno</i> . . . . .	1 posto di consigliere - Amministrazione civile	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
<i>Lavoro e previdenza sociale</i> . . . . .	3 posti di consigliere - Amministrazione centrale 3 posti di ispettore - Ispettorato del lavoro 1 posto nella carriera direttiva - Uffici lavoro e M.O.	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze statistiche attuariali Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
<i>Pubblica Istruzione</i> . . . . .	20 posti nella carriera direttiva - Segreterie universitarie 8 posti di vice direttore ragioneria - Segreterie universitarie 4 posti nella carriera direttiva - Addetti alle biblioteche di facoltà, seminari e istituti scientifici	Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, lettere, pedagogia, economia e commercio Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze bancarie e assicurative, scienze economiche Laurea in: giurisprudenza, scienze politiche ed economiche, lettere, pedagogia
<i>Tesoro</i> . . . . .	12 posti di consigliere - Ragioneria generale dello Stato	Laurea in: economia e commercio (o equipollente), giurisprudenza, scienze matematiche, purchè in possesso di diploma di ragioneria o perito commerciale
<i>Turismo e spettacolo</i> . . . . .	1 posto di consigliere	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, economia aziendale, economia politica
<i>Trasporti</i> . . . . .	1 posto nel ruolo di ispettore amministrativo - Direzione generale aviazione civile	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche
<i>A.N.A.S.</i> . . . . .	2 posti di consigliere	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche
<i>Poste e telecomunicazioni</i> . . . . .	6 posti nella carriera direttiva - Ruolo amministrativo	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze statistiche, scienze economiche e bancarie, sociologia
<i>Finanze</i> . . . . .	6 posti di consigliere - Amministrazione centrale 10 posti di consigliere - Intendenza di finanza 8 posti di vice direttore - Uffici di registro (Amministrazione periferica tasse e imposte sugli affari)	Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche Laurea in: giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche

(\*) Possono presentare domanda di ammissione al concorso coloro che sono in possesso di titolo di studio « equipollente » in base alle norme vigenti per l'accesso alla carriera direttiva amministrativa delle amministrazioni indicate nel presente quadro.

PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

QUADRO B

Corso di laurea	Materie che devono essere inserite nel piano di studi (*)
Giurisprudenza	Istituzioni di diritto privato Economia politica Scienza delle finanze e diritto finanziario Diritto costituzionale Diritto amministrativo (biennale) Statistica
Scienze politiche	Istituzioni di diritto pubblico Economia politica Diritto amministrativo Diritto del lavoro Diritto internazionale Scienza dell'amministrazione Tecnica dell'organizzazione e dei servizi amministrativi
Scienze statistiche e demografiche	Statistica Istituzioni di economia politica Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Sociologia Contabilità nazionale
Scienze statistiche ed attuariali	Statistica Istituzioni di economia politica Statistica economica Istituzioni di diritto pubblico Sociologia Economia e legislazione bancaria
Scienze statistiche ed economiche	Statistica Economia politica (biennale) Politica economica e finanziaria Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Sociologia
Economia e commercio	Istituzioni di diritto pubblico Economia politica Diritto del lavoro Scienza delle finanze e diritto finanziario Politica economica e finanziaria Ragioneria generale ed applicata
Scienze economiche e bancarie	<b>Tabella A</b> Istituzioni di diritto privato Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di economia politica (biennale) Diritto commerciale Scienza delle finanze Ragioneria generale ed applicata (biennale)  <b>Tabella B</b> Istituzioni di statistica Istituzioni di diritto pubblico Istituzioni di economia politica (biennale) Scienza delle finanze Economia politica Politica economica
Scienze bancarie ed assicurative	Economia politica Ragioneria generale Istituzioni di diritto pubblico Statistica Statistica economica Scienza delle finanze (e diritto tributario)
Laurea in lettere	Letteratura italiana Filosofia Storia moderna Storia della lingua italiana Storia del Risorgimento Metodologia organizzativa e tecnica della documentazione bibliografica

Corso di laurea

Materie che devono essere inserite nel piano di studi (\*)

Pedagogia	Lingua e letteratura italiana (biennale) Storia della filosofia (biennale) Filosofia Storia medioevale Storia moderna Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Sociologia	Sociologia Un insegnamento scelto fra i seguenti: storia moderna o storia contemporanea Metodologia e tecnica della ricerca sociale Statistica Economia politica Economia aziendale Sociologia del lavoro
Psicologia	Sociologia Storia della filosofia Storia Teorie e tecniche dei tests Tecniche d'indagine della personalità (biennale) Tecniche sperimentali di ricerca
Matematica	Analisi matematica I Geometria I Algebra Fisica generale I Analisi matematica II Geometria II
Economia politica ed economia aziendale	Sociologia Istituzioni di diritto pubblico Economia politica I e II Statistica metodologica Economia aziendale Organizzazione del lavoro

(\*) Con riferimento a quanto indicato nell'art. 3 del bando lo studente, per essere ammesso al concorso, deve aver già superato, al momento della presentazione della domanda, gli esami relativi ad almeno tre delle materie indicate nel presente schema per la facoltà alla quale è iscritto. Se per uno stesso insegnamento sono stati superati due esami, il candidato può presentare domanda anche quando abbia superato soltanto l'esame di un'altra delle materie previste.

ALLEGATO C

Schema di domanda

Alla direzione della Scuola superiore della pubblica amministrazione - Palazzo ex Reggia - CASERTA

Il sottoscritto . . . nato il . . .  
(cognome e nome) . . . (data)  
(città) . . . (provincia di . . . )  
domiciliato a . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati delle carriere direttive amministrative dello Stato, indetto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1978. A tal fine dichiara di essere in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito con votazione finale di . . . compreso tra quelli indicati nel quadro A (allegato al bando di concorso), (oppure - per gli aspiranti laureandi - di essere iscritto all'ultimo anno del corso di laurea della facoltà di . . . dell'Università degli studi di . . . ed in regola con gli esami del penultimo anno e di avere inoltre conseguito in tali esami una media di . . . (espresso in trentesimi)

Chiedo di sostenere l'esame-colloquio sulle seguenti tre materie, scelte tra quelle indicate nell'art. 8 del bando di concorso:

. . . . .  
. . . . .  
. . . . .

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Integrazione del bando di concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati nelle carriere direttive amministrative.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1978, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso di preparazione per il reclutamento di funzionari delle carriere direttive amministrative tra cui quattro assistenti sociali degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;

Vista la comunicazione in data 25 maggio 1978, con la quale il Ministero di grazia e giustizia precisa che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1085 del 16 luglio 1962, e successive modifiche, per l'accesso nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena oltre al diploma di laurea è richiesto il « certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale »;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1978, concernente la delega al Sottosegretario di Stato on. Giovanni Del Rio per le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

### Decretai

Al fini della partecipazione al concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l'ammissione al corso di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento di impiegati nelle carriere direttive amministrative, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del 31 marzo 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 3 maggio 1978, per quanto concerne i quattro posti di assistente sociale degli istituti di prevenzione e pena presso il Ministero di grazia e giustizia i candidati devono essere in possesso, oltreché del diploma di laurea indicati nel quadro A del bando, anche del « certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale » di cui all'art. 5 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, e successive modifiche.

Pertanto il termine per la presentazione della relativa domanda, o per l'integrazione della documentazione della domanda eventualmente già presentata, è fissato in sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

p. Il Presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1978  
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 61

Gli aspiranti prescelti saranno assunti con rapporto di impiego a tempo indeterminato con il trattamento economico provvisorio previsto per la qualifica di archivista dattilografo alla classe iniziale dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, in attesa di definitiva sistemazione all'atto della entrata in vigore del regolamento organico previsto dall'art. 25 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il personale assunto potrà essere destinato presso qualsiasi sede centrale e periferica dell'Ente.

Gli appartenenti alle categorie riservatarie sopra esposte che aspirino ad essere assunti nella qualifica di cui sopra, dovranno direttamente far pervenire all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta - Direzione generale - Viale Regina Margherita n. 262 - 00198 Roma, domanda di assunzione in carta da bollo da L. 1.500 nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere da quello successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Delle domande presentate a mano sarà rilasciata ricevuta dall'Ente.

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:  
di essere cittadino italiano;  
di avere diritto alla elevazione del limite di età (soltanto per gli aspiranti laureati) in quanto . . . . .  
(Indicazione del motivo che dà titolo alla elevazione)  
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (in caso negativo, indicare il motivo);  
di non aver riportato condanne penali e di non aver attualmente pendenti procedimenti penali. [In caso affermativo: di aver riportato le seguenti condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono o perdono giudiziale) . . . . . o di aver attualmente pendenti i seguenti procedimenti penali (specificando la natura) . . . . .];  
di trovarsi, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . .  
di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 (lettera D) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;  
di aver incluso (soltanto per gli aspiranti laureandi) nel proprio piano di studi le materie indicate nel quadro B (allegato al bando di concorso) e di avere, inoltre, superato, per le suddette materie, i seguenti esami (almeno tre):

. . . . .  
(se dipendente della pubblica amministrazione) di appartenere alla seguente carriera o categoria di inquadramento . . . . .  
di rivestire la qualifica di . . . . . e di prestare servizio presso . . . . .  
(sede di servizio) de (amministrazione di appartenenza)  
di essere in possesso dei seguenti titoli culturali:

. . . . .  
di concorrere, nell'ambito del corso, in base al titolo di studio conseguito, o (se laureando) da conseguire entro la fine del corso, preferenzialmente, ai posti disponibili presso i Ministeri seguenti: . . . . .  
(precisare amministrazioni e ruoli)  
di scegliere, in ordine preferenziale, tra le sedi della Scuola di Roma, Caserta, Reggio Calabria e Bologna, quella di . . . . . presso la quale gradirebbe frequentare il corso di preparazione;  
che il recapito cui desidera vengano inviate le comunicazioni relative al corso è il seguente . . . . . Impegnandosi a far conoscere eventuali successive variazioni del recapito stesso.

- Allega alla presente domanda i seguenti documenti, regolari nel bollo:
- 1) i titoli culturali posseduti (ritenuti attinenti);
  - 2) (per i laureati):  
diploma di laurea con l'indicazione degli esami sostenuti e delle votazioni riportate;  
(per i laureandi):  
a) certificato dal quale risulti:  
corso di laurea cui sono iscritti;  
iscrizione ultimo anno di corso;  
esami superati con votazioni riportate (nel certificato deve risultare che sono stati superati tutti gli esami precedenti l'ultimo anno di corso);
  - b) piano di studi approvato.

Data, . . . . .  
Firma . . . . .  
(da autenticare da una delle autorità indicate dall'art. 4, settimo e ottavo comma, del bando di concorso)

N.B. - Per esigenze di ordine meccanografico, si raccomanda di compilare la domanda di ammissione con scrittura dattilografica.